V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 170/2016: Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca. C. 3189 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 22

ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata) 67

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. C. 2646 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e rinvio – Rinvio dell'esame degli emendamenti)* 45

Sui lavori della Commissione 45

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante nuovo codice della strada. Atto n. 448 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 46

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 61

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 62

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 novembre 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.10.

DL 170/2016: Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca.

C. 3189 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, fa presente che il disegno di legge C. 3189, approvato con modificazioni al Senato, dispone la conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano

nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca.

Rileva che il testo originario del provvedimento era corredato di relazione tecnica, mentre le proposte emendative approvate nel corso dell'esame al Senato erano prive di relazione tecnica.

Nel segnalare che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere all'Assemblea sul testo del provvedimento che non è stato modificato dalla Commissione Cultura nel corso dell'esame in sede referente, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

Con riferimento, innanzitutto, all'articolo 1, rileva che le norme in esame, modificate dal Senato, intervengono sull'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2017, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. In particolare, precisa che, alla lettera *d)*, viene previsto che il Piano educativo individualizzato definisca, con adeguata motivazione, le modalità di sostegno didattico, compreso il numero di ore di sostegno alla classe.

Evidenzia, inoltre, che vengono modificati alla lettera *g)* i termini per la redazione e l'aggiornamento del Piano educativo individualizzato, introducendo una distinzione tra gli studenti già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, e quelli di nuova iscrizione o oggetto di nuova certificazione, e vengono previste forme di interlocuzione tra le istituzioni scolastiche nel passaggio tra gradi di istruzione e in caso di trasferimento di iscrizione, ivi inclusa la partecipazione di un docente della scuola di destinazione a una delle riunioni del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione della scuola di provenienza. Sottolinea altresì che, alla lettera *g-bis)*, viene introdotto un meccanismo in base al quale, nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, è valutato in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno nonché del numero delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione previsto nell'anno precedente, che costituisce riferimento ai fini della continuità del percorso di inclusione. Rileva, inoltre, che viene novellato l'articolo 10, comma 2, del menzionato decreto legislativo, prevedendo che l'ufficio scolastico regionale attribuisca – anziché assegni – le risorse nell'ambito di quelle afferenti all'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

Infine, segnala l'aggiunta, all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, del comma 11-*bis*, con cui viene previsto che il Piano educativo individualizzato possa essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione, nonché del comma 11-*ter* al predetto articolo, in base a cui le istituzioni scolastiche adottano le misure necessarie a consentire lo svolgimento delle riunioni del Gruppo di lavoro operativo anche a distanza, in modalità telematica sincrona.

Evidenzia che la relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che le disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, con riferimento alla partecipazione, nel passaggio tra gradi di istruzione e in caso di trasferimento di iscrizione, di un docente individuato dalla scuola di destinazione a una delle riunioni del Gruppo di lavoro operativo della scuola di provenienza, prevista per effetto delle modifiche introdotte al Senato al comma 1, lettera *a)*, numero 3, segnala l'opportunità di acquisire conferma che detta attività possa essere svolta senza la corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Con riguardo al comma 2, capoverso comma 11-*ter*, che prevede l'adozione da

parte delle istituzioni scolastiche delle misure necessarie a consentire lo svolgimento delle riunioni del Gruppo di lavoro operativo anche a distanza e l'acquisizione di documenti da parte dei partecipanti, segnala l'opportunità di confermare che le istituzioni scolastiche dispongano già delle dotazioni tecnologiche necessarie e che i relativi adempimenti possano essere svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Osserva, quindi, che l'articolo 2, commi 1 e 2, incrementano di 60 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027 il fondo finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, provvedendo alla copertura dell'onere che ne deriva con le modalità ivi previste. Non ha in proposito osservazioni da formulazione, posto che l'onere è limitato allo stanziamento previsto. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 1 dell'articolo 2 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma medesimo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, tramite le seguenti modalità: quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 2 del medesimo articolo 2; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito; quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge n. 207 del 2024; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017.

In proposito, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 2 del decreto in esame modifica l'articolo 7 del decreto-legge n. 131 del 2025 disponendo il definanziamento, per gli anni 2026 e 2027, del credito di imposta, riconosciuto dal predetto articolo 7, in favore del personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna per le spese sostenute per i canoni di locazione o l'accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario per l'acquisto di un immobile ad uso abitativo. Osserva, altresì, che il comma 8 del medesimo articolo 7 ha disposto che il predetto credito di imposta sia riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui e che, allo stato, non risulta ancora emanato il decreto ministeriale, previsto dal comma 9 del medesimo articolo 7, volto alla definizione dei criteri e delle modalità di concessione della suddetta agevolazione fiscale. Al riguardo, rileva che le risorse volte al riconoscimento del predetto credito d'imposta risultano iscritte sul capitolo di spesa 1471 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, che reca una dotazione, per gli anni 2026 e 2027, nell'ambito del bilancio triennale 2026-2028, quale risultante dalla legge di assestamento per l'anno 2026, pari a 20 milioni di euro annui. Evidenzia, peraltro, che l'allegato tecnico al disegno di legge C. 3174-*bis*, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, attualmente all'esame della Camera dei deputati, non individua, con riguardo al predetto capitolo di spesa, alcuno stanziamento in riferimento all'anno 2027, in coerenza con l'intervento normativo disposto dal decreto in esame. Sul punto, pertanto, fa presente che non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura finanziaria, rileva che non si formulano osservazioni, dal momento che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto delle riduzioni del medesimo accantonamento dalle ulteriori riduzioni disposte, per la presente annualità, dal provvedimento in esame.

Con riferimento alla terza modalità di copertura finanziaria, introdotta nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, fa presente che l'articolo 1, comma 565, della legge n. 207 del 2024 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, con

una dotazione iniziale di 122 milioni di euro per l'anno 2025, di 189 milioni di euro per l'anno 2026 e di 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Specifica che le relative risorse risultano iscritte sul capitolo 1281 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito. Al riguardo, fa presente che il predetto Fondo è stato oggetto, nel tempo, di interventi normativi che ne hanno ridotto lo stanziamento. In particolare, rileva che, ai sensi dell'articolo 1, comma 567, della medesima legge n. 207 del 2024, è stata disposta una riduzione di ammontare pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026; ai sensi dell'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 202 del 2024, è stata disposta una riduzione per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2026, e ai sensi degli articoli 2-*bis*, comma 1, e 9-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 45 del 2025 sono state disposte riduzioni per un importo pari, rispettivamente, a 6 milioni di euro e a 145.512 euro per la medesima annualità. Rileva, quindi, che il predetto Fondo presenta, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione pari a 57.854.488 euro per la presente annualità. Ciò posto, segnala la necessità di acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura senza che dal loro impiego derivi pregiudizio alla realizzazione degli interventi cui le medesime sono normativamente preordinate, anche tenuto conto dell'ulteriore ricorso al Fondo medesimo operato, sempre per finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 8, comma 2, del presente provvedimento.

Con riferimento alla quarta modalità di copertura finanziaria, fa presente che il Fondo per l'incentivo alla formazione istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, dall'articolo 16-*ter*, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017, ai fini del riconoscimento degli incentivi economici di cui ai commi 4 e 4-*bis* del medesimo articolo in favore del personale docente è iscritto sul capitolo 3365 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione pari a 85 milioni di euro per l'anno 2027. Tanto premesso, fa presente che non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto di quanto già rilevato nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato in merito alle disponibilità del Fondo ai fini della copertura individuata e delle precisazioni fornite dal Governo, nella medesima sede, in ordine al fatto che la riduzione operata non reca pregiudizio alle citate finalità del fondo e che si possa quindi fare fronte all'erogazione degli incentivi nonostante la riduzione prevista.

Segnala, poi, che l'articolo 2, comma 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, finalizzato al finanziamento di attività di sensibilizzazione degli studenti all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie digitali. Evidenzia che agli oneri derivanti dall'attuazione di tale previsione, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede con le modalità ivi previste. Al riguardo, sottolinea che non si formulano osservazioni, posto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento disposto dalla norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2-*bis* dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma medesimo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito. Al riguardo, rileva che la disposizione da ultimo citata prevede che con la legge di bilancio le risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie possono essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale su appositi fondi istituiti negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

In tale quadro, per quanto concerne il Ministero dell'istruzione e del merito, rileva che il Fondo in questione dovrebbe essere quello iscritto sul capitolo 1295 del relativo stato di previsione, sebbene la sua denominazione, « Fondo di parte corrente per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi », sembrerebbe fare riferimento anche all'ulteriore disciplina di gestione dei residui passivi prevista dall'articolo 49, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014. In merito all'esattezza di tale ricostruzione, segnala l'utilità di acquisire una conferma da parte del Governo. Tanto premesso, evidenzia che il citato capitolo 1295 reca, per le annualità considerate dalla disposizione di copertura in commento, una dotazione iniziale pari, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. In proposito, osserva che alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 3174-*bis*, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio triennale per il triennio 2027-2029, il citato capitolo 1295 reca una dotazione per l'anno 2027 di 9,4 milioni di euro. Ciò premesso, nel sottolineare che il Fondo utilizzato a copertura non risulta destinato a legislazione vigente a specifiche finalità, segnala in ogni caso l'utilità di acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità delle risorse previste a copertura per ciascuna delle annualità considerate dalla disposizione in esame, anche tenendo conto degli ulteriori ricorsi al Fondo medesimo operati dall'articolo 8, commi 2 e 2-*bis*, del presente provvedimento.

Con riferimento all'articolo 3, comma 2, evidenzia preliminarmente che la norma in esame, modificata nel corso dell'esame al Senato, introduce, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, l'insegnamento facoltativo del latino per l'educazione linguistica per un'ora settimanale aggiuntiva a partire dal secondo anno della scuola secondaria di primo grado, disponendo che a tal fine si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Fa presente che la relazione tecnica afferma che l'attuazione della disposizione è assicurata mediante la rimodulazione dell'organico dell'autonomia, senza incremento della dotazione organica complessiva e attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Sottolinea, inoltre, che la medesima relazione tecnica afferma che i requisiti per l'affidamento dell'insegnamento indicati nella norma permettono di individuare una platea sufficientemente ampia di docenti tale da garantire l'attivazione dei percorsi di latino per l'educazione linguistica nelle istituzioni scolastiche in cui vi sia richiesta da parte delle famiglie. Rileva, inoltre, che la relazione tecnica afferma che l'insegnamento è assicurato prioritariamente con le risorse dell'organico dell'autonomia e, solo qualora ciò non sia possibile, con la remunerazione delle ore di insegnamento aggiuntivo a valere sul Fondo dell'istituzione scolastica, quale quota del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa destinata alla remunerazione delle attività aggiuntive del personale docente e ATA, delle quali stima l'incidenza al variare delle dimensioni dell'istituto. Nello specifico, precisa che, per un istituto comprensivo di medie dimensioni, con circa 1.000 alunni, 179 docenti in organico di diritto e dieci punti di erogazione del servizio, la relazione tecnica afferma che l'incidenza sul Fondo dell'istituzione scolastica risulta inferiore al 2 per cento.

In proposito, segnala che nella Nota depositata dal Governo presso la Commissione Bilancio durante l'esame al Senato sono forniti elementi di dettaglio in merito ai parametri di stima dell'eventuale assorbimento di risorse a valere sul Fondo dell'istituzione scolastica per l'attuazione della disposizione in esame e viene, altresì, indicato che il contingente nazionale nell'ambito dell'organico dell'autonomia che può essere impiegato per l'attivazione dell'insegnamento in oggetto ammonta complessivamente a 14.148 unità, ripartite annualmente tra le regioni, mediante appositi decreti interministeriali e che, pertanto, le

risorse necessarie all'attivazione del medesimo insegnamento saranno individuate nei limiti del contingente assegnato a ciascuna regione, per ciascun anno scolastico. Al riguardo, preso atto degli elementi di informazione contenuti nella relazione tecnica e degli ulteriori dati e parametri forniti nella Nota depositata dal Governo presso la Commissione Bilancio durante l'esame al Senato, nonché della specifica clausola di neutralità finanziaria prevista dalla disposizione, con riferimento all'eventuale ricorso alle risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, prospettato dalla relazione tecnica, segnala l'opportunità di fornire elementi volti a confermare che l'impiego di tali risorse per le finalità in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul medesimo Fondo.

Evidenzia altresì che l'articolo 4-*bis*, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, incrementano di 45 milioni di euro per il 2026 il fondo per la concessione di contributi alle biblioteche per l'acquisto di libri, estendendone l'utilizzo anche all'acquisto di pubblicazioni seriali, e provvedono ai relativi oneri con le modalità ivi previste. Al riguardo, posto che l'onere è configurato come limite di spesa, non formula osservazioni. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 4-*bis* provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-*bis*, della legge n. 234 del 2021. In proposito, rammenta che la disposizione da ultimo citata ha autorizzato la spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la concessione della Carta elettronica a favore dei diciottenni residenti nel territorio nazionale per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali e l'acquisto di strumenti musicali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera. In proposito, segnala che le citate risorse sono iscritte sul capitolo 1430 dello stato di previsione del Ministero della cultura, che reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale 2026-2028, uno stanziamento iniziale, per il solo anno 2026, pari a circa 180 milioni di euro. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo una conferma in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il predetto utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità cui le medesime risorse risultano preordinate.

Segnala che l'articolo 5, modificato dal Senato, novella l'articolo 6 del decreto-legge n. 243 del 2016, relativo alla Scuola europea di Brindisi. In particolare, rileva che le disposizioni, modificando il comma 1-*ter* del citato articolo 6, prorogano al 2027 l'autorizzazione di spesa per la stipulazione di contratti a tempo determinato per personale docente e amministrativo da parte della Scuola europea di Brindisi, secondo quanto previsto al comma 1, lettera *a)*. Sottolinea che viene inoltre autorizzata la predetta Scuola, mediante l'inserimento dei commi da 1-*quater* a 1-*decies* al menzionato articolo 6, ad avviare un progetto finalizzato alla candidatura all'*International Baccalaureate Diploma Programme*, predisponendo, a tal fine, gli atti funzionali alla sua attivazione. Fa presente che, al comma 1, lettera *b)*, per il predetto Progetto, viene previsto un contingente di personale docente entro il limite di nove unità, disciplinandone, tra l'altro, la selezione e il relativo stato giuridico, nonché uno specifico trattamento economico aggiuntivo. Sottolinea che a tal fine, ai commi 2 e 3, viene autorizzata la spesa di 971.664 euro per l'anno 2027, di 831.154 euro annui per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 e di 847.304 euro annui a decorrere dall'anno 2031, provvedendo alle relative coperture con le modalità ivi previste. Rileva che la relazione tecnica, a cui si rimanda per i dettagli, fornisce i dati e i parametri alla

base della quantificazione dell'onere indicato dalla disposizione in commento. In proposito, con riferimento al comma 1, lettera *a)*, pur considerando che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, ritiene necessario chiarire per quali ragioni, a differenza di quanto previsto nella precedente proroga dell'autorizzazione di spesa in oggetto, disposta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 127 del 2025, il prospetto riepilogativo non sconti gli effetti riflessi ascritti alla spesa per i contratti a tempo determinato. Con riferimento alle restanti disposizioni, non formula osservazioni, tenuto conto sia degli elementi forniti dalla relazione tecnica, che risultano verificabili, sia del fatto che l'onere, come confermato dalla medesima relazione tecnica, risulta limitato all'ammontare dello stanziamento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dal medesimo articolo 5, pari a euro 1.971.664 per l'anno 2027, a euro 831.154 annui per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 e a euro 847.304 annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 17 agosto 1957, n. 848. In proposito, nel rilevare che la citata legge n. 848 del 1957 reca l'esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, evidenzia che le risorse oggetto di riduzione risultano iscritte sul capitolo 3393 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, nell'ambito del vigente bilancio triennale 2026-2028, reca una dotazione iniziale pari a 366.198.871 euro per ciascun anno del triennio. Al riguardo, non formula osservazioni, tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica riferita al testo originario del decreto che, nel confermare che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo in esame è effettuata mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848, recante l'esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, corrispondente al piano gestionale 3 del capitolo 3393 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, precisa che il medesimo piano gestionale presenta le necessarie disponibilità e la spesa autorizzata dal medesimo articolo 5 è da considerare essa stessa attuativa degli obblighi internazionali assunti dall'Italia nei confronti delle Nazioni Unite con la stipula dell'accordo di sede per la Base di Brindisi delle Nazioni Unite.

Con riferimento all'articolo 7, comma 1-*bis*, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la norma determina le dotazioni del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito con riferimento al 2024 per euro 24.220.893 e con riguardo al 2025 per euro 21.294.343, provvedendo ai relativi oneri, pari a 7,5 milioni di euro per il 2027, con le modalità ivi previste. Al riguardo, ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi di informazione circa l'ammontare del Fondo a legislazione vigente per gli anni 2024 e 2025, al fine di individuare gli incrementi derivanti dalla disposizione e verificare, conseguentemente, la congruità dell'onere, quantificato in 7,5 milioni di euro per il 2027, chiarendo altresì se gli importi indicati dalla norma siano comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e per quali ragioni gli oneri derivanti dalla rideterminazione del Fondo per le predette annualità siano stati imputati interamente al 2027. Fa presente che andrebbe, infine, chiarito se la rideterminazione del Fondo per gli anni 2024 e 2025 produca effetti limitatamente a tali annualità ovvero incida anche sulla determinazione della dotazione del Fondo per gli esercizi successivi, comportando, in tale ultimo caso, eventuali maggiori oneri non quantificati né coperti dalla disposizione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1-*bis* dell'articolo 7 provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2027, tramite le seguenti modalità: quanto a 5,5 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014; quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,

comma 158, della legge n. 107 del 2015. Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, rammenta che la disposizione ivi richiamata interviene sulla disciplina della gestione dei residui passivi, prevedendo in particolare che, all'esito di un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi nonché di riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è quantificato, per ciascun Ministero, l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, si provvede: *a)* per i residui passivi iscritti in bilancio, alla eliminazione degli stessi mediante loro versamento all'entrata e all'istituzione, separatamente per la parte corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da iscrivere negli stati di previsione delle amministrazioni interessate per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio; *b)* per i residui passivi perenti, alla cancellazione delle relative partite dalle scritture contabili del conto del Patrimonio generale dello Stato e l'iscrizione su base pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera *a)* delle somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi; *c)* per i residui passivi perenti, connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso, alla regolazione dei rapporti di debito con la tesoreria statale. In tale quadro, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all'effettiva sussistenza delle risorse di cui si prevede l'utilizzo, nonché elementi di informazione circa il capitolo su cui tali risorse risultano iscritte e l'ammontare delle stesse, anche al fine di verificare se esso coincida con il capitolo 1295 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito di cui si è detto con riferimento alla disposizione di copertura recata dal comma 2-*bis* dell'articolo 2 del presente decreto. Con riferimento, invece, alla seconda modalità di copertura finanziaria, trattandosi di una disposizione introdotta nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, ritiene che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo rispetto a quanto evidenziato in relazione alle disposizioni di copertura finanziaria di identico tenore contenute nel testo iniziale del citato articolo 7, ovvero che la copertura operata sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015 è stata definita tenendo conto delle disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente per le annualità interessate e che le risorse residue risultano in ogni caso adeguate a garantire la prosecuzione degli interventi già programmati, senza pregiudicarne la realizzazione né determinare la necessità di reperire ulteriori risorse a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 7, comma 5-*bis*, rileva che la norma in esame estende all'anno scolastico 2026/2027 la disciplina dell'articolo 4, comma 2-*ter*, ultimo periodo, del decreto-legge n. 255 del 2001 che prevede una procedura d'assunzione a tempo indeterminato dei vincitori di specifici concorsi per posto comune e di sostegno che abbiano conseguito l'abilitazione entro il 31 dicembre 2025, fissandone la decorrenza dalla data di conseguimento della medesima abilitazione. Sottolinea che l'estensione applicativa di tale disciplina interessa i vincitori delle procedure concorsuali già assunti per il medesimo anno con contratto a tempo determinato che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2026, per i quali l'assunzione a tempo indeterminato, e quindi l'anno di prova, decorrono in corso d'anno dalla data dell'abilitazione, anziché dall'anno scolastico successivo. Al riguardo, rileva che la disposizione interessa personale già in servizio con contratto a tempo determinato, per il quale viene anticipata la decorrenza dell'assunzione a tempo indeterminato alla data di conseguimento dell'abilitazione. In proposito, pur tenendo conto che alla corrispondente disposizione riferita all'anno scolastico 2025/2026 non sono stati ascritti effetti finanziari, ritiene che andrebbe confermato che tale anticipazione non com-

porti differenze nel trattamento economico spettante al personale interessato rispetto a quello previsto a legislazione vigente. Rileva che andrebbero, altresì, forniti elementi di valutazione circa gli eventuali effetti finanziari sulle successive progressioni stipendiali, con particolare riferimento alla maturazione dell'anzianità utile a tali fini, tenuto conto della disciplina vigente in materia di riconoscimento del servizio prestato a tempo determinato.

Osserva, quindi, che l'articolo 7-*bis* introduce nel testo unico dell'istruzione, di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, l'articolo 399-*bis*, che rende permanente, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, un canale di reclutamento dalla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e dagli elenchi aggiuntivi, sia per i posti comuni sia per il sostegno. In particolare, segnala che, nei commi da 1 a 5, viene previsto che i posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ordinarie siano attribuiti con contratto a tempo determinato, nel limite del contingente assunzionale autorizzato ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997. Riferisce che nel corso della vigenza del contratto, il docente svolge il percorso annuale di formazione e prova e una lezione simulata dinanzi al comitato per la valutazione dei docenti, integrato da un componente esterno e in caso di esito positivo della valutazione, il docente è assunto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dall'inizio del servizio a tempo determinato, ai sensi del comma 1, capoverso articolo 399-*bis*.

Ciò stante, premesso che la disposizione non è corredata di relazione tecnica e che la prescrizione di invarianza finanziaria riguarda esclusivamente la partecipazione dei componenti esterni ai comitati di valutazione, osserva che andrebbe confermato che il nuovo canale di reclutamento, operando su posti vacanti e disponibili, entro il contingente delle assunzioni autorizzate, non determini effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli già scontati nelle previsioni tendenziali, tenuto conto che i posti interessati sarebbero altrimenti suscettibili di copertura mediante supplenze annuali. Con riferimento al comma 5 del nuovo articolo 399-*bis*, sottolinea che andrebbe chiarito se la decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo dalla data di inizio del contratto a tempo determinato possa incidere sulla maturazione dell'anzianità di servizio utile ai fini delle successive progressioni stipendiali, determinando eventuali maggiori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, anche tenuto conto della disciplina sul riconoscimento del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo.

Considerato, inoltre, che la disposizione potrebbe incrementare il numero dei docenti impegnati nel percorso annuale di formazione e prova, con conseguenti esigenze di attività formative e tutoraggio, fa presente che andrebbe confermato che tali attività possano essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento alla partecipazione del componente esterno al comitato di valutazione, segnala che andrebbe, infine, confermato che la prescrizione di invarianza finanziaria escluda la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Per quanto concerne l'articolo 8, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame, modificate dal Senato, incrementano una tantum i compensi per i revisori dei conti delle istituzioni scolastiche per il 2026, autorizzando a tal fine la spesa di 2,5 milioni di euro per il 2026 e di 1,5 milioni per il 2027, secondo quanto previsto dal comma 1. Inoltre, il comma 2 incrementa di 17,8 milioni di euro per il 2026 il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa in favore di tutto il personale scolastico delle istituzioni scolastiche, nonché di 10 milioni di euro, per il medesimo anno, al fine di remunerare lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale delle istituzioni scolastiche nell'ambito di attuazione del PNRR, provvedendo alla relativa copertura con le modalità ivi indicate. Segnala che il comma 2-*bis* incrementa, inoltre, per il 2026 il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per 4 milioni di euro per il riconoscimento di un emo-

lumento accessorio una tantum in favore dei direttori dei servizi generali e amministrativi, DSGA, delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in servizio nell'anno scolastico 2026/2027. Ai relativi oneri, pari a 4 milioni di euro per il 2026, si provvede con le modalità ivi indicate.

Evidenzia altresì che il comma 3 incrementa di 1 milione di euro per il 2026 il Fondo destinato al finanziamento dei compensi accessori, in favore del personale scolastico in comando presso il Ministero, per favorire il tempestivo e regolare svolgimento delle attività conclusive del PNRR, provvedendo alla relativa copertura con le modalità ivi indicate.

Infine, rileva che il comma 4 incrementa lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario di 600.000 euro per l'anno 2026, ai fini del pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale del comparto funzioni centrali in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito in vista dell'anno scolastico 2026/2027, provvedendo alla relativa copertura con le modalità ivi indicate.

Al riguardo, pur considerando che gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame sono circoscritti agli incrementi degli stanziamenti previsti, con riferimento al comma 2-*bis* andrebbero acquisiti, a suo avviso, chiarimenti in merito alla portata applicativa del richiamo alle medesime finalità di cui al comma 2, posto che quest'ultimo prevede due distinte finalità di spesa, mentre il comma 2-*bis*, pur individuando espressamente i soggetti beneficiari delle risorse aggiuntive, non chiarisce se e in quale misura il riconoscimento dell'emolumento accessorio una tantum debba essere correlato allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario connesse agli adempimenti relativi all'attuazione del PNRR, cui si riferisce una delle due finalità indicate al comma 2.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1, terzo periodo, dell'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, tramite due modalità. Quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015 e, quanto a 500.000 euro per il medesimo anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015.

Al riguardo, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, prende atto che il Governo, nel corso dell'esame in sede consultiva del provvedimento presso la Commissione Bilancio del Senato, ha specificato che la quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015 destinate alla nuova finalità risulta compatibile con la programmazione degli interventi e con le esigenze finanziarie connesse alla prosecuzione dei lavori previsti, assicurando pertanto la continuità degli interventi medesimi.

Parimenti, non formula osservazioni sulla seconda modalità di copertura finanziaria, dal momento che il Fondo « La buona scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, iscritto sul capitolo 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, come evidenziato nella relazione tecnica in rapporto alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, reca per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, escludendo altresì che dalla sua riduzione possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del predetto Fondo per il medesimo anno.

Fa presente, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dall'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, pari nel complesso a 27,8 milioni di euro per l'anno 2026, tramite quattro modalità. Quanto a 17,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge n. 207 del 2024; quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento

del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito; quanto a 2,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 145 del 2018 e quanto, infine, a 2,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

Al riguardo, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, nel rinviare agli elementi informativi di contesto già esposti con riferimento al fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge n. 207 del 2024, già utilizzato per finalità di copertura finanziaria dal comma 1 dell'articolo 2, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse impiegate a copertura senza che dal loro impiego derivi pregiudizio alla realizzazione degli interventi cui le medesime sono normativamente preordinate. Con riferimento alla seconda modalità di copertura finanziaria, non formula osservazioni, dal momento che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente oggetto di copertura reca le necessarie disponibilità, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni del medesimo accantonamento disposte dal presente provvedimento.

Con riferimento alla terza modalità di copertura finanziaria, rammenta che il comma 792, lettera *p)*, numero 1), della citata legge n. 145 del 2018, ha rimodulato, attraverso una novella legislativa, la spesa prevista per l'attuazione del decreto legislativo n. 59 del 2017, quantificandola in 7.009.000 euro per l'anno 2018 e in 13.426.000 euro annui a decorrere dal 2019, destinata agli oneri di organizzazione dei concorsi, compresi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e agli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all'articolo 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che la norma di copertura in esame non incide direttamente sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 59 del 2017, bensì sulla disposizione di cui al citato comma 792 che ne ha rideterminato, tramite novella, l'ammontare, considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura senza che dal loro impiego derivi pregiudizio alla realizzazione degli interventi cui le medesime sono normativamente preordinate.

Con riferimento, infine, alla quarta modalità di copertura finanziaria, già utilizzata al comma 2-*bis* dell'articolo 2, rinvia agli elementi informativi di contesto e alle corrispondenti richieste di chiarimento in quella sede formulate.

Fa presente, poi, che il comma 2-*bis* dell'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dall'ulteriore incremento, in misura pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2016-2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

Al riguardo, nell'evidenziare che tale modalità di copertura finanziaria risulta già utilizzata al comma 2-*bis* dell'articolo 2, oltre che al comma 2 del presente articolo 8, rinvia agli elementi informativi e alle richieste di chiarimento già richiamati con riferimento ai profili di copertura finanziaria.

Fa presente, altresì, che il comma 3 dell'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 205, della legge n. 178 del 2020. Al riguardo, segnala che tale ultima disposizione ha autorizzato la spesa di 0,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal-

l'anno 2024 per gli oneri relativi ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, nel quadro della destinazione da parte del predetto ente, nell'ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, dell'ulteriore somma complessiva di 40 milioni di euro alla costruzione delle scuole innovative di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, in comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti compresi nei territori delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. In proposito, prende atto di quanto evidenziato dal Governo nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del Senato, laddove ha specificato che la quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 205, della legge n. 178 del 2020, destinate alla nuova finalità, risulta compatibile con la programmazione degli interventi e con le esigenze finanziarie connesse alla prosecuzione dei lavori previsti, assicurando pertanto la continuità degli interventi medesimi.

Fa presente, infine, che il comma 4 dell'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a euro 600.000 per l'anno 2026, tramite tre modalità. Quanto a euro 200.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 205, della legge n. 178 del 2020; quanto a euro 100.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015; quanto, infine, a 300.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 717, della legge n. 208 del 2015.

Per quanto concerne la prima e la seconda modalità di copertura finanziaria, non formula osservazioni, sulla base delle considerazioni dapprima esposte in merito, rispettivamente, alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 8, recanti le medesime tipologie di reperimento delle occorrenti risorse finanziarie, cui pertanto si fa rinvio.

Con riferimento, invece, all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 717, della legge n. 208 del 2015, rammenta che, ai sensi di tale ultima disposizione, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina ulteriori 50 milioni di euro per la realizzazione delle scuole innovative di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento e che, rispetto alle citate risorse, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2018. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire dal Governo una conferma rispetto a quanto già assicurato nel corso dell'esame svolto in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del Senato con riferimento alla medesima modalità di copertura finanziaria utilizzata dal comma 1 dell'articolo 7, ovvero che la riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 717, della legge n. 208 del 2015 è stata definita tenendo conto delle disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente per l'annualità interessata e che le risorse residue risultano in ogni caso adeguate a garantire la prosecuzione degli interventi già programmati, senza pregiudicarne la realizzazione né determinare la necessità di reperire ulteriori risorse a carico della finanza pubblica.

Osserva poi che l'articolo 9, modificato durante l'esame al Senato, sostituisce, al comma 1, le tabelle relative al monte ore dei curricoli dei percorsi di istruzione tecnica e, al comma 2, prevedono altresì che gli istituti tecnici e gli istituti professionali assumano, rispettivamente, la denominazione di « licei tecnologici » e di « licei professionali ».

Fa presente che le disposizioni introdotte nel corso dell'esame al Senato prevedono, inoltre, mediante una modifica all'articolo 19, comma 5-*quater*, del decreto-legge n. 98 del 2011, che, a decorrere dall'anno scolastico 2028/2029, le regioni, nel provvedere al dimensionamento della rete scolastica, tengano conto anche delle specificità dei licei tecnologici per l'agraria, l'agroalimentare e l'agroindustria, dei licei professionali per l'agricoltura, lo sviluppo

rurale, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la gestione delle risorse forestali e montane, nonché dei licei professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, ai sensi dei commi 2-*bis* e 2-*ter*. Viene, infine, incrementato, di 10 milioni di euro per l'anno 2027, il Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale, provvedendo alla relativa copertura con le modalità indicate dalla disposizione, secondo quanto previsto dal comma 3.

Al riguardo, con riferimento al comma 1, considerato che il monte ore complessivo previsto per le diverse classi rimane invariato rispetto alla disciplina previgente, andrebbe confermato, a suo avviso, che la rimodulazione dei curricoli non determini variazioni del fabbisogno di personale docente rispetto agli organici previsti a legislazione vigente e possa essere attuata senza ulteriori oneri di carattere organizzativo. Con riferimento al comma 2, non formula osservazioni, posto che, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, eventuali adempimenti amministrativi connessi all'aggiornamento delle denominazioni degli istituti tecnici e professionali e dei relativi indirizzi di studio possono essere svolti nell'ambito delle attività ordinarie delle amministrazioni interessate, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Analogamente, in merito ai commi 2-*bis* e 2-*ter* introdotti nel corso dell'esame al Senato, non formula osservazioni, considerato che il dimensionamento della rete scolastica effettuato dalle regioni è attuato nei limiti del contingente organico annuale dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi individuato con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito. Non ha invece osservazioni da formulare in merito all'articolo 3, tenuto conto che l'onere è circoscritto all'incremento dello stanziamento previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 9 provvede agli oneri derivanti dal medesimo comma 3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito. Al riguardo, non ha osservazioni, dal momento che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 3174-*bis*, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

In merito all'articolo 10, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano i commi 2 e 3 all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2026 posticipando dal 1° gennaio al 1° luglio 2027 il termine iniziale per l'assunzione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di 26 unità di personale non dirigente a tempo indeterminato, da destinare in prima assegnazione alla Struttura di missione PNRR. Conseguentemente, sono ridotti del 50 per cento la relativa autorizzazione di spesa, nonché gli effetti finanziari, come definiti dal suddetto decreto-legge n. 19 del 2026, riferiti agli oneri per il personale, per le spese di funzionamento e per straordinari e buoni pasto unitamente al dimezzamento delle maggiori entrate tributarie e contributive dovute agli effetti fiscali riflessi. Rileva, inoltre, che la struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a stipulare o prorogare con efficacia dal 1° gennaio 2027 e fino al 30 giugno 2027, nei limiti di un contingente di 26 unità di personale non dirigenziale, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 10 provvede agli oneri derivanti dal medesimo articolo 10, pari a 1.622.107 euro per l'anno 2027, di cui euro 500.000 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, tramite le seguenti modalità: quanto a euro 1.293.420 mediante utilizzo delle somme rivenienti dal comma 1 del medesimo articolo 10 e, quanto a euro 328.687, mediante corrispondente riduzione del Fondo

per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, rileva che l'importo indicato nella disposizione corrisponde agli effetti ascritti alle disposizioni di cui al comma 1 dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferiti al testo originario del decreto in esame.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura finanziaria, ricorda che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale, una dotazione iniziale pari a 289.704.737 euro per l'anno 2027.

Ciò posto, pur rilevando l'esiguità della riduzione prevista, ritiene comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 3174-*bis*, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, nell'ambito del quale lo stanziamento del Fondo è pari a 139.694.542 euro per l'anno 2027.

In merito all'articolo 11, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che agli interventi di edilizia scolastica di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, in tutto o in parte finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, non ultimati entro il termine di conclusione del Piano medesimo, continuino ad applicarsi alcuni strumenti di semplificazione procedurale e di supporto agli enti locali beneficiari relativi ai poteri commissariali dei sindaci e dei presidenti delle province e delle città metropolitane. Rileva che detti soggetti, tra l'altro, possono avvalersi di strutture di altre amministrazioni pubbliche, nonché di società da esse controllate, per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto gli stessi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico. Si prevede altresì che una quota non superiore al 2 per cento delle risorse di bilancio destinate al finanziamento degli interventi di edilizia scolastica, che non abbiano beneficiato di risorse a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili, per i quali non sia stata già utilizzata la quota di assistenza tecnica, possa essere impiegata in favore del Ministero dell'istruzione e del merito per attività di assistenza e supporto specialistico connesse alla programmazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi stessi.

Al riguardo, considerato che, come evidenziato dal Governo, il supporto di cui al comma 2 è destinato anche ad accelerare l'attuazione degli interventi e il trasferimento delle risorse agli enti locali, e che il comma 1 estende l'applicazione degli strumenti di semplificazione fino al completamento degli interventi, considera utile acquisire conferma che i profili temporali di spesa che ne derivano risultino coerenti con quelli scontati nei tendenziali a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 12, evidenzia preliminarmente che la norma in esame, modificata dal Senato, prevede la segnalazione tempestiva delle istituzioni scolastiche ai servizi sociali dei casi in cui persistenti barriere linguistiche dei genitori stranieri compromettano il percorso educativo del figlio. Ricevuta la segnalazione, i servizi sociali dispongono lo svolgimento da parte dei genitori di un percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti e valutano, tenuto conto della situazione del minore e del nucleo familiare, l'opportunità di definire un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che preveda, ove possibile, la frequenza di percorsi formativi di sostegno alla corresponsabilità educativa, realizzati anche in collaborazione con l'istituzione scolastica, nel rispetto dell'autonomia della medesima.

Rileva, inoltre, che le norme introducono una sanzione amministrativa in caso di mancato svolgimento del percorso di cui al comma 2, il divieto di partecipare alle attività curriculari ed extracurriculari delle istituzioni scolastiche con il volto coperto e la relativa sanzione. Evidenzia che entrambe le sanzioni sono irrogate dal prefetto e accertate dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Segnala, infine, che la norma reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero articolo.

Sottolinea che la relazione tecnica stima la platea aggiuntiva di potenziali frequentanti i corsi presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, esercenti la responsabilità genitoriale, in circa 36.400 soggetti. La stima è ottenuta applicando al numero delle domande di asilo e protezione internazionale presentate nel 2025, pari a circa 484.000, la percentuale di domande accolte nel periodo 2020-2024, pari al 27 per cento, e, al risultato così ottenuto, la percentuale riferita ai minori accompagnati rispetto alle domande accolte nel triennio 2020-2022, pari al 28 per cento.

Al riguardo, oltre ai dati utilizzati dalla relazione tecnica per stimare la platea aggiuntiva dei destinatari, ritiene necessario acquisire chiarimenti in merito ai seguenti aspetti: nella Tabella 2 della relazione tecnica, i valori indicati come domande di asilo e protezione presentate nel 2020 e nel 2021, rispettivamente pari a 42.604 e 51.931, corrispondono, secondo i dati divulgati dal Ministero dell'interno, alle decisioni adottate nelle medesime annualità, mentre le richieste presentate risultano pari, sempre secondo la stessa fonte, rispettivamente a 26.963 e 53.609;i valori delle domande presentate di circa 202.000 e 106.000 riferiti al 2022 e al 2023 sembrerebbero invece corrispondere, in base ai dati ISTAT, ai nuovi permessi di soggiorno rilasciati per asilo e protezione, inclusa la protezione temporanea, anziché alle domande presentate; il dato di 151.120 relativo al 2024 sembrerebbe riguardare le prime richieste di asilo.

Rileva che la colonna che riporta i predetti dati risulta pertanto composta da grandezze non omogenee e presenta altresì un totale, pari a 402.535, utilizzato nella stima della platea, che non comprende il valore indicato per il 2024, considerando il quale il totale ammonterebbe a 553.655. Sul punto, ritiene necessario acquisire chiarimenti. Ritiene inoltre necessario acquisire chiarimenti anche riguardo al dato di circa 484.000 domande presentate nel 2025, utilizzato nella successiva elaborazione, che sembrerebbe riferirsi alle 483.673 persone titolari di un permesso di soggiorno valido per asilo o protezione al 31 dicembre 2024, mentre le richieste presentate nel 2025 risultano pari, secondo l'ISTAT, a 128.665.

Ritiene inoltre che andrebbe chiarita l'idoneità dell'utilizzo del rapporto tra il numero dei minori accompagnati richiedenti asilo e quello delle domande accolte a stimare la quota dei beneficiari che esercitano la responsabilità genitoriale su minori inseriti nel sistema scolastico nazionale, posto che il numero dei minori non corrisponde, infatti, a quello dei genitori. Ciò stante, considera necessario acquisire una ricostruzione dei dati su basi omogenee e una conseguente revisione della stima della platea aggiuntiva.

Con riferimento ai costi, segnala che il Governo ha riferito nel corso dell'esame al Senato che l'organizzazione dei corsi è rimessa all'autonomia dei singoli Centri provinciali per l'istruzione degli adulti e che il ricorso alla didattica sincrona a distanza può consentire di ampliare l'utenza raggiunta dal medesimo docente. Rileva che il Governo ha richiamato inoltre le risorse ordinarie di funzionamento, pari mediamente a 66.884 euro per Centro provinciale per l'istruzione degli adulti nell'anno scolastico 2025/2026, ulteriori 20 milioni di euro nell'ambito del Programma nazionale Scuola e Competenze 2021-2027 e 100.000 euro sui capitoli del Ministero, di cui 80.000 destinati alla formazione dei docenti per la didattica a distanza.

Al riguardo, pur prendendo atto degli elementi forniti dal Governo, ritiene necessario acquisire ulteriori informazioni sul numero di corsi aggiuntivi da attivare e sui relativi costi, anche tenendo conto del possibile ricorso alla didattica a distanza. Ritiene, inoltre, che andrebbe chiarito in quale misura le risorse richiamate siano effetti-

vamente disponibili per le nuove attività, al netto degli impegni già assunti, al fine di verificare che queste possano essere svolte senza pregiudicare l'offerta formativa esistente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito all'articolo 14, evidenzia che la disposizione in esame, integrando la disciplina degli incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-*ter*, comma 1, della legge n. 240 del 2010, prevede che, per il conferimento di incarichi di ricerca ai titolari di progetti finanziati nell'ambito delle Azioni di mobilità Marie Skłodowska Curie – *Doctoral Networks*, non si applichi il requisito temporale del possesso, da non più di sei anni, di un titolo di laurea magistrale o a ciclo unico.

Segnala che la relazione tecnica stima che, sulla base dell'andamento annuo degli ingressi di ricercatori tramite MSCA *Doctoral Networks*, la popolazione interessata dal conferimento dell'incarico di ricerca in Italia sia di circa 90 persone all'anno. In ogni caso, precisa che i contratti MSCA *Doctoral Networks* sono totalmente sostenuti, dal punto di vista finanziario, dalla Commissione, senza nessun aggravio in capo ai bilanci degli Atenei.

Al riguardo, rileva che la disposizione non incide sul numero delle posizioni finanziate nell'ambito delle *Doctoral Networks*, determinato dalle convenzioni di sovvenzione, cosiddetti *grant agreement*, ma solo sui requisiti soggettivi dei destinatari dei relativi incarichi. Ritiene comunque che andrebbe chiarito se la platea di circa 90 soggetti annui stimata dalla relazione tecnica si riferisca all'insieme dei ricercatori reclutati in Italia nell'ambito delle *Doctoral Networks* o ai soli soggetti interessati dalla deroga, nonché se quest'ultima possa consentire l'attivazione di posizioni che altrimenti non sarebbero coperte.

Con riguardo all'affermazione della relazione tecnica secondo cui i contratti sarebbero integralmente sostenuti dalla Commissione europea, rileva che l'Allegato alla Decisione che autorizza l'utilizzo dei contributi forfetari e unitari per le azioni Marie Skłodowska-Curie nell'ambito del Programma *Horizon Europe* precisa che tutti i contributi unitari, e in particolare quelli istituzionali, sono determinati in misura mediamente comparabile ma inferiore ai costi reali, a garanzia del principio di cofinanziamento.

Ritiene pertanto che andrebbe chiarito se la copertura integrale indicata dalla relazione tecnica riguardi esclusivamente il trattamento economico dei titolari degli incarichi ovvero anche gli ulteriori costi connessi alla loro attivazione e gestione e se l'applicazione della disposizione possa determinare, per le università e gli enti pubblici di ricerca, maggiori oneri non coperti dai finanziamenti europei. In tale eventualità, ritiene che andrebbe altresì chiarito se tali oneri possano essere sostenuti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto conto anche del limite di spesa previsto dall'articolo 22-*ter*, comma 10, della legge n. 240 del 2010, per la parte eventualmente finanziata con risorse proprie.

Relativamente all'articolo 14, comma 3, evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame prevede che la totalità delle risorse destinate alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali, di cui all'articolo 1, comma 297, lettera *b)*, della legge di bilancio 2022, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, sia assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, che sarà definita dal contratto collettivo nazionale. Rileva che tali risorse, ai sensi della disciplina previgente, erano destinate, per una quota pari al 50 per cento, a tale finalità, mentre la rimanente parte era assegnata dalle università al personale in questione in ragione della partecipazione dello stesso a determinate attività, nonché al conseguimento di specifici obiettivi.

Evidenzia che la relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto modifica unicamente la destinazione di risorse già strutturalmente stanziate a legislazione vigente nell'ambito del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, senza

incidere sull'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati ai sensi della lettera *b)* dell'articolo 1, comma 297, della medesima legge di bilancio 2022. Quanto agli aspetti contrattuali derivanti dalla suddetta disposizione, sottolinea che, trattandosi di novella, la disciplina recata è destinata a trovare applicazione con il Contratto collettivo nazionale del lavoro 2025-2027, che è ancora in corso di contrattazione. Rileva infine che la relazione tecnica precisa che le predette risorse saranno impiegate nel corso dell'anno 2026 in accordo con le misure e le singole progettualità da implementare una volta acquisita la disponibilità delle stesse.

Al riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'invarianza dell'ammontare complessivo delle risorse in questione, rileva che la disposizione, destinando al trattamento fondamentale anche la quota attualmente assegnata al personale tecnico-amministrativo in relazione alla partecipazione a specifiche attività e al conseguimento di determinati obiettivi, appare suscettibile di trasformare una componente retributiva modulabile in una componente di natura fissa e continuativa. Ciò anche in considerazione del venir meno, per la quota interessata, del limite massimo individuale del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo e della rimessione alla contrattazione collettiva nazionale della determinazione dei relativi importi.

Ritiene pertanto che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare che la determinazione dei predetti importi avvenga entro il limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, tenendo conto anche degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e della prevedibile evoluzione della consistenza del personale interessato. Ritiene altresì che andrebbe chiarito se la nuova destinazione delle risorse possa determinare effetti finanziari ulteriori negli esercizi successivi, anche in relazione alla natura continuativa delle componenti del trattamento fondamentale e alla loro eventuale incidenza sui successivi rinnovi contrattuali.

Con riferimento all'articolo 14, comma 3-*ter*, evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame, introdotta dal Senato, destina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, il 50 per cento delle risorse previste per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca, pari complessivamente a 40,8 milioni di euro annui, all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, secondo importi da definire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale. Resta ferma la possibilità, prevista dall'articolo 4, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025, di utilizzare fino al 50 per cento delle risorse assegnate a ciascun ente per progressioni economiche e di carriera.

Al riguardo, pur tenendo conto che la disposizione opera nell'ambito di risorse già stanziate a legislazione vigente, rileva che la stessa, analogamente a quanto osservato con riferimento al comma 3 del presente articolo, appare suscettibile di trasformare una componente retributiva modulabile, attualmente collegata alla partecipazione del personale a specifiche attività e al conseguimento di determinati obiettivi, in una componente di natura fissa e continuativa. Sottolinea che tale circostanza assume particolare rilievo considerando che, a differenza di quanto previsto per il personale tecnico-amministrativo delle università statali, la normativa vigente non contempla, per gli enti pubblici di ricerca, una quota delle predette risorse già destinata al trattamento fondamentale.

In assenza di una relazione tecnica, ritiene pertanto che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare che la determinazione, in sede di contrattazione collettiva nazionale, degli importi della predetta componente avvenga entro il limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, tenendo conto anche degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e della prevedibile evoluzione della consistenza del personale interessato. Ritiene altresì che andrebbe chiarito se la nuova destinazione delle risorse possa determinare effetti finanziari ulteriori negli esercizi successivi, anche in relazione alla natura continuativa delle com-

ponenti del trattamento fondamentale e alla loro eventuale incidenza sui successivi rinnovi contrattuali.

Infine, tenuto conto della facoltà di destinare fino al 50 per cento delle medesime risorse a progressioni economiche e di carriera, ritiene che andrebbe chiarito come tale facoltà si coordini con la nuova destinazione al trattamento fondamentale, al fine di confermare che le due modalità di utilizzo operino complessivamente entro il limite delle risorse stanziate, senza determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica di passaggio sul provvedimento in esame, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 *(vedi allegato)*, già trasmessa per le vie brevi alla Commissione.

Con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente, in primo luogo, che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 3), lettera *g)*, come modificata nel corso dell'esame presso il Senato, che prevede, nell'ambito del piano educativo individualizzato di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2017, la partecipazione, nel passaggio tra i diversi gradi di istruzione e in caso di trasferimento di iscrizione degli studenti con disabilità, di un docente individuato dalla scuola di destinazione a una delle riunioni del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione della scuola di provenienza, non comporta, secondo quanto disposto in via generale dall'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, la corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e alla sua attuazione si provvederà in ogni caso mediante l'impiego delle professionalità già in servizio.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, capoverso comma 11-*ter*, osserva che le istituzioni scolastiche coinvolte potranno adottare le misure necessarie a consentire lo svolgimento anche a distanza, in modalità telematica sincrona, delle riunioni del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione nonché l'acquisizione di documenti da parte dei partecipanti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di una previsione stabilmente disciplinata dall'articolo 4, comma 6, del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, ed avvalendosi delle dotazioni tecnologiche e delle piattaforme già in loro possesso.

Assicura che l'eventuale utilizzo, espressamente richiamato nell'ambito della relazione tecnica, delle risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, di cui all'articolo 84 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007, per la remunerazione delle ore aggiuntive di insegnamento del latino per l'educazione linguistica (LEL) nelle scuole secondarie di primo grado, che il comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto consente in via facoltativa a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità già programmate a legislazione vigente a valere sul predetto Fondo, tenuto conto della ridotta incidenza, inferiore al 2 per cento per un istituto comprensivo di medie dimensioni, rispetto all'ammontare complessivo del Fondo medesimo.

Sottolinea, inoltre, che alle novelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, che prorogano al 2027 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 243 del 2016, relativa alla stipulazione di contratti a tempo determinato per personale docente e amministrativo da parte della Scuola europea di Brindisi, non sono prudenzialmente stati associati effetti indotti in termini di maggiori entrate tributarie e contributive, conformemente a quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica.

Chiarisce che la quantificazione degli oneri derivanti, per l'anno 2027, dalla rideterminazione della consistenza del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito per gli anni 2024 e 2025, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 7, risulta congrua e tale ultima disposizione non de-

termina effetti ulteriori a carico della finanza pubblica nelle annualità successive all'anno 2027.

Fa presente, poi, che le disposizioni di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 7 del presente decreto, che estendono all'anno scolastico 2026/2027 l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 4, comma 2-*ter*, ultimo periodo, del decreto-legge n. 255 del 2001, che determina l'anticipo della decorrenza della data di assunzione a tempo indeterminato per i vincitori delle procedure concorsuali per posto comune e di sostegno già assunti nel predetto anno scolastico con contratto a tempo determinato, a condizione che gli stessi abbiano conseguito l'abilitazione entro il 31 dicembre 2026, saranno attuate a valere sulle facoltà assunzionali già autorizzate.

Rileva, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis* del decreto, che, attraverso l'introduzione dell'articolo 399-*bis* nel testo unico in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, rendono permanente, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, un canale di reclutamento dalla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e dagli appositi elenchi aggiuntivi, sia per i posti comuni sia per il sostegno, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che tale procedura assunzionale opererà in ogni caso nell'ambito del contingente di personale già autorizzato.

Segnala che dalla partecipazione dei componenti esterni al comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, prevista dal comma 4 del predetto articolo 399-*bis*, non derivano nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di carattere generale prevista dal medesimo articolo 11, essendo in ogni caso esclusa la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Fa presente, ancora, che dall'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, del Consiglio nazionale degli studenti (CNS), quale organismo di rappresentanza unitaria degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, prevista dall'articolo 7-*ter*, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza di cui al comma 6 del medesimo articolo 7-*ter*, trattandosi di un intervento normativo volto a consolidare un modello organizzativo già esistente e considerando, altresì, che la presenza in qualità di componenti del CNS di personale docente incaricato quale referente regionale non determina effetti in termini di sostituzione del personale docente presso le istituzioni scolastiche, trattandosi di personale già in posizione di comando presso gli uffici territoriali del Ministero dell'istruzione e del merito.

Evidenzia che il riconoscimento di un emolumento accessorio una tantum in favore dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in servizio nell'anno scolastico 2026/2027, previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 8 a valere sul rifinanziamento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa ivi disposto, è da intendersi riferito allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario connesse agli adempimenti relativi all'attuazione del PNRR.

Rileva che la revisione del monte ore degli istituti tecnici di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto, operata tramite la sostituzione delle tabelle 1, 2 e 3 contenute nell'allegato 2-*ter* del decreto-legge n. 144 del 2022, non determina, con particolare riferimento alla rimodulazione dei curricoli dei percorsi di istruzione tecnica, variazioni del fabbisogno di personale docente rispetto agli organici previsti a legislazione vigente e potrà, pertanto, essere attuata senza ulteriori oneri di carattere organizzativo.

Fa presente che le disposizioni normative di cui all'articolo 11, che prevedono l'applicazione agli interventi di edilizia scolastica di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, avviati in attuazione

del medesimo Piano e non conclusi alla scadenza dei termini fissati dallo stesso, di alcuni strumenti di semplificazione procedurale e di supporto agli enti locali beneficiari nonché la possibilità di destinare una quota non superiore al 2 per cento delle risorse di bilancio destinate al finanziamento dei medesimi interventi al supporto tecnico-operativo al Ministero dell'istruzione e del merito per l'attuazione degli stessi non alterano i profili temporali di spesa connessi alla realizzazione delle opere rispetto a quelli già scontati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica.

Con riferimento alla modifica prevista dall'articolo 14, comma 1, del provvedimento, che prevede che, per il conferimento di incarichi di ricerca ai titolari di progetti finanziati nell'ambito delle Azioni di mobilità *Marie Skłodowska Curie – Doctoral Networks* (MSCA – DN), non si applichi il requisito temporale del possesso, da non più di sei anni, di un titolo di laurea magistrale o a ciclo unico, chiarisce che il predetto intervento normativo si limita a modificare uno dei requisiti soggettivi necessari per accedere al conferimento dei predetti incarichi senza, pertanto, incidere sul numero delle posizioni disponibili e già finanziate nell'ambito del Programma Horizon Europe.

Fa presente, altresì, che le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del provvedimento, che destina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l'intero ammontare dell'incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università disposto dall'articolo 1, comma 297, lettera *b)*, della legge n. 234 del 2021, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, e di cui all'articolo 14, comma 3-*ter*, del provvedimento, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che destina il 50 per cento delle risorse per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio del suddetto personale non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a ridefinire la destinazione di risorse già strutturalmente stanziate a legislazione vigente, senza incidere sull'ammontare complessivo delle stesse.

Sottolinea che gli importi delle predette integrazioni del trattamento economico saranno, infatti, determinati, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, nei limiti delle risorse stanziate, mentre gli oneri connessi ai successivi rinnovi contrattuali saranno sostenuti nell'ambito delle risorse che saranno individuate per le suddette finalità.

Evidenzia che la facoltà per gli enti di ricerca di utilizzare fino al 50 per cento delle risorse assegnate per progressioni economiche e di carriera, fatta salva dal sopracitato articolo 14, comma 3-ter, sarà esercitata nel rispetto della nuova destinazione del 50 per cento delle medesime risorse all'integrazione del trattamento fondamentale, fermo restando che le diverse modalità di utilizzo non possono in alcun caso determinare il superamento degli stanziamenti complessivamente disponibili a legislazione vigente;

Assicura, infine, che le risorse impiegate a vario titolo al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, anche con riguardo alle disposizioni introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, risultano in ogni caso disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di compromettere la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) ritiene emblematico che, nella prospettazione del Governo, anche alla luce degli ulteriori elementi di chiarimento forniti dalla sottosegretaria in questa sede, molte delle misure previste in un comparto centrale come quello della scuola dovranno trovare attuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Cita, a titolo esemplificativo, l'intervento previsto dall'articolo 1, comma 2, capoverso comma 11-*ter*, che, tra l'altro, dispone l'adozione delle misure necessarie a consentire lo svolgimento anche a distanza, in modalità telematica sincrona, delle riunioni del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, evidenziando come

l'assunto secondo cui le scuole potranno dare attuazione a tali misure avvalendosi delle dotazioni tecnologiche e delle piattaforme già in loro possesso non sembri tenere conto della cronica carenza di risorse che caratterizza le istituzioni scolastiche del Paese, solo parzialmente colmato negli ultimi anni.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede alla rappresentante del Governo di fornire ulteriori e più puntuali elementi di chiarimento in merito alla portata applicativa dei commi 3 e 3-*ter* dell'articolo 14 del provvedimento. Sul punto, osserva come, sulla base delle precisazioni in precedenza fornite dal Governo, non emerga in modo chiaro con quali risorse sarà finanziata l'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio per il personale delle università e degli enti pubblici di ricerca nell'ambito dei futuri rinnovi dei contratti collettivi nazionali dei rispettivi comparti, paventando il rischio che la disposizione di copertura finanziaria possa configurarsi alla stregua di un rinvio dell'individuazione delle fonti di copertura a futuri provvedimenti.

La sottosegretaria Lucia ALBANO ribadisce che le misure introdotte ai sensi delle disposizioni normative citate dalla deputata Guerra si limitano a ridefinire le finalità cui destinare, attraverso la contrattazione collettiva, risorse già strutturalmente stanziate a legislazione vigente.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE) ritiene che dai chiarimenti della sottosegretaria Albano emergano taluni profili di criticità circa la possibilità di assicurare a legislazione vigente l'effettiva copertura finanziaria degli oneri connessi al riconoscimento delle integrazioni del trattamento economico fondamentale dei dipendenti delle università e degli enti pubblici di ricerca.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) associandosi alle considerazioni già svolte dalla deputata Bonetti, evidenzia come, alla luce del quadro delineato dalla rappresentante del Governo, le risorse stanziate sembrerebbero insufficienti al fine di assicurare l'attuazione degli interventi previste.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, richiamando quanto indicato nella relazione tecnica aggiornata, ribadisce che sia l'incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 1, comma 297, lettera *b)*, della legge n. 234 del 2021 sia le risorse stanziate dall'articolo 1, comma 310, lettera *c)*, della medesima legge n. 234 del 2021 e dall'articolo 1, comma 309, terzo periodo, della legge n. 213 del 2023 per il personale degli enti pubblici di ricerca hanno carattere permanente e, pertanto, risultano idonei a garantire la copertura finanziaria delle predette integrazioni del trattamento economico fondamentale del rispettivo personale, fermo restando che tali integrazioni rientrano tra le diverse finalità cui sono destinate le medesime risorse.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, formula, quindi, la seguente proposta di parere.

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3189, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 170 del 2026, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca;

preso atto delle indicazioni contenute nella relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 3), lettera *g)*, come modificata nel corso dell'esame presso

il Senato, che prevede, nell'ambito del piano educativo individualizzato di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2017, la partecipazione, nel passaggio tra i diversi gradi di istruzione e in caso di trasferimento di iscrizione degli studenti con disabilità, di un docente individuato dalla scuola di destinazione a una delle riunioni del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione della scuola di provenienza, non comporta, secondo quanto disposto in via generale dall'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, la corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e alla sua attuazione si provvederà in ogni caso mediante l'impiego delle professionalità già in servizio;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, capoverso comma 11-*ter*, le istituzioni scolastiche coinvolte potranno adottare le misure necessarie a consentire lo svolgimento anche a distanza, in modalità telematica sincrona, delle riunioni del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione nonché l'acquisizione di documenti da parte dei partecipanti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di una previsione stabilmente disciplinata dall'articolo 4, comma 6, del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, ed avvalendosi delle dotazioni tecnologiche e delle piattaforme già in loro possesso;

l'eventuale utilizzo, espressamente richiamato nell'ambito della relazione tecnica, delle risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, di cui all'articolo 84 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007, per la remunerazione delle ore aggiuntive di insegnamento del latino per l'educazione linguistica (LEL) nelle scuole secondarie di primo grado, che il comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto consente in via facoltativa a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità già programmate a legislazione vigente a valere sul predetto Fondo, tenuto conto della ridotta incidenza, inferiore al 2 per cento per un istituto comprensivo di medie dimensioni, rispetto all'ammontare complessivo del Fondo medesimo;

alle novelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, che prorogano al 2027 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 243 del 2016, relativa alla stipulazione di contratti a tempo determinato per personale docente e amministrativo da parte della Scuola europea di Brindisi, non sono prudenzialmente stati associati effetti indotti in termini di maggiori entrate tributarie e contributive, conformemente a quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica;

la quantificazione degli oneri derivanti, per l'anno 2027, dalla rideterminazione della consistenza del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito per gli anni 2024 e 2025, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 7, risulta congrua e tale ultima disposizione non determina effetti ulteriori a carico della finanza pubblica nelle annualità successive all'anno 2027;

le disposizioni di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 7 del presente decreto, che estendono all'anno scolastico 2026/2027 l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 4, comma 2-*ter*, ultimo periodo, del decreto-legge n. 255 del 2001, che determina l'anticipo della decorrenza della data di assunzione a tempo indeterminato per i vincitori delle procedure concorsuali per posto comune e di sostegno già assunti nel predetto anno scolastico con contratto a tempo determinato, a condizione che gli stessi abbiano conseguito l'abilitazione entro il 31 dicembre 2026, saranno attuate a valere sulle facoltà assunzionali già autorizzate;

le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis* del decreto, che, attraverso l'introduzione dell'articolo 399-*bis* nel testo unico in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legi-

slativo n. 297 del 1994, rendono permanente, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, un canale di reclutamento dalla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e dagli appositi elenchi aggiuntivi, sia per i posti comuni sia per il sostegno, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che tale procedura assunzionale opererà in ogni caso nell'ambito del contingente di personale già autorizzato;

dalla partecipazione dei componenti esterni al comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, prevista dal comma 4 del predetto articolo 399-*bis*, non derivano nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di carattere generale prevista dal medesimo articolo 11, essendo in ogni caso esclusa la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati;

dall'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, del Consiglio nazionale degli studenti (CNS), quale organismo di rappresentanza unitaria degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, prevista dall'articolo 7-*ter*, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza di cui al comma 6 del medesimo articolo 7-*ter*, trattandosi di un intervento normativo volto a consolidare un modello organizzativo già esistente e considerando, altresì, che la presenza in qualità di componenti del CNS di personale docente incaricato quale referente regionale non determina effetti in termini di sostituzione del personale docente presso le istituzioni scolastiche, trattandosi di personale già in posizione di comando presso gli uffici territoriali del Ministero dell'istruzione e del merito;

il riconoscimento di un emolumento accessorio *una tantum* in favore dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in servizio nell'anno scolastico 2026/2027, previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 8 a valere sul rifinanziamento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa ivi disposto, è da intendersi riferito allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario connesse agli adempimenti relativi all'attuazione del PNRR;

la revisione del monte ore degli istituti tecnici di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto, operata tramite la sostituzione delle tabelle 1, 2 e 3 contenute nell'allegato 2-*ter* del decreto-legge n. 144 del 2022, non determina, con particolare riferimento alla rimodulazione dei curricoli dei percorsi di istruzione tecnica, variazioni del fabbisogno di personale docente rispetto agli organici previsti a legislazione vigente e potrà, pertanto, essere attuata senza ulteriori oneri di carattere organizzativo;

le disposizioni normative di cui all'articolo 11, che prevedono l'applicazione agli interventi di edilizia scolastica di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, avviati in attuazione del medesimo Piano e non conclusi alla scadenza dei termini fissati dallo stesso, di alcuni strumenti di semplificazione procedurale e di supporto agli enti locali beneficiari nonché la possibilità di destinare una quota non superiore al 2 per cento delle risorse di bilancio destinate al finanziamento dei medesimi interventi al supporto tecnico-operativo al Ministero dell'istruzione e del merito per l'attuazione degli stessi non alterano i profili temporali di spesa connessi alla realizzazione delle opere rispetto a quelli già scontati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica;

la modifica prevista dall'articolo 14, comma 1, del provvedimento, che prevede che, per il conferimento di incarichi di ricerca ai titolari di progetti finanziati nell'ambito delle Azioni di mobilità *Marie Skłodowska Curie – Doctoral Networks* (MSCA – DN), non si applichi il requisito temporale del possesso, da non più di sei anni, di un titolo di laurea magistrale o a ciclo unico, si limita a modificare uno dei

requisiti soggettivi necessari per accedere al conferimento dei predetti incarichi senza, pertanto, incidere sul numero delle posizioni disponibili e già finanziate nell'ambito del Programma *Horizon Europe*;

le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del provvedimento, che destina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l'intero ammontare dell'incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università disposto dall'articolo 1, comma 297, lettera *b)*, della legge n. 234 del 2021, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, e di cui all'articolo 14, comma 3-*ter*, del provvedimento, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che destina il 50 per cento delle risorse per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio del suddetto personale non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a ridefinire la destinazione di risorse già strutturalmente stanziate a legislazione vigente, senza incidere sull'ammontare complessivo delle stesse;

gli importi delle predette integrazioni del trattamento economico saranno, infatti, determinati, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, nei limiti delle risorse stanziate, mentre gli oneri connessi ai successivi rinnovi contrattuali saranno sostenuti nell'ambito delle risorse che saranno individuate per le suddette finalità;

la facoltà per gli enti di ricerca di utilizzare fino al 50 per cento delle risorse assegnate per progressioni economiche e di carriera, fatta salva dal sopracitato articolo 14, comma 3-*ter*, sarà esercitata nel rispetto della nuova destinazione del 50 per cento delle medesime risorse all'integrazione del trattamento fondamentale, fermo restando che le diverse modalità di utilizzo non possono in alcun caso determinare il superamento degli stanziamenti complessivamente disponibili a legislazione vigente;

le risorse impiegate a vario titolo al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, anche con riguardo alle disposizioni introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, risultano in ogni caso disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di compromettere la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulle risorse medesime,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore riferita al testo del provvedimento.

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie.
C. 2646 Governo e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio – Rinvio dell'esame degli emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 novembre 2026, e inizia l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire in una prossima seduta i chiarimenti richiesti nel corso della seduta del 17 novembre 2026.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) richiama l'attenzione della presidenza e della rappresentante del Governo sull'esigenza che sia assicurato un riscontro alle richie-

ste di approfondimento formulate con riferimento ai profili finanziari del disegno di legge di bilancio sia nel corso delle audizioni preliminari all'esame del medesimo disegno di legge sia nell'ambito della documentazione predisposta dai competenti uffici parlamentari.

In particolare, segnala, per la loro maggior portata, tre questioni sulle quali sollecita un riscontro da parte del Governo, anche al fine di valutare possibili correttivi da introdurre nell'ambito dell'esame parlamentare del provvedimento.

Richiama, in primo luogo, le osservazioni relative all'articolo 58 del disegno di legge relativo al Fondo valore nuovi nati. Ricorda, al riguardo, che la norma non chiarisce quale regime fiscale si applichi ai rendimenti maturati sugli investimenti relativi alla gestione del fondo, evidenziando che tale elemento non può essere affidato alla normativa secondaria stante la riserva di legge sulla materia fiscale e che in caso di regimi agevolati occorrerebbe valutare come questi incidano sulla valutazione degli effetti finanziari della manovra.

In merito all'articolo 20 fa presente che, come evidenziato dalla summenzionata documentazione degli uffici e dall'Ufficio parlamentar e di bilancio, non è indicato dalla relazione tecnica l'ammontare delle perdite pregresse e dell'eccedenza Ace residua cui si applica la riduzione dal 42 al 25 per cento del limite di utilizzo. Il confronto tra le due tabelle della relazione tecnica evidenzia un effetto aggiuntivo di maggior gettito IRES nel 2027 pari a circa 1.205,8 milioni di euro, corrispondente alla differenza tra 1.978,5 milioni di euro e 772,7 milioni di euro, superiore a quello derivante dalla sospensione delle quote, presumibilmente imputabile proprio a tale limitazione. Osserva, tuttavia, che, a fronte di tale effetto non sono esposti effetti di segno opposto negli anni successivi, sebbene le perdite e le eccedenze ACE non utilizzate nel 2027 restino, in linea generale, riportabili e utilizzabili nei periodi d'imposta successivi.

Con riferimento alla medesima disposizione, ritiene, infine, che andrebbe chiarito se, ai fini della stima, si sia tenuto conto dell'interazione con l'articolo 18, comma 1, del disegno di legge in esame, che incrementa di tre punti percentuali, per i periodi d'imposta 2027 e 2028, l'addizionale IRES a carico degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione. Reputa, in particolare, necessario, un chiarimento circa l'incidenza della maggiorazione dell'aliquota sugli effetti finanziari derivanti dal differimento delle deduzioni.

La sottosegretaria Lucia ALBANO assicura che il Governo avrà cura di fornire, in tempi quanto più possibile solleciti, gli elementi di chiarimento richiesti in ordine ai profili testé richiamati.

La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 novembre 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto legislativo recante nuovo codice della strada.
Atto n. 448.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte, preliminarmente, che lo schema di decreto non è corredato dei prescritti pareri della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato.

Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Go-

verno abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Ciò posto, in sostituzione della relatrice, onorevole Frassini, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca il nuovo codice della strada ed è adottato in attuazione della delega conferita dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177, recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Rileva che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, è composto di 293 articoli.

Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

In via preliminare e con riferimento al complesso dello schema, composto di 293 articoli e di numerosi allegati, osserva che il provvedimento è corredato di una relazione tecnica che afferma la neutralità finanziaria dell'intervento sulla base di argomentazioni di carattere prevalentemente qualitativo, riportando, con riferimento all'articolo 121, i soli dati storici relativi ai proventi delle sanzioni di competenza degli enti territoriali nel periodo 2019-2024, senza quantificare gli effetti differenziali delle modifiche introdotte, e che il prospetto riepilogativo non espone effetti. Rileva che lo schema, inoltre, non reca una clausola generale di invarianza finanziaria ma solo clausole di invarianza in specifici articoli né specifiche norme di copertura, restando fermo quanto disposto dall'articolo 35, comma 9, della legge n. 177 del 2024, ai sensi del quale dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, secondo cui i decreti legislativi che determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

In relazione all'articolo 9, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti circa la previsione di porre gli eventuali oneri connessi allo svolgimento delle attività formative ed educative a carico delle istituzioni scolastiche, le quali vi provvedono, oltre che nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche attraverso le risorse derivanti dai proventi a tal fine destinati dall'articolo 291, comma 7. In particolare, ritiene che andrebbe assicurata la sostenibilità finanziaria della previsione di avvalersi delle risorse derivanti dai proventi a tal fine destinati dall'articolo 291, comma 7, chiarendo in che misura la rideterminazione delle sanzioni recata dal presente provvedimento incida sul gettito delle sanzioni per violazione del codice della strada e, di conseguenza, sul finanziamento delle attività formative ed educative a carico delle istituzioni scolastiche indicando anche il peso a carico dei bilanci delle predette istituzioni.

Per quanto concerne l'articolo 11, in merito al riordino degli archivi e delle banche dati relativi a strade, veicoli e conducenti, peraltro già esistenti presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le amministrazioni competenti, rileva che andrebbe chiarito se lo specifico adeguamento dell'Archivio nazionale dei veicoli ai principi di interoperabilità e condivisione dei dati tra pubbliche amministrazioni previsti dal Codice dell'amministrazione digitale, disciplinando sia l'accesso tramite la Piattaforma digitale nazionale dati sia l'erogazione di servizi specialistici della Motorizzazione non disponibili sulla piattaforma, potrebbe comportare oneri non contemplati a legislazione vigente, indicando nell'eventualità le risorse da utilizzare allo scopo. Ritiene che occorra fornire un analogo chiarimento con riferimento all'istituzione dell'archivio dei titolari di patente rilasciata da uno Stato estero che attualmente opera come banca dati presso il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In merito all'articolo 14, pur prendendo atto di quanto asserito dalla relazione tecnica in merito al fatto che le norme si pongono, in larga parte, in continuità con l'assetto già vigente nel codice della strada e nella normativa di settore e che le attività previste sono riconducibili alle competenze istituzionali già intestate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono svolte mediante l'utilizzo delle infrastrutture informative e delle banche dati già esistenti, nonché con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ritiene comunque utile chiarire se la previsione di cui al comma 2 di cadenzare mensilmente da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le verifiche previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, anziché effettuarle periodicamente, come previsto a legislazione vigente, senza termini precisi, possa determinare un aggravio delle predette attività indicando in tal caso quali risorse potranno essere utilizzate per farvi fronte.

Con riferimento all'articolo 16, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, ritiene che andrebbero forniti ulteriori elementi di delucidazione circa eventuali risvolti onerosi relativi alla previsione innovativa che gli organi e gli ausiliari di polizia stradale comunichino per via telematica, con cadenza trimestrale, i dati dei sinistri stradali da essi rilevati alla prefettura territorialmente competente. Inoltre, ritiene che andrebbe chiarito se in merito alla pubblicazione da parte del prefetto ogni sei mesi dell'elenco dei veicoli giacenti a seguito di sequestro amministrativo, la previsione di corredare l'elenco con un avviso ai proprietari e ai soggetti obbligati in solido sulla facoltà di assumerne la custodia entro trenta giorni non comporti tipologie onerose di comunicazione agli interessati. Inoltre, dato che finora i proventi delle alienazioni erano depositati in un conto fruttifero presso la Tesoreria dello Stato mentre la norma in esame ne prevede il deposito in un conto infruttifero, fa presente che andrebbero chiariti gli effetti in termini di fabbisogno corrispondenti ai minori interessi incassati.

In relazione agli articoli da 26 a 33, pur se la relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui al presente Capo hanno carattere ricognitivo e sono attuate dalle amministrazioni competenti con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ritiene che andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'assenza di risvolti onerosi connessi al potenziamento delle attività degli ausiliari, laddove tale attività è svolta da personale a carico di amministrazioni pubbliche e alla previsione che gli organi di polizia stradale possano accedere gratuitamente all'Archivio nazionale dei veicoli e all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida nonché a tutte le altre banche dati o archivi, gestiti da pubbliche amministrazioni. In tale ultimo caso ritiene che andrebbe chiarito, in particolare, se la gratuità del servizio per tutti gli utenti previsti dalla presente norma, invece che per il solo Ministero dell'interno come previsto a legislazione vigente, possa determinare un aggravio di oneri per tutte quelle banche dati per le quali è previsto invece il pagamento di un corrispettivo.

In merito all'articolo 48 ritiene che andrebbero forniti chiarimenti circa la mancata previsione in norma, rispetto alla legislazione vigente, contenuta nell'articolo 176, comma 16, del codice della strada, per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, del calcolo del pedaggio da corrispondere considerando la più lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. In particolare, ritiene che andrebbe chiarito se tale circostanza possa determinare una riduzione delle entrate da pedaggio per le società concessionarie. Sul punto sottolinea che andrebbero altresì fornite rassicurazioni che la sola previsione della fattispecie nell'atto convenzionale della concessione sia idonea a garantire che il calcolo del pedaggio in esame risulti chiaro e tassativo e non dia luogo a possibili contenziosi, tenuto conto della mancata previsione in norma.

In relazione all'articolo 63 che prevede il divieto di circolazione dei dispositivi di

micromobilità individuale al di fuori delle aree individuate dai comuni, pur se la relazione tecnica afferma che l'individuazione delle aree da parte dei comuni rientra nelle ordinarie competenze in materia di regolazione della circolazione, sembrerebbe che tale tipologia di attività assuma carattere straordinario, per la quale andrebbe confermata la sostenibilità a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 65, ritiene che andrebbe chiarito se l'adesione da parte dei comuni alla Piattaforma unica nazionale informatica dei contrassegni unici, essendo vincolante pena l'impossibilità di utilizzare i dispositivi di accertamento a distanza, sia a titolo oneroso e se per il relativo collegamento occorrano adeguamenti straordinari con relativo sostenimento di costi non previsti a legislazione vigente.

In merito all'articolo 67, pur alla luce delle delucidazioni fornite dalla relazione tecnica, osserva che la sostituzione per le competizioni atletiche e ciclistiche su strada del modulo autorizzatorio con quello comunicativo potrebbe portare ad un incremento delle predette competizioni, essendo più agevole l'effettuazione delle manifestazioni sportive. Di conseguenza, ritiene che andrebbe chiarito se tale possibile incremento possa determinare un incremento dei carichi di lavoro per le attività di ricezione delle comunicazioni, valutazione delle esigenze di sicurezza, eventuale imposizione di prescrizioni e controllo sul rispetto delle stesse, causando un maggior fabbisogno finanziario, umano e strumentale rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

Con riferimento agli articoli 86 e 87, tenuto conto che tali norme disciplinano nuove incombenze a carico delle pubbliche amministrazioni interessate, ritiene opportuno che siano fornite maggiori informazioni circa la possibilità di svolgere le attività di acquisizione, gestione e utilizzo del domicilio digitale, nonché le attività ministeriali di definizione tecnica e regolatoria riguardanti la circolazione dei veicoli a guida automatizzata, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 100, come già sottolineato in relazione agli articoli 86 e 87, tenuto conto che la disposizione disciplina nuove incombenze a carico delle pubbliche amministrazioni interessate, ritiene opportuno che siano fornite maggiori informazioni circa la possibilità di svolgere le attività di acquisizione, gestione e utilizzo del domicilio digitale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Con riferimento agli articoli da 101 a 111, tenuto conto che alcune disposizioni richiamano obblighi unionali e internazionali, sia pur già vigenti, in particolare agli articoli 103, 104, 106, ritiene che andrebbe chiarito se tale normativa preveda in alcuni casi nuove forme di controllo non ancora implementate che necessitano di una apposita formazione da parte degli organi deputati a svolgere tali attività, specificando se tali eventuali attività formative del personale possano essere sostenute a valere sulle risorse previste a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 117 e all'elenco telematico tenuto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alimentato a cura dei costruttori dei veicoli per inserire le informazioni inerenti ai veicoli oggetto di adeguate misure correttive, tenuto conto che la norma sembra incrementare, rispetto alla legislazione vigente, il flusso informativo che alimenta il predetto elenco, ritiene utile confermare che tale aumento di dati possa comunque essere sostenuto senza ulteriori costi di adeguamento delle strutture informatiche e di impiego di risorse umane da assegnare alle relative attività.

In relazione agli articoli da 121 a 128, pur alla luce delle delucidazioni fornite dalla relazione tecnica, rileva che il riordino del sistema sanzionatorio comporta non solo in parte un incremento delle sanzioni amministrative, come evidenziato dalla relazione tecnica, ma anche una riduzione del numero delle attuali fasce sanzionato-

rie, passando da 82 fasce a 27, una rideterminazione della disciplina della violazione dei limiti di velocità, parametrando l'entità delle sanzioni al grado di offensività della condotta e prevedendo importi che aumentano proporzionalmente al superamento del limite di velocità, una riduzione delle sanzioni amministrative in presenza di specifiche circostanze che attenuano la gravità concreta della violazione ovvero valorizzano la tempestiva regolarizzazione della posizione del veicolo o del conducente. Ciò premesso, oltre al quadro dei dati disponibili, relativi alle sanzioni di competenza degli enti territoriali nel periodo 2019-2024, debitamente illustrato, ritiene che andrebbe fornita, sia pure in via sommaria, una rappresentazione del presumibile impatto finanziario del riordino del sistema sanzionatorio. Sottolinea che la relazione tecnica fonda la neutralità delle modifiche sul mantenimento del riparto dei proventi di cui all'articolo 148 e sugli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, elementi che attengono alla contabilizzazione delle entrate e non dimostrano, di per sé, l'assenza di effetti delle variazioni degli importi.

Per quanto riguarda l'articolo 136 che, rispetto alla legislazione vigente, introduce la notifica all'interessato della perdita totale del punteggio, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'entità delle comunicazioni che presumibilmente dovranno essere effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, evidenziando, per il passato, quante volte si sia verificata la perdita totale del punteggio, al fine di valutare la sostenibilità della misura a valere sulle risorse previste a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 138 osserva che tra le fonti di prova utilizzabili per l'accertamento delle violazioni del codice possono essere utilizzati anche i dispositivi elettronici i cui dati vengono acquisiti secondo procedure e metodologie di acquisizione forense. Inoltre, fa presente che si attribuisce valore probatorio ai dati rilevati da strumenti tecnici omologati e da soggetti qualificati. Ciò premesso, ritiene che andrebbe chiarito se per l'utilizzo dei predetti strumenti di accertamento delle violazioni di nuova generazione le amministrazioni interessate necessitino di appositi adeguamenti tecnologici, con oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 142 e la riduzione dei termini per la notifica del verbale in caso di accertamento da remoto e per la notifica all'obbligato in solido, ritiene che andrebbe confermato che le predette riduzioni non determinino un aggravio di attività da parte degli uffici preposti e siano compatibili con le risorse previste a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 147 e alla possibilità concessa al trasgressore di richiedere la rateazione della somma per cui è intimato il pagamento anche nella fase della riscossione coattiva, posto che si tratta di una disciplina non presente nel codice vigente, ritiene che andrebbe chiarito se tale facoltà possa determinare effetti sui saldi di finanza pubblica e, in particolare, in termini di fabbisogno qualora la rateizzazione possa interessare due esercizi finanziari.

Riguardo all'articolo 148, osserva che a legislazione vigente l'articolo 208, comma 4, del codice della strada, vincola soltanto una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti territoriali, destinandola a specifiche finalità, segnaletica, potenziamento delle attività di controllo e di accertamento e alle ulteriori finalità di sicurezza stradale indicate dalla disposizione, mentre la restante quota del 50 per cento è attualmente di libero utilizzo. Fa presente che, ai sensi del nuovo articolo 148, non ci sarà invece una quota libera ma tutti i proventi avranno finalità vincolata. Sottolinea che sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica all'articolo 121 nel 2024 gli enti territoriali avevano 740 milioni circa di proventi che costituivano entrate libere e che d'ora in avanti saranno vincolate. Ciò premesso, ritiene che andrebbe assicurato che non si determinino tensioni sulle altre spese finora finanziate attraverso tali entrate ovvero che si tratti di spese comprimibili.

In relazione all'articolo 152 relativo al procedimento di sospensione dell'esecuzione della sanzione accessoria, al fine di

escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ritiene che andrebbero forniti ulteriori elementi di delucidazione riguardo all'utilizzo dell'istituto della sospensione, in particolare illustrando gli effetti finanziari, discendenti da un ampio ricorso da parte dei ricorrenti a tale strumento cautelare, in termini di attività di valutazione dell'istanza, acquisizione del parere dell'organo accertatore ed eventuale adozione del provvedimento di sospensione.

Con riferimento all'articolo 158 ed alle misure cautelari di nuova introduzione per inottemperanza degli obblighi dei costruttori, degli importatori e dei distributori, ritiene che andrebbero chiariti i risvolti finanziari connessi ai provvedimenti cautelari adottati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti necessari a garantire la tutela della sicurezza della circolazione stradale, indicando i presumibili stanziamenti di bilancio deputati a tale finalità.

Relativamente al comma 10 dell'articolo 181, osserva che la norma consente l'istituzione presso il Ministero della salute di un tavolo di lavoro, integrabile con rappresentanti delle società scientifiche e di ulteriori organismi, finalizzato a promuovere un programma multicentrico di ricerca clinica e tossicologico-forense con il coinvolgimento di esperti e ricercatori di centri clinici e accademici. Fa presente che il testo non esclude la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti ai partecipanti, a differenza di quanto disposto per l'Osservatorio di cui all'articolo 290, comma 10, né prevede che il tavolo operi senza nuovi o maggiori oneri. Ritiene che andrebbero pertanto acquisiti elementi in merito alle modalità di funzionamento del tavolo e di finanziamento del programma di ricerca, che appare di per sé suscettibile di determinare oneri, al fine di verificarne la compatibilità con il vincolo di invarianza finanziaria posto dall'articolo 35, comma 9, della legge n. 177 del 2024; fa presente che andrebbe altresì valutata l'opportunità di integrare la disposizione con una espressa clausola di invarianza e di esclusione dei compensi. In merito al comma 11, che consente lo svolgimento delle funzioni delle commissioni mediche locali da parte di centri sanitari privati, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 35, comma 3, lettera *cc)*, della legge n. 177 del 2024, rappresenta che, a legislazione vigente, i diritti dovuti per le visite delle commissioni mediche locali sono determinati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare l'integrale copertura delle spese di funzionamento delle commissioni. Sottolinea che tali diritti sono versati alle aziende sanitarie competenti e sono destinati per il novanta per cento ai compensi dei componenti e per il restante dieci per cento alle spese di funzionamento. Ne consegue che l'eventuale trasferimento di quote di attività a centri sanitari privati dovrebbe determinare una riduzione sia delle entrate delle aziende sanitarie sia della corrispondente spesa per compensi, mentre potrebbero residuare a carico delle aziende costi di funzionamento non proporzionali al volume delle visite. Ritiene che andrebbe pertanto chiarito se dall'attuazione della disposizione possano derivare, per le aziende sanitarie, oneri di funzionamento delle commissioni pubbliche non più coperti dai relativi diritti. Rileva che andrebbe inoltre confermato che le attività di controllo del Ministero della salute sui centri privati, previste dal criterio di delega, possano essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come richiesto dall'articolo 35, comma 9, della citata legge n. 177 del 2024.

Relativamente all'articolo 187, rileva che la durata della validità dei titoli, rinviata all'Allegato V.3, risulta modificata rispetto alla disciplina vigente: per le patenti delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE la validità decennale è mantenuta fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anziché del cinquantesimo, con un conseguente dimezzamento delle conferme di validità per i titolari di età compresa tra i cinquanta e i sessantacinque anni. Considerato che ciascuna conferma di validità comporta il versamento dei diritti di motorizzazione e dell'imposta di bollo e che la

relazione tecnica qualifica la disposizione come in linea di continuità con l'assetto vigente, fa presente che andrebbero forniti elementi sulla platea interessata e sui conseguenti effetti di minor gettito, tenendo conto della gradualità derivante dalla salvezza dei titoli già rilasciati prevista dall'articolo 290, comma 1, e degli eventuali minori oneri connessi alla riduzione delle operazioni, e andrebbe chiarito se tali effetti siano già scontati nelle previsioni tendenziali in ragione dell'obbligo di recepimento della direttiva 2025/2205.

Con riferimento all'articolo 188, comma 2, che affida al competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il riconoscimento dei centri di istruzione automobilistica costituiti dai consorzi di autoscuole, osserva che la disposizione riproduce il testo dell'articolo 123, comma 7, del codice vigente, ma che tale funzione risulta conferita alle province dalla disciplina sul decentramento amministrativo. Considerato che la relazione tecnica fonda la neutralità della disposizione sulla circostanza che il riconoscimento sia effettuato dai competenti uffici del Ministero con le risorse disponibili, fa presente che andrebbe chiarito se la norma intenda modificare l'attuale riparto delle competenze e, in tal caso, quali effetti organizzativi e finanziari ne derivino per il Ministero e per le province.

Riguardo all'articolo 200, comma 11, rileva che il decreto ministeriale ivi previsto è chiamato a individuare le categorie di veicoli per le quali è obbligatoria l'installazione di sistemi idonei a ridurre o eliminare gli angoli ciechi, nonché le modalità e i termini di adeguamento dei veicoli già immatricolati. Considerato che la relazione tecnica non considera tale profilo e che l'obbligo di adeguamento potrebbe riguardare anche veicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche, ritiene che andrebbero acquisiti elementi in merito alle categorie di veicoli che si intende assoggettare all'obbligo e agli eventuali oneri di adeguamento a carico delle amministrazioni pubbliche, al fine di verificarne la sostenibilità nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come richiesto dall'articolo 35, comma 9, della legge n. 177 del 2024, anche tenuto conto che, per i veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3, la normativa unionale già prescrive sistemi di rilevamento di pedoni e ciclisti situati in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede, con divieto di immatricolazione dei veicoli nuovi non conformi a decorrere dal 7 luglio 2024. Fa presente che andrebbe pertanto chiarito in quale misura le prescrizioni del decreto siano ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa unionale e quali veicoli delle amministrazioni pubbliche ne sarebbero interessati.

Relativamente all'articolo 210, comma 1, lettera *d)*, osserva che la disposizione, che la relazione illustrativa annovera tra le previsioni qualificanti del Titolo VI e che non trova corrispondenza nell'elencazione delle macchine operatrici recata dall'articolo 58, comma 2, del codice vigente, riconduce tra le macchine operatrici veicoli che, per massa e caratteristiche tecniche, corrispondono alla categoria internazionale N2 e che a legislazione vigente risultano immatricolati quali autoveicoli e iscritti al Pubblico registro automobilistico. Considerato che le macchine operatrici sono registrate esclusivamente nell'Archivio nazionale dei veicoli, come precisa la stessa relazione tecnica con riferimento all'articolo 220, e non sono pertanto soggette alle formalità presso il Pubblico registro automobilistico cui è collegata l'imposta provinciale di trascrizione, e che la riclassificazione appare suscettibile di incidere anche sull'applicazione della tassa automobilistica, il cui presupposto è collegato dalla normativa statale all'iscrizione nei pubblici registri, fa presente che andrebbe chiarito se dalla disposizione possano derivare minori entrate per le province e per le regioni, nonché per l'Automobile Club d'Italia, anche con riferimento ai veicoli già in circolazione, e, in caso affermativo, andrebbero forniti i relativi elementi di quantificazione e le modalità di compensazione, tenuto conto del vincolo di invarianza finanziaria posto dall'articolo 35, comma 9, della legge n. 177 del 2024. Rileva che andrebbero altresì acquisiti elementi sulla titolarità dei

veicoli interessati, al fine di valutare gli eventuali risparmi per le amministrazioni pubbliche proprietarie.

Per quanto attiene alla formulazione delle disposizioni, fa presente che andrebbe valutata l'opportunità di riferire la clausola di cui all'articolo 198, comma 11, secondo periodo, alle misure di ripristino della conformità previste dal comma 10, cui fa riferimento la relazione tecnica, anziché al solo primo periodo del comma 11, relativo alla decorrenza del termine, nonché di correggere i rinvii all'articolo 197, comma 5, contenuto nell'articolo 204, comma 2, e all'articolo 205, comma 2, contenuto nell'articolo 207, comma 1, che si riferiscono a commi non presenti nel testo.

Rileva che l'articolo 219 appare volto a riprodurre la disciplina vigente, che ricomprende tra i materiali assimilati quelli derivanti dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani, dallo spurgo dei pozzi neri, dal ciclo produttivo delle imprese forestali e dall'industria siderurgica, ma la riformula con riferimento ai veicoli impiegati in tali attività, con espressioni che appaiono non del tutto coerenti: « veicoli derivanti dalla raccolta e compattazione di rifiuti solidi urbani », « veicoli dell'industria siderurgica, compresi i *coils* ». Considerato che dall'appartenenza alla categoria dei mezzi d'opera dipende l'obbligo di corrispondere l'indennizzo d'usura, ritiene che andrebbe confermato che la riformulazione non modifichi la platea dei veicoli tenuti al relativo versamento.

In merito all'articolo 230, comma 5, e all'Allegato VI.2, osserva preliminarmente che, a legislazione vigente, il prezzo di vendita delle targhe, comprensivo del costo di produzione e della quota di maggiorazione, è determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e che gli importi attualmente applicati, fissati dal decreto ministeriale 6 novembre 2015, coincidono con quelli riportati nella Tabella 1 dell'Allegato VI.2. Sottolinea che la trasposizione dei prezzi in un Allegato del codice, privo di un meccanismo di aggiornamento, pone un problema di coordinamento con l'articolo 289, comma 2, che conserva validità ed efficacia ai provvedimenti attuativi adottati ai sensi del codice vigente e ne consente la modifica con le medesime modalità: fa presente che andrebbe pertanto chiarito con quale atto potranno essere aggiornati i prezzi fissati nell'Allegato. Rileva che andrebbe altresì chiarito come si intenda assicurare nel tempo la copertura dei costi di produzione delle targhe, al fine di escludere che eventuali maggiori costi gravino sul bilancio dello Stato o determinino una compressione della quota di maggiorazione, e andrebbe valutata l'opportunità di rinviare la determinazione e l'aggiornamento dei prezzi a un decreto ministeriale, adottato sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, in continuità con la disciplina vigente. Segnala, inoltre, che la Tabella 1 riporta il solo prezzo finale, senza distinguere il costo di produzione dalla quota di maggiorazione da destinare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: ritiene che andrebbe pertanto precisato l'importo di tale quota per ciascuna tipologia di targa, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 291, commi 4 e 5. Sottolinea che tali disposizioni prevedono rispettivamente che i proventi delle maggiorazioni previste dall'articolo 230, comma 5, destinati alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono utilizzati per il mantenimento e il potenziamento dei servizi di motorizzazione, delle relative strutture ed infrastrutture e per compensi al personale ivi impiegato e che i proventi derivanti dai contributi di cui all'articolo 230, comma 8, recante la disciplina della nuova immatricolazione di veicoli di interesse storico, concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Con riferimento alle targhe personalizzate, secondo quanto previsto all'articolo 230, comma 3, osserva preliminarmente che, diversamente da quanto indicato dalla relazione illustrativa, il codice vigente già consente all'intestatario della carta di circolazione di richiedere una specifica combinazione alfanumerica, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1. Fa presente che a tale facoltà dà attua-

zione, a decorrere dal 1° marzo 2027, il disegno di legge di bilancio per l'anno 2027, che fissa i corrispettivi a carico dei richiedenti, a regime, in 5.000 euro per le persone giuridiche, le società e le imprese e in 500 euro per le persone fisiche, oltre al costo di produzione e alla quota di maggiorazione destinata al Ministero, e destina le maggiori entrate a un fondo per la manutenzione delle strade dei comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti. Ritiene che andrebbe pertanto chiarito il coordinamento tra le due discipline, considerato che, dalla data di acquisto di efficacia del codice, l'applicazione dei diversi importi e della diversa destinazione previsti dall'articolo 230 e dall'Allegato VI.2 appare suscettibile di ridurre le risorse del predetto fondo. Rileva inoltre che l'articolo 230, comma 5, destina al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'intero ulteriore corrispettivo per gli oneri di personalizzazione, mentre la Tabella 2 dell'Allegato VI.2, accanto al prezzo di vendita di 500 euro per gli autoveicoli e di 300 euro per i motoveicoli, indica una quota di maggiorazione di competenza del medesimo Ministero pari al 20 per cento del prezzo, senza precisare se tale quota sia ricompresa nel prezzo, come avviene per le targhe ordinarie, ovvero si aggiunga a esso. Ritiene che andrebbe pertanto chiarito se il corrispettivo di personalizzazione si aggiunga al prezzo ordinario della targa, a quale soggetto spetti la quota non destinata al Ministero e se essa sia idonea a coprire i costi di produzione delle targhe personalizzate e delle verifiche sul sistema informativo volte a escludere la duplicazione delle sigle. Non ha nulla da osservare, invece, in ordine all'assenza di effetti di maggiore entrata ascritti alla disposizione, in linea con un criterio prudenziale; per la destinazione delle relative somme si rinvia a quanto osservato con riferimento all'articolo 291.

Relativamente all'articolo 235, comma 6, osserva che esso sembra delimitare l'ambito delle revisioni affidabili ai centri di controllo privati, escludendo i soli veicoli adibiti al trasporto di persone con oltre sedici posti escluso il conducente, mentre a legislazione vigente i veicoli non esclusi dalla possibilità di effettuare le revisioni da parte di centri privati sono quelli capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente e, oltre le 3,5 t, i soli veicoli destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata. Considerato che la relazione tecnica non dà conto di tale differenza e che le tariffe delle revisioni svolte dagli uffici del Ministero costituiscono entrate del bilancio dello Stato, ritiene che andrebbe chiarito se l'ampliamento dell'ambito delle revisioni effettuabili dai centri privati, la cui concreta portata dipende dai decreti attuativi, sia suscettibile di ridurre le operazioni svolte dagli uffici e le relative entrate, al netto dei corrispondenti minori costi, fornendo i relativi elementi di valutazione.

Per quanto attiene alla formulazione delle disposizioni, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di modificare i rinvii contenuti nell'articolo 225, comma 2, alle definizioni di carta di circolazione e di certificato di idoneità tecnica alla circolazione, che si trovano nell'articolo 6, e non nell'articolo 4, dell'Allegato I.1, e nell'articolo 235, comma 12, ai centri di controllo privati « di cui al comma 3 », che disciplina invece i locali dedicati alle revisioni, nonché di chiarire il riferimento, nell'articolo 235, comma 7, ai controlli a campione sui veicoli sottoposti a revisione « presso i predetti Uffici », in luogo dei veicoli revisionati dai centri privati sottoposti a vigilanza.

Relativamente all'articolo 246, rileva che la relazione tecnica ne illustra un contenuto, la cancellazione d'ufficio dei veicoli per mancato pagamento della tassa automobilistica per almeno tre anni consecutivi, che non trova riscontro nel testo dell'articolo, il quale disciplina esclusivamente le ipotesi di demolizione, di esportazione e di iscrizione nell'Elenco nazionale dei veicoli d'epoca. Considerato che tale procedura è attualmente disciplinata dall'articolo 96 del codice vigente, che la stessa tabella di raffronto allegata allo schema pone in corrispondenza dell'articolo 246, che l'articolo 292 abroga, dalla data in cui il codice acquista efficacia, l'intero decreto legislativo n. 285 del 1992 e che lo schema

continua a richiamare l'istituto della cancellazione d'ufficio nelle definizioni di cui all'Allegato I.1, ritiene che andrebbe chiarito se la mancata riproduzione della procedura sia intenzionale ovvero derivi da un difetto di coordinamento del testo. Nella prima ipotesi fa presente che andrebbero valutati gli effetti sull'attività di gestione e di riscossione della tassa automobilistica da parte delle regioni e dei soggetti incaricati della riscossione, per i quali la cancellazione d'ufficio costituisce uno strumento di definizione delle posizioni relative a veicoli per i quali il tributo non è più versato; nella seconda, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di integrare il testo in coerenza con quanto descritto dalla relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 246, comma 6, segnala un'incongruenza tra lo schema in esame e la normativa vigente, con potenziali effetti sulla riscossione dei crediti. La disposizione prevede che il fermo amministrativo non impedisca la radiazione dei veicoli da rottamare se il proprietario presenta opposizione entro 60 giorni dall'attestazione di inutilizzabilità di cui all'articolo 3 della legge n. 14 del 2026. Tuttavia, rileva che la legislazione vigente stabilisce la condizione opposta: la demolizione e la cancellazione del veicolo avvengono se il proprietario non si oppone entro il termine. Inoltre, fa presente che l'articolo 3 della legge n. 14 del 2026 disciplina il rilascio dell'attestazione da parte della polizia locale o dell'ente proprietario della strada, senza prevedere un'opposizione del proprietario. Il testo dello schema sembra quindi invertire la condizione prevista dalla norma vigente. La relazione tecnica, rinviando alla disciplina attuale, non considera questo mutamento. Poiché il fermo amministrativo garantisce la riscossione coattiva dei crediti, occorrerebbe chiarire il coordinamento tra le disposizioni, al fine di escludere che la radiazione dei veicoli fermati comprometta il recupero dei crediti con effetti finanziari non considerati dalla relazione tecnica.

Per quanto attiene alla formulazione delle disposizioni, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di verificare i rinvii contenuti nell'articolo 238, comma 1, all'articolo 235, comma 1, relativo alle revisioni, anziché all'articolo 237, comma 1; nell'articolo 249, comma 2, alle targhe speciali « di cui al comma », privo dell'indicazione del numero; nell'articolo 251, comma 9, secondo periodo, ai commi 6 e 8, relativi al deterioramento, anziché ai commi 5 e 7, relativi allo smarrimento e alla sottrazione; nell'articolo 252, comma 1, secondo periodo, al comma 1, che non reca la classificazione delle merci pericolose; nonché nell'articolo 240, comma 2, all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, che riguarda le sole reti associative nazionali.

Con riferimento all'articolo 262, comma 4, osserva che il secondo periodo pone a carico dei proprietari e degli utenti dei canali artificiali gli oneri di manutenzione e rifacimento dei manufatti stradali esistenti sopra i canali, « a meno che ne provino la preesistenza alla realizzazione della strada ovvero non abbiano titolo o possesso in contrario », mentre l'articolo 33, comma 2, del codice vigente esclude tali oneri ove i medesimi soggetti « abbiano titolo o possesso in contrario ». Sottolinea che nella formulazione dello schema l'esonero risulterebbe quindi applicabile proprio ai soggetti privi di un titolo contrario, con il conseguente trasferimento dei relativi oneri a carico degli enti proprietari delle strade, diversamente da quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo cui tali oneri restano a carico dei proprietari, degli utenti e dei titolari delle relative concessioni. Osserva inoltre che il terzo periodo del medesimo comma consente l'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese ai soggetti obbligati, per le sole finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, senza richiamare quelle del comma 4, il che potrebbe incidere sul recupero delle spese sostenute dall'ente proprietario in caso di inadempienza dei proprietari e degli utenti dei canali. Andrebbe pertanto confermata la neutralità finanziaria della disposizione.

Con riferimento all'articolo 266, comma 6, osserva che, per le strade di pertinenza degli enti locali, le occupazioni senza titolo sono già assoggettate al canone patrimo-

niale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che prevede per le occupazioni abusive un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento. Ritiene che andrebbe pertanto chiarito il coordinamento tra le due discipline, al fine di escludere che la nuova previsione determini sovrapposizioni o una riduzione delle somme dovute a legislazione vigente.

In merito all'articolo 274, comma 3, osserva che la disposizione modifica la disciplina vigente dell'indennizzo forfettario dovuto per i trasporti eccezionali su percorsi ripetitivi, i cui proventi, a legislazione vigente, affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati agli enti proprietari delle strade e sono corrisposti contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata. Fa presente che lo schema prevede, invece, che i proventi siano versati direttamente agli enti proprietari o gestori della rete stradale interessata e che l'indennizzo sia corrisposto in un'unica soluzione contestualmente al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione. Rileva che la tabella di raffronto allegata allo schema qualifica la disposizione come una riformulazione che introduce un vincolo di destinazione dei proventi agli interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento e di consolidamento statico delle opere d'arte stradali. Considerato che la relazione tecnica non dà conto delle modifiche, ritiene che andrebbe chiarito se il venir meno del transito dei proventi per il bilancio dello Stato sia finanziariamente neutrale, fornendo un raccordo tra le entrate attualmente iscritte nel bilancio dello Stato e le corrispondenti assegnazioni agli enti proprietari. Fa presente che andrebbe altresì chiarito se l'attribuzione diretta dei proventi anche ai gestori della rete, tra i quali rientrano le società concessionarie autostradali, ove esterne al perimetro delle pubbliche amministrazioni, possa determinare effetti negativi in termini di indebitamento netto.

Relativamente all'articolo 276, rileva che il comma 2 disciplina l'indennizzo d'usura dovuto per i mezzi d'opera eccedenti i limiti di massa, pari alla tassa di possesso, ma non ne specifica la destinazione. Sottolinea che il comma 3 rinvia al regolamento le regole di assegnazione agli enti proprietari delle strade, limitandole però ai soli veicoli eccezionali di cui al comma 1. Considerato che, a legislazione vigente, l'indennizzo dovuto per i mezzi d'opera affluisce al bilancio dello Stato per essere ripartito tra gli enti proprietari delle strade e che tale disciplina è abrogata dall'articolo 292, fa presente che andrebbe chiarito, anche tenuto conto della salvezza dei provvedimenti attuativi prevista dall'articolo 289, comma 2, se il relativo gettito continui ad affluire al bilancio dello Stato e secondo quali modalità sia ripartito tra gli enti proprietari, valutando l'opportunità di estendere espressamente anche all'indennizzo di cui al comma 2 la disciplina di assegnazione di cui al comma 3.

Rileva inoltre che il comma 2 riferisce l'obbligo di corrispondere l'indennizzo d'usura ai soli mezzi d'opera eccedenti i limiti massimi di massa, ai fini della circolazione senza l'autorizzazione di cui all'articolo 275, mentre a legislazione vigente esso è dovuto da tutti i mezzi d'opera ai fini della circolazione. Considerato che la relazione tecnica afferma la continuità con la disciplina vigente, ritiene che andrebbe chiarito se la diversa formulazione restringa la platea dei soggetti tenuti al pagamento e, in caso affermativo, andrebbero quantificati i possibili effetti di minor gettito, anche con riferimento all'integrazione dovuta per la circolazione in autostrada; per i profili connessi alla nozione di mezzo d'opera si rinvia a quanto osservato con riferimento all'articolo 219.

Per quanto attiene alla formulazione delle disposizioni, fa presente che andrebbe valutata l'opportunità di verificare il rinvio dell'articolo 265, comma 2, all'articolo 18, comma 1, lettera *i)*, relativa ai mezzi pubblicitari, anziché alla lettera *l)*, nonché il rinvio dell'articolo 266, comma 4, alla « somma di cui al comma 4 », da riferire al comma 3; i rinvii degli articoli 270 e 271 al disciplinare tecnico « di cui all'articolo 28, comma 7, lettera *b)* » e « di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *b)* », che non recano

tale disciplinare, previsto invece dall'articolo 28, comma 8.

Relativamente agli articoli 278 e 279, rileva che le sanzioni amministrative pecuniarie relative al servizio di noleggio con conducente e al servizio taxi, che, come le altre sanzioni previste dal Titolo VIII, sono disciplinate direttamente nell'articolato, presentano minimi edittali inferiori a quelli vigenti in tutte le fattispecie considerate, a fronte di massimi edittali in parte superiori, in particolare per le violazioni commesse dal titolare della licenza taxi successivamente alla terza. Considerato che il pagamento in misura ridotta è commisurato al minimo edittale, rileva che la riduzione appare suscettibile di determinare minori entrate per lo Stato e per gli enti locali destinatari dei relativi proventi, che la relazione tecnica non considera, con riferimento alle violazioni commesse dai titolari dell'autorizzazione o della licenza, posto che per l'esercizio del servizio in assenza del titolo, cui consegue la confisca del veicolo, il pagamento in misura ridotta non è ammesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, dello schema di decreto. In proposito, pur prendendo atto che la relazione tecnica riferita al riordino complessivo del sistema sanzionatorio richiama esigenze di arrotondamento dei minimi e dei massimi edittali, ritiene che andrebbero forniti elementi idonei a confermare la trascurabilità di tali effetti, sulla base dei dati relativi al numero delle violazioni accertate e alle relative modalità di definizione. Osserva inoltre che le altre sanzioni pecuniarie previste dal Titolo VIII presentano importi superiori a quelli vigenti, mentre l'articolo 288, comma 2, introduce specifiche sanzioni per la violazione dell'obbligo di acquisire l'immagine fotografica al termine del noleggio dei monopattini elettrici, che, secondo la relazione illustrativa, rendono effettivo un obbligo già previsto dalla legislazione vigente, ma privo di una specifica conseguenza sanzionatoria. Trattandosi di eventuali maggiori entrate, non considerate dalla relazione tecnica, non formula osservazioni; ritiene comunque opportuno che gli elementi richiesti con riferimento agli articoli 278 e 279 siano forniti nel quadro degli effetti complessivi delle variazioni degli importi sanzionatori del Titolo VIII.

Per quanto attiene alla formulazione delle disposizioni, segnala che l'articolo 144, comma 3, lettera *b)*, dello schema richiama, ai fini del pagamento in misura ridotta pari a un terzo del massimo, l'articolo 282, comma 3, che non esiste, constando l'articolo 282 di due soli commi: fa presente che andrebbe pertanto chiarita la disposizione cui il rinvio intende riferirsi.

Relativamente all'articolo 289, comma 2, osserva che la clausola di continuità riguarda i provvedimenti attuativi adottati ai sensi del decreto legislativo n. 285 del 1992 e non anche quelli adottati sulla base di altre fonti, tra cui rientrano atti che determinano entrate rilevanti ai fini della neutralità finanziaria affermata dalla relazione tecnica. In particolare, ritiene da verificare la riconducibilità alla clausola dei decreti che fissano gli importi dei diritti per le operazioni di motorizzazione, adottati sulla base della legge n. 870 del 1986 e di altre disposizioni di legge diverse dal codice, che modificano o integrano la tabella 3 della medesima legge, abrogata dall'articolo 292 insieme alle disposizioni sull'aggiornamento, mentre la disciplina contenuta nel regolamento di esecuzione e di attuazione è destinata a essere coordinata con il codice o integralmente sostituita ai sensi del comma 1: si tratta, in particolare, della tabella VII.1, relativa ai diritti per nulla osta, approvazioni e omologazioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e del relativo meccanismo di aggiornamento biennale di cui all'articolo 405 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, nonché dei diritti dovuti per le visite delle commissioni mediche locali, la cui misura, ai sensi dell'articolo 330, comma 17, del medesimo decreto, deve assicurare l'integrale copertura delle spese di funzionamento delle commissioni. Ritiene che andrebbe pertanto confermato che, dalla data di acquisto di efficacia del codice, sarà assicurata la continuità delle tariffe vigenti e dei relativi criteri di determinazione e di aggiornamento, rinviando, per i profili specifici, a

quanto osservato in merito agli articoli 181 e 291.

Segnala inoltre che l'articolo 292, comma 1, lettera *f)*, abroga integralmente il decreto legislativo n. 59 del 2011, il cui articolo 22, comma 4, provvede alla copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni sul modello di patente di guida, compresi gli elementi di sicurezza aggiuntivi e il supporto di memorizzazione – microchip –, mediante corrispondente revisione delle tariffe per le operazioni di motorizzazione di cui al punto 1 della tabella 3 della legge n. 870 del 1986, anch'essa abrogata. Fa presente che l'articolo 1 dell'Allegato V.1, che riprende il contenuto dei commi da 1 a 3 del predetto articolo 22, non reca un'analoga clausola di revisione delle tariffe per coprire nuovi o maggiori oneri. Ritiene che andrebbe pertanto chiarito con quali modalità sarebbero fronteggiati gli eventuali oneri derivanti dall'introduzione di elementi di sicurezza aggiuntivi o del supporto di memorizzazione, anche alla luce della disciplina dei diritti di cui agli articoli 15 e 291.

Per quanto attiene alla formulazione delle disposizioni, segnala che l'articolo 290, commi da 3 a 5, richiama, ai fini della deroga, l'articolo 3, comma 2, punto 2.2, dell'Allegato V.5, il cui comma 2 è invece articolato in lettere, e, ai fini della qualifica iniziale, l'articolo 4, punto 3, del medesimo Allegato, che non contiene un articolo 4, essendo la qualifica iniziale disciplinata dall'articolo 5.

Per quanto concerne l'articolo 291, premette che l'articolo in esame, in assenza nello schema di una specifica norma di copertura finanziaria e di una clausola generale di invarianza, assume rilievo per la valutazione dell'intero provvedimento, in quanto disciplina le entrate su cui la relazione tecnica fonda, per numerose disposizioni, l'assenza di effetti onerosi, ossia i diritti e le tariffe vigenti per le operazioni di motorizzazione. In proposito, non formula osservazioni in merito ai commi 5 e 8, che confermano la destinazione di entrate secondo la disciplina vigente, mentre formula le seguenti considerazioni sugli altri commi.

Con riferimento al comma 2, osserva preliminarmente che, a legislazione vigente, i diritti per le operazioni di motorizzazione si articolano su due livelli: gli importi dovuti per ciascuna operazione, ovunque effettuata, recati dalla tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, come da ultimo rideterminati dai decreti ministeriali 12 aprile 2007 e 5 ottobre 2015, e aggiornabili ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge e dell'articolo 228, comma 1, del codice vigente; gli ulteriori importi dovuti, ai sensi dell'articolo 19 della stessa legge, per le operazioni effettuate, su richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte, a titolo di compenso per il personale incaricato, pari a 350 o 175 euro per giornata, e di rimborso delle spese di trasferta. Lo schema, all'articolo 292, comma 1, lettera *a)*, abroga la tabella 3 e gli articoli 18 e 19 della legge n. 870 del 1986, oltre all'intero codice vigente. Fa presente che l'articolo 15, comma 2, riproduce quasi testualmente l'articolo 19, comma 1, e rinvia al regolamento di cui all'articolo 289 la definizione degli importi dovuti dai soggetti interessati e degli importi da corrispondere al personale incaricato dello svolgimento delle operazioni di cui agli articoli 4 e 5 dell'Allegato I.2, Capo III, ossia, secondo la lettera della disposizione, dei soli compensi e rimborsi relativi alle operazioni effettuate presso le sedi dei richiedenti. Sottolinea che nessuna disposizione dello schema corrisponde invece alla tabella 3, all'articolo 18 e all'articolo 228, comma 1: l'Allegato I.2, Capo II, articolo 3, cui rinviano il comma in esame e l'articolo 15, si limita a elencare le operazioni, senza indicarne gli importi, e lo schema non prevede alcun meccanismo di aggiornamento dei diritti. La stessa tabella di raffronto non pone l'articolo 18 in corrispondenza di alcuna disposizione del nuovo codice. Sottolinea che depongono nel senso di un'attribuzione al regolamento anche della determinazione dei diritti ordinari l'articolo 15, comma 6, che applica la maggiorazione per le operazioni richieste con carattere d'urgenza agli importi di tutte le operazioni elencate nel-

l'articolo 3 dell'Allegato I.2, come determinati ai sensi del comma 2, la relazione tecnica, secondo la quale gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per le connesse attività di controllo, ispezione e vigilanza, nonché i compensi e i rimborsi spettanti al personale impiegato nelle relative operazioni saranno determinati con il regolamento di cui all'articolo 289, e la tabella di raffronto, che fa riferimento al rinvio al regolamento attuativo per la definizione degli importi dovuti e delle somme da corrispondere al medesimo personale. Ritiene che andrebbe pertanto confermato, valutando l'opportunità di esplicitarlo nel testo, che il regolamento determina gli importi di tutti i diritti per le operazioni di motorizzazione, e non soltanto quelli dovuti per le operazioni effettuate presso le sedi dei richiedenti, e che ne disciplina l'aggiornamento periodico. Considerato inoltre che gli importi vigenti sono stati fissati con decreti ministeriali adottati sulla base dell'articolo 18 della legge n. 870 del 1986 e di altre disposizioni di legge diverse dal codice della strada, che modificano o integrano la stessa tabella 3, sicché il loro fondamento viene meno con l'abrogazione della tabella e dell'articolo 18 e la loro riconducibilità alla clausola di salvezza di cui all'articolo 289, comma 2, riferita ai provvedimenti adottati ai sensi del decreto legislativo n. 285 del 1992, appare dubbia, ritiene che andrebbe chiarito con quale atto e con quale decorrenza saranno determinati gli importi dei diritti, in modo da assicurare, dalla data di acquisto di efficacia del codice, la continuità del relativo gettito, che affluisce al capitolo 2163 dello stato di previsione dell'entrata ed è risultato pari a circa 399 milioni di euro nel 2025. Quanto ai compensi spettanti al personale per le operazioni svolte presso le sedi dei richiedenti, per i quali l'Allegato I.2, Capo III, articolo 4, individua le sole condizioni, senza indicarne gli importi, fa presente che andrebbe confermato che essi resteranno integralmente coperti dalle somme versate dai richiedenti, come previsto a legislazione vigente.

Sempre con riferimento al comma 2, rileva che, a legislazione vigente, la quota dei diritti riassegnabile allo stato di previsione del Ministero è determinata entro limiti percentuali degli introiti, pari, complessivamente, al 25 per cento ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 1090 del 1966, come sostituito dall'articolo 16 della legge n. 870 del 1986, e a un ulteriore 10 per cento ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del codice vigente. Rileva che il comma 2 elenca invece le finalità di spesa senza richiamare alcun limite quantitativo, ampliandole sensibilmente, come riconosciuto dalla stessa relazione illustrativa, mentre l'articolo 292 non abroga l'articolo 16 della legge n. 870 del 1986 e l'abrogazione del codice vigente fa venir meno l'ulteriore quota di cui all'articolo 228, comma 2. Ritiene che andrebbe pertanto chiarito se i limiti percentuali vigenti continuino ad applicarsi e, in caso contrario, se la disposizione consenta di riassegnare quote dei diritti superiori a quelle previste a legislazione vigente, nel qual caso ne deriverebbero maggiori spese, ovvero minori entrate nette per il bilancio dello Stato, rispetto agli andamenti tendenziali, che andrebbero quantificate e coperte. In proposito, rileva che, a fronte di un gettito del capitolo 2163 pari a circa 399 milioni di euro nel 2025, gli stanziamenti definitivi dei capitoli di spesa del Ministero destinati alle finalità previste dalla disciplina vigente sono risultati complessivamente pari a circa 33 milioni di euro: ritiene che andrebbe pertanto acquisito un prospetto di raccordo tra il gettito dei diritti, le quote stabilizzate nelle previsioni di bilancio e le somme riassegnate negli ultimi esercizi, al fine di valutare la portata dell'eliminazione dei limiti percentuali. Particolare attenzione merita la previsione che pone a carico dei diritti i costi di esercizio delle piattaforme realizzate con risorse del PNRR successivi alla conclusione dei relativi programmi, trattandosi di oneri di natura permanente.

Ritiene che andrebbe infine chiarito se nell'ambito applicativo del comma 2 rientri anche il maggior gettito derivante dagli incrementi tariffari disposti dal decreto ministeriale 5 ottobre 2015, che affluisce al

capitolo 2454, articolo 20, ed è attualmente riassegnabile al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la sola parte eccedente 17.686.000 euro annui, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 2 del 2013.

Andrebbe altresì precisato il coordinamento con tale disposizione, anche in relazione all'abrogazione del decreto legislativo n. 59 del 2011 prevista dall'articolo 292, comma 1, lettera *f)*, posto che il decreto legislativo n. 2 del 2013 è un decreto correttivo e integrativo del decreto legislativo n. 59 del 2011 ma l'articolo 11 citato non modifica il decreto n. 59 e quindi non è abrogato per effetto dell'abrogazione del citato decreto n. 59.

Relativamente ai commi 1 e 4, osserva che il comma 1 riproduce in parte l'articolo 19, comma 8, della legge n. 870 del 1986, elevando tuttavia, in termini nominali, il limite annuo delle somme utilizzabili per maggiorazioni del compenso incentivante da 24 miliardi di lire, pari a circa 12,4 milioni di euro, a 25 milioni di euro, e che la disposizione vigente risulta disapplicata, per il personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, a seguito della contrattazione collettiva. Fa presente che il comma 4, inoltre, include i compensi al personale tra le finalità cui sono destinati, secondo criteri di riparto fissati con decreto interministeriale, i proventi delle maggiorazioni sui prezzi delle targhe attribuiti alla competente Direzione generale, mentre l'articolo 101, comma 1, del codice vigente destina la quota di maggiorazione esclusivamente alle attività di cui all'articolo 208, comma 2, ripartendola annualmente nella misura del 20 per cento al Ministero e dell'80 per cento al Dipartimento per i trasporti terrestri. Osserva altresì che, mentre l'articolo 230, comma 5, destina al Ministero l'intera quota di maggiorazione, il comma 4 disciplina l'utilizzo dei soli proventi attribuiti alla competente Direzione generale, senza individuarne la misura: andrebbe pertanto chiarito se la maggiorazione sia attribuita per intero alla Direzione generale ovvero ripartita tra più strutture del Ministero, indicando in tal caso la misura e le finalità della quota restante. Rileva che andrebbe inoltre chiarito se le disposizioni dei commi 1 e 4 siano suscettibili di determinare maggiori spese per il trattamento accessorio del personale rispetto a quelle scontate nei tendenziali, fornendo i dati relativi alle somme erogate negli ultimi esercizi, nonché il rapporto delle stesse con la disciplina contrattuale e con il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, considerato che lo schema non reca alcuna deroga espressa a tale limite.

Con riferimento al comma 3, rileva che i diritti per i nulla osta, le approvazioni e le omologazioni ivi richiamati sono attualmente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui l'articolo 228, comma 3, del codice vigente ne destina gli importi, distinguendoli dai diritti e dagli oneri dovuti agli enti proprietari delle strade di cui al comma 5 del medesimo articolo, essendo fissati nella tabella VII.1 del regolamento di esecuzione e versati su conto corrente intestato al Ministero, e sono aggiornati ogni due anni in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo. Sottolinea che l'Allegato I.2, articolo 6, e il comma in esame li qualificano invece come diritti dovuti agli enti proprietari, pur destinandone le risorse anche a finalità proprie del Ministero, quali la vigilanza sul mercato dei veicoli e le attività del centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale. Ritiene che andrebbe pertanto chiarito il soggetto titolare di tali entrate, considerato che, ove le stesse fossero attribuite agli enti proprietari, ne deriverebbero minori entrate per il bilancio dello Stato, nonché confermato che il regolamento ne assicurerà l'aggiornamento periodico.

Relativamente al comma 6, segnala che il rinvio all'articolo 235, comma 13, che riguarda le tariffe per le operazioni di revisione, anziché al comma 14, relativo alle tariffe inerenti alle attività ispettive sui centri di controllo, potrebbe estendere alle tariffe di revisione la destinazione di cui al comma 1, compreso il finanziamento del compenso incentivante: fa presente che andrebbe pertanto chiarita la portata del rinvio.

Con riferimento al comma 7, osserva che esso riproduce le quote di destinazione previste dall'articolo 208, comma 2, del codice vigente, che complessivamente ammontano al 107,5 per cento, per cui ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di un intervento che riconduca al 100 per cento il riparto delle quote.

Inoltre, fa presente che non è riprodotto l'articolo 208, comma 3, in base al quale le quote dei proventi da destinare alle singole finalità sono determinate annualmente con decreto interministeriale e le variazioni di bilancio sono adottate nel rispetto di tali quote, né il comma 3-*bis*, che prevede la trasmissione al Parlamento di una relazione annuale sull'utilizzo dei proventi. Fa presente che andrebbe pertanto chiarito con quale meccanismo saranno determinate le somme da destinare alle finalità indicate, al fine di escludere che la disposizione possa essere intesa nel senso di una destinazione automatica dell'intero gettito, con conseguenti maggiori spese rispetto agli andamenti tendenziali. In proposito, rileva che, secondo l'ultima relazione trasmessa al Parlamento ai sensi dell'articolo 208, comma 3-*bis*, del codice vigente, le quote dei proventi riassegnate ai capitoli 1233 e 7333 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risultano « in misura comunque sempre inferiore a quanto stabilito dalla norma » e l'entità complessiva dei proventi spettanti allo Stato, che affluiscono ai capitoli di entrata del Ministero dell'economia e delle finanze, non è nota alla competente Direzione generale. Sottolinea che andrebbe altresì valutata l'opportunità di mantenere la relazione annuale al Parlamento, che dà conto dell'effettivo utilizzo delle quote.

Con riferimento al comma 9, osserva che esso destina al Fondo contro l'incidentalità notturna una quota pari al 20 per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna per tutti i reati di cui all'articolo 170, mentre l'articolo 186, comma 2-*octies*, del codice vigente, richiamato anche dall'articolo 187, comma 1-*quater*, limita tale destinazione alle condanne che hanno ritenuto sussistente l'aggravante della commissione del fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Evidenzia che ne deriva un ampliamento della quota delle ammende vincolata al Fondo, che la relazione tecnica non considera, limitandosi a richiamare la conferma della destinazione, e che appare suscettibile di determinare minori entrate per il bilancio dello Stato, ovvero maggiori spese ove le relative somme siano riassegnate al Fondo, rispetto agli andamenti tendenziali. Ritiene che andrebbero pertanto forniti i dati relativi alle ammende irrogate e riscosse per i reati in questione, distinguendo quelle relative a fatti commessi in orario notturno, nonché chiarito il raccordo con la procedura di versamento in un apposito capitolo di entrata e di riassegnazione al Fondo, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno, prevista dall'articolo 208, comma 2-*bis*, del codice vigente anche per la quota delle ammende e non riprodotta nello schema. Segnala inoltre che un'analoga previsione è recata dall'articolo 170.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 24 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 novembre 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene, in videocon-

ferenza, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 21.45.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029.

C. 3174-*bis* Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 23 novembre 2026.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ricorda, preliminarmente, che i deputati possono partecipare alla presente seduta in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Avverte, altresì, che per prassi la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Comunica, inoltre, che, con riferimento alle richieste di riesame delle valutazioni circa l'inammissibilità delle proposte emendative presentate, alla luce del nuovo esame svolto, ritiene che possano considerarsi ammissibili per materia le seguenti proposte emendative:

Tirelli 10.012; Molinari 11.030; Giovine 13.01; Rosato 38.010; Faraone 41.026; Torto 41.027; Pella 55.012; Rosato 56.015; Rosato 56.016; Faraone 56.019; Bonetti 56.020; gli identici emendamenti Torto 62.0131 e Pella 62.0132; Guerra 66.080; Schullian 67.03; gli identici emendamenti Cesa 69.143 e Ottaviani 69.144; Marianna Ricciardi 69.0222; Loizzo 69.0229; Sportiello 69.0231; Pagano 69.0232; Patriarca 75.031; Patriarca 75.035; Patriarca 75.036; Patriarca 75.037; Scarpa 77.49; Lazzarini 77.070; Cattoi 77.01; Trancassini 78.011; Cerreto 78.018; Comaroli 86.044; Donno 88.02; De Palma 103.040; Pella 107.060; Pella 112.030; Pella 112.031; Provenzano 119.027; Zinzi 125.045; Maiorano 125.050; Montemagni 129.023.

Comunica, altresì, che, a seguito del riesame, sono da ritenersi ammissibili per i profili di inidoneità o carenza della copertura finanziaria i seguenti emendamenti:

Simiani 5.11, in considerazione degli effetti finanziari complessivi derivanti dall'emendamento, che consentono di far fronte agli oneri dallo stesso recati;

Tirelli 5.64, nel presupposto che nella base di calcolo della relazione tecnica, ancorché non esplicitate, siano state considerate le unità immobiliari abitative locate a cooperative edilizie per la locazione o a enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II, del codice civile, purché sublocate a studenti universitari;

gli identici emendamenti Faraone 12.048 e Comaroli 12.054, che, ampliando l'elenco di cui all'allegato F del testo unico delle imposte sui redditi ed estendendo a *software* e a varie piattaforme la maggiorazione del costo di cui all'articolo 364, operano nell'ambito del limite di spesa disposto dall'articolo 12, comma 1, per il credito d'imposta previsto dalla medesima disposizione;

Lucaselli 14.02, nel presupposto che la copertura a valere sulla tabella A si intenda a decorrere dal 2029;

Toccalini 14.03, limitatamente ai commi 1, 2, lettera *a)*, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13;

Toccalini 14.0109 e 14.0110, nel presupposto che, a partire dal quarto anno, il gettito atteso dalla definizione agevolata consenta almeno di compensare gli effetti dei minori incassi sulla riscossione ordinaria;

Lucaselli 17.2, alla luce dei chiarimenti forniti dal proponente, nel presupposto che la ridefinizione della platea non

sia suscettibile di determinare effetti peggiorativi rispetto al testo dell'articolo 17 del disegno di legge di bilancio, sostituito dalla proposta in esame;

Candiani 17.7, nel presupposto che il gettito derivante dall'imposta sostitutiva prevista per l'assunzione del valore normale dei beni e dei diritti posseduti al 31 dicembre 2026, unitamente alla riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, sia idoneo a compensare, in ciascun anno, i minori incassi derivanti dalla riduzione della misura dell'acconto e dall'ampliamento delle ipotesi di differimento del versamento, rispetto agli effetti finanziari ascritti all'articolo 17 dalla relazione tecnica, nonché gli effetti delle ulteriori modifiche relative alla determinazione della base imponibile;

gli identici emendamenti Candiani 17.8 e Casasco 17.9, nel presupposto che le modifiche apportate alla disciplina dell'imposizione in uscita non riducano l'ammontare complessivo dell'imposta dovuta per ciascuna coorte annuale di trasferimenti, stimato dalla relazione tecnica in 6,74 milioni di euro, ma incidano esclusivamente sulla ripartizione temporale dei versamenti tra acconto e versamento al momento del realizzo, e che i conseguenti minori incassi nel periodo 2027-2031, valutati in circa 12,1 milioni di euro, siano compensati, in ciascuno degli anni interessati, dal gettito dell'imposta sostitutiva prevista per l'assunzione del valore normale dei beni e dei diritti posseduti al 31 dicembre 2026 – versata in cinque rate annuali e non rimborsabile né scomputabile – stimato in circa 23,1 milioni di euro nel periodo 2027-2031, pari a circa 4,63 milioni di euro annui, con effetti netti positivi in ciascun anno a decorrere dal 2027;

Lacarra 18.02, in quanto le risorse stanziate si intendono quale limite massimo di spesa e i relativi oneri risultano coperti;

gli identici emendamenti Peluffo 22.01, Milani 22.02 e Sergio Costa 22.03, nel presupposto che, anche tenuto conto degli effetti comportamentali connessi allo spostamento della domanda verso veicoli a minori emissioni, le maggiori entrate derivanti dalla riduzione delle percentuali di deducibilità dei veicoli con emissioni di anidride carbonica pari o superiori a 1 grammo per chilometro, che costituiscono la parte prevalente del parco veicoli aziendale, risultino in ciascun anno superiori alle minori entrate derivanti dall'incremento della percentuale di deducibilità dei veicoli a zero emissioni in uso promiscuo e dall'innalzamento dei limiti di costo fiscalmente rilevanti, determinando effetti netti positivi sui saldi di finanza pubblica in ciascun anno a decorrere dal 2027;

Pella 23.21, nel presupposto che quanto previsto non comporti una riduzione del gettito imputabile agli apparecchi interessati;

Rosato 23.05, nel presupposto che quanto disposto non determini, nel complesso, minori entrate;

Cesa 26.01, nel presupposto che dallo stesso non derivino minori entrate con effetti permanenti e che gli oneri che ne conseguono risultino coerenti, sotto il profilo temporale, con l'autorizzazione di spesa prevista;

Pella 36.05, che estende la facoltà di avvalersi del regime di ravvedimento speciale ai soggetti che non rinnovano l'adesione al concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027, nel presupposto che la platea dei soggetti potenzialmente interessati dall'estensione sia già ricompresa in quella considerata ai fini della quantificazione degli effetti finanziari riportata nella relazione tecnica al decreto legislativo n. 148 del 2026;

Toccalini 41.013, limitatamente ai commi 1, 2, 4 e 5, nel presupposto che, a partire dal terzo anno, il gettito atteso dalla definizione agevolata consenta almeno di compensare gli effetti dei minori incassi sulla riscossione ordinaria;

Toccalini 41.016 e 41.017, nel presupposto che, a partire dal quarto anno, il gettito atteso dalla definizione agevolata consenta almeno di compensare gli effetti dei minori incassi sulla riscossione ordinaria;

Barzotti 042.02, nel presupposto che i decreti attuativi di cui ai commi 6 e 10 individuino modalità idonee ad assicurare, rispettivamente, il rispetto del limite di spesa di cui al comma 7 e il riconoscimento delle prestazioni del Fondo per il diritto di autotutela nei limiti delle risorse di cui al comma 9;

Faraone 43.1, alla luce delle motivazioni addotte nel ricorso e di un più approfondito esame dei suoi effetti finanziari;

Cavandoli 45.018, alla luce delle motivazioni addotte nella richiesta di riesame, con particolare riferimento ai precedenti orientamenti interpretativi dell'Agenzia delle entrate, nel presupposto che la disposizione non comporti, anche con riferimento ai periodi pregressi, un ampliamento dell'ambito di applicazione dell'esclusione dalla base imponibile fiscale e contributiva;

Pella 47.20, limitatamente ai commi 10-*bis* e 10-*quater*, alla luce delle motivazioni allegate al ricorso;

gli identici emendamenti Maccanti 47.038, Pella 47.039 e Ghio 47.040, nel presupposto che gli interventi finalizzati al ripristino dell'equilibrio economico delle agenzie siano limitati alla rideterminazione delle tariffe;

Lupi 59.15 e Bonetti 59.16, nel presupposto che l'onere derivante dall'erogazione dei *voucher* sia compensato dai risparmi connessi alla rinuncia al congedo e dal maggior gettito tributario e contributivo riferito a tale rinuncia;

gli identici emendamenti Mauri 61.02, Torto 61.03 e Del Barba 61.04, alla luce delle motivazioni addotte nel ricorso e di un più approfondito esame dei relativi effetti finanziari;

Boscaini 62.0139, anche in considerazione della stringenza della condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle medesime attività delle associazioni beneficiarie, nel presupposto che la copertura, pari a 15 milioni di euro, abbia carattere permanente, in corrispondenza della decorrenza degli oneri;

Morgante 64.055, nel presupposto che l'autorizzazione di spesa consenta di far fronte anche agli effetti retroattivi derivanti dalla norma di interpretazione autentica recata dall'emendamento;

Orsini 66.84, alla luce della ridotta platea dei destinatari della disposizione;

Nisini 66.98 e Richetti 66.037, alla luce delle motivazioni allegate al ricorso;

Pella 66.072, alla luce delle motivazioni allegate al ricorso, che resta inammissibile per estraneità di materia;

Dell'Olio 67.08, alla luce delle motivazioni allegate al ricorso;

Mulè 69.113, limitatamente al primo periodo del capoverso 3-*bis*, che si limita a destinare una quota delle risorse già stanziate dall'articolo 69, comma 1, al potenziamento dell'assistenza psicologica in ambito onco-ematologico pediatrico;

Boschi 69.251, che istituisce un Fondo in favore dei malati fibromialgici, nel presupposto che il decreto attuativo preveda modalità di erogazione dei contributi idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2027;

Boschi 69.019, che prevede l'introduzione nei livelli essenziali di assistenza di tre distinti codici relativi alle prestazioni di farmacogenetica, nel presupposto che la definizione dei predetti codici e delle correlate prestazioni abbia esclusivamente funzione di riclassificazione delle prestazioni già garantite a legislazione vigente, senza ampliarne le condizioni di erogabilità;

Cannata 69.093, nel presupposto che l'onere previsto sia posto a carico della quota libera dell'incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard disposto dall'articolo 69;

Tirelli 69.0177, alla luce delle motivazioni allegate al ricorso;

Mulè 69.0.295, alla luce delle motivazioni allegate al ricorso;

Frassini 77.44, alla luce delle motivazioni allegate al ricorso;

Lazzarini 77.075, nel presupposto che la modulazione delle tariffe sia calibrata in modo da consentire l'equilibrio finanziario della gestione;

Simiani 77.077, alla luce delle motivazioni allegate al ricorso, che resta inammissibile per estraneità di materia;

De Luca 85.015, in considerazione della stringenza dei requisiti di accesso al beneficio riconosciuto, i cui oneri, valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, sono coperti a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, che risulta capiente anche per l'onere permanente;

Rizzetto 87.060, che affida all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la realizzazione della Tessera SINAC dell'animale da compagnia e dei passaporti per i movimenti non commerciali di cani, gatti e furetti, documenti rilasciati su richiesta del proprietario, nel presupposto che, per entrambi i documenti, i costi di realizzazione e di rilascio siano posti a carico dei soggetti richiedenti, che resta inammissibile per estraneità di materia;

Toccalini 103.028, che riduce il requisito di anzianità per l'ammissione allo scrutinio per viceprefetto, tenuto conto della valutazione di neutralità finanziaria espressa dalla relazione tecnica governativa riferita a una precedente modifica del medesimo requisito (articolo 8, comma 18, del decreto-legge n. 19 del 2024), in ragione dell'invarianza della dotazione organica e del numero delle promozioni;

Piccolotti 107.035, in quanto ai relativi oneri si provvede mediante l'innalzamento dell'aliquota della cosiddetta *Tobin tax* di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del provvedimento in esame;

Pella 107.060, che prevede un onere per gli anni 2027 e 2028, coperto a valere sul Fondo di cui all'articolo 137, comma 1;

Comaroli 119.9, nel presupposto che le risorse ivi previste abbiano carattere soltanto eventuale, essendo la dotazione del fondo alimentata esclusivamente dalle maggiori entrate tributarie eccedenti le previsioni di recupero dell'evasione fiscale indicate nel Documento programmatico di finanza pubblica, nei limiti del loro effettivo realizzo;

Morfino 124.16, che, modificando l'articolo 3, commi 2 e 9, del decreto-legge n. 95 del 2025, istituisce nel Fondo unico un'ulteriore sezione destinata alle province e alle città metropolitane, nella quale confluiscono le somme già assegnate a tali enti, e vi destina le risorse revocate ai sensi del citato comma 9, da riassegnare ai medesimi enti, nel presupposto che ai riversamenti e alle revoche previsti dal comma 9 non siano stati associati effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, che le risorse interessate siano già considerate nei tendenziali e che la riassegnazione avvenga nei limiti delle risorse già stanziate, secondo un profilo di spesa coerente con quello già considerato nei tendenziali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Zinzi 124.01, che, a seguito di un'ulteriore valutazione, risulta recare le necessarie coperture a fronte dell'onere previsto;

Simiani 130.031, limitatamente al comma 1, in considerazione della congruità della relativa copertura finanziaria e della sua autonomia rispetto alle disposizioni di cui al comma 2.

Conferma, infine, i giudizi di inammissibilità sulle restanti proposte emendative.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo in videoconferenza, ringrazia sentitamente la presidenza e gli uffici per il grande lavoro svolto nelle attività propedeutiche alla pronuncia di ammissibilità degli emendamenti.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, si associa, anche a nome degli altri relatori, ai ringraziamenti formulati dalla collega Guerra.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE), nell'associarsi ai ringraziamenti, auspica che nel prosieguo dei lavori possa adottarsi un metodo il più possibile ordinato, rispettoso di tutti i soggetti coinvolti.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che il termine per l'indicazione delle proposte emendative segnalate ai fini della votazione è fissato alle ore 14 di giovedì 26 novembre 2026.

La seduta termina alle 21.55.

ALLEGATO

DL 170/2016: Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca. C. 3189 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

L'**articolo 1** contiene misure urgenti per garantire il sostegno didattico agli alunni con disabilità. La norma interviene sul decreto legislativo n. 66 del 2017, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità", e, in particolare, sulla disciplina relativa all'adozione e all'aggiornamento dei PEI, nonché su quella afferente al riconoscimento delle ore di sostegno e al connesso meccanismo di assegnazione dei docenti di sostegno.

Nel dettaglio, il **comma 1, lettera a), numero 1**, ***interviene sull'articolo 7, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo al fine di precisare che il PEI definisce con adeguata motivazione le modalità di sostegno didattico, compreso il numero di ore di sostegno alla classe. L'adeguata motivazione assicura che la determinazione delle ore riconosciute sia coerente con le effettive necessità, consentendo al contempo una puntuale quantificazione degli oneri.***

La modifica inserisce nella lettera d) quanto prima previsto dalla lettera d-bis) che è conseguentemente soppressa, sostituendo il termine «esplicitare» con il termine «definire», ritenuto maggiormente idoneo a rappresentare la natura sostanziale dell'attività svolta dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO).

Il comma 1, alla lettera a), al numero 2, modifica la lettera g) del citato articolo 7, comma 2, al fine di assicurare una maggiore flessibilità nell'adeguamento del PEI alle specifiche esigenze dello studente, attraverso una più puntuale individuazione delle circostanze e delle condizioni da prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'eventuale necessità di una sua successiva revisione. La disposizione introduce, inoltre, una precisazione in ordine alle modalità di raccordo tra le istituzioni scolastiche nei casi di passaggio tra i diversi gradi di istruzione ovvero di trasferimento dell'iscrizione, prevedendo, in tali circostanze, la partecipazione di un docente individuato dalla scuola di destinazione a una delle riunioni del GLO della scuola di provenienza.

La disposizione in esame si inserisce nel quadro delle attività di continuità e coordinamento già previste dall'ordinamento, senza introdurre nuovi adempimenti suscettibili di determinare effetti finanziari aggiuntivi. Si evidenzia, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la partecipazione ai Gruppi di lavoro per l'inclusione non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti, né al rimborso delle spese. Il docente individuato dalla scuola di destinazione per la partecipazione alla riunione del GLO è, in ogni caso, personale docente già in servizio presso la medesima istituzione scolastica e, ove previsto, appartenente al relativo GLO. Si rappresenta, altresì, che all'interno delle istituzioni scolastiche sono già presenti specifiche figure professionali cui sono attribuite funzioni di coordinamento, raccordo e supporto alle attività di inclusione. In particolare, la funzione strumentale per l'inclusione degli alunni con disabilità, nell'ambito degli incarichi conferiti dal Collegio dei docenti e in raccordo con il Dirigente scolastico, costituisce un riferimento organizzativo per il coordinamento delle attività connesse all'inclusione scolastica e per il raccordo tra i soggetti coinvolti. Gli incarichi relativi alle Funzioni strumentali sono già ricompresi nell'ambito dell'organizzazione delle attività delle istituzioni scolastiche e trovano copertura nelle risorse finanziarie destinate al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), secondo le modalità di contrattazione e di ripartizione previste a legislazione vigente. A tali attività concorrono, inoltre, altre figure già operanti nell'ambito dell'organizzazione scolastica, quali i docenti referenti per le attività di inclusione (remunerati con il FIS, confluito nel MOF) e i docenti componenti del Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI), che svolgono funzioni di supporto e coordinamento nell'ambito delle attività finalizzate all'inclusione scolastica, per i quali non è previsto alcun compenso. Pertanto, gli adempimenti connessi all'attuazione della disposizione saranno assicurati mediante l'impiego delle professionalità già in servizio, nell'ambito delle funzioni istituzionali e organizzative già attribuite, nonché attraverso

l'utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili per le istituzioni scolastiche a legislazione vigente, senza, pertanto, determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 1, lettera a),** ***numero 3***, interviene sull'articolo 7, comma 2, mediante l'inserimento della lettera g-*bis)*, introducendo un meccanismo di aggiornamento del PEI limitatamente alla determinazione del numero di ore di sostegno da assegnare alla classe ***nonché del numero delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione*****,** al fine di garantire stabilità nella continuità delle risorse nel passaggio da un anno scolastico al successivo. ***A tal fine, la disposizione prevede che sia valutato, in via prioritaria - fatta salva l'assegnazione dell'organico da parte dell'USR - il mantenimento del numero di ore di sostegno nonché del numero di ore per l'assistenza e la comunicazione previsti nell'anno precedente. La disposizione precisa altresì che il numero di ore di sostegno e il numero di ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione costituiscono soltanto un riferimento ai fini della continuità del percorso di inclusione, ferma restando la possibilità di adeguamento in relazione alle esigenze e alle condizioni rilevate. In ogni caso, l'eventuale adeguamento resta subordinato alle risorse disponibili a legislazione vigente e non può determinare effetti pregiudizievoli sugli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento agli equilibri finanziari degli enti locali.***

Il mantenimento delle ore di sostegno già previste nell'anno precedente non costituisce un automatismo nell'assegnazione delle risorse, essendo espressamente subordinato all'assegnazione dell'organico da parte dell'USR e operando nell'ambito delle ordinarie procedure di determinazione del fabbisogno e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 1, lettera b)** interviene sull'articolo 10, comma 2, prevedendo che l'Ufficio scolastico regionale attribuisca le risorse nell'ambito di quelle afferenti all'organico dell'autonomia per i posti di sostegno. La normativa vigente già subordina la realizzazione delle misure attuative del PEI al rispetto dei limiti dell'organico docente e ATA assegnato a livello regionale, stabilendo altresì che la dotazione organica complessiva non possa essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal PEI. In tale contesto, la disposizione è volta a superare criticità di natura organizzativa, connesse alla tempestività e all'effettiva coerenza tra fabbisogni rilevati e risorse assegnate, prevedendo che l'Amministrazione competente assicuri l'attribuzione delle risorse anche mediante il ricorso ai posti in deroga, nei limiti e secondo le modalità già previste dalla normativa vigente. Ne consegue la possibilità per il dirigente scolastico di garantire la continuità delle ore di sostegno già attribuite, anche in presenza di nuove certificazioni di disabilità, senza incidere sui criteri di determinazione della spesa. La modifica del termine "assegna" con il termine "attribuisce" è volta ad assicurare la tempestiva disponibilità delle risorse di sostegno necessarie in relazione al fabbisogno rilevato. La modifica non introduce nuovi contingenti di personale né nuovi criteri di determinazione della spesa, ma incide sulle modalità di assegnazione e gestione delle risorse nell'ambito delle procedure già previste a legislazione vigente. Si evidenzia, al riguardo, che gli Uffici scolastici regionali provvedono già, anche nel corso dell'anno scolastico, all'autorizzazione e all'assegnazione di posti di sostegno in deroga, sulla base delle richieste delle istituzioni scolastiche e del fabbisogno effettivamente rilevato. Si tratta, pertanto, di strumenti già previsti dalla normativa vigente, la cui attivazione e consistenza sono determinate in relazione alle effettive esigenze rilevate dalle istituzioni scolastiche e ai conseguenti provvedimenti adottati dagli Uffici competenti. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non modifica i limiti della dotazione organica complessiva né introduce nuovi contingenti di personale, ma si limita a disciplinare modalità di assegnazione e gestione delle risorse già previste a legislazione vigente. All'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 2** interviene sull'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104***, aggiungendo al comma 11 i commi 11-bis e 11-ter.***

Il comma 11-bis prevede che il PEI possa essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO) anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, e nel rispetto del profilo di funzionamento dello studente. La disposizione è, quindi, volta a impedire che il procedimento di approvazione del PEI subisca ritardi non imputabili all'istituzione scolastica, compromettendo il rispetto delle tempistiche previste dalla disciplina di riferimento. Ai componenti del Gruppo di lavoro operativo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati; conseguentemente, dall'attuazione della disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi di quanto già previsto dalla normativa vigente.
Il comma 11-ter, al fine di favorire la partecipazione di tutte le componenti del GLO, con particolare riferimento alla famiglia, prevede che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, adottino le misure necessarie a consentire lo svolgimento delle relative riunioni anche in modalità telematica. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la possibilità di svolgere le riunioni del GLO a distanza, in modalità telematica sincrona, è già stabilmente prevista dall'articolo 4, comma 6, del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182. Le modalità organizzative di svolgimento delle riunioni degli organi collegiali e del GLO in modalità telematica sono, inoltre, disciplinate dalle istituzioni scolastiche nell'ambito del proprio Regolamento d'istituto, in attuazione della rispettiva autonomia organizzativa. Si rappresenta, altresì, che la partecipazione dei docenti alle riunioni del GLO rientra negli obblighi di servizio e che ai relativi componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese. Le riunioni a distanza si svolgono, inoltre, mediante l'utilizzo delle piattaforme e delle dotazioni tecnologiche già disponibili presso le istituzioni scolastiche; la gestione delle riunioni da remoto rientra nell'ordinaria amministrazione digitale dell'istituzione scolastica senza generare costi aggiuntivi. L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto è volto a ricondurre a un quadro unitario e omogeneo la definizione degli interventi e dei sostegni necessari all'inclusione scolastica, senza introdurre nuove tipologie di prestazioni o ulteriori fabbisogni di risorse rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente.

L'**articolo 2**, ***al comma 1,*** prevede l'incremento di ***100 milioni*** di euro per l'anno scolastico 2026/2027 del fondo istituito dall'articolo 1, comma 561, della legge n. 29 dicembre 2022, n. 197, ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento. Nello specifico, vengono stanziati ***60 milioni*** di euro per l'anno 2026 e 40 milioni di euro per l'anno 2027. All'attuazione dell'intervento normativo si provvede, per l'ammontare ***di 60 milioni di euro per l'anno 2026***: quanto a 20 milioni di euro mediante l'utilizzo delle risorse rinvenienti dal comma 2 del presente articolo 2; quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito ***e quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.***
Alla copertura degli oneri, pari a 40 milioni per l'anno 2027, si provvede, quanto a 20 milioni di euro, utilizzando le risorse rinvenienti dalla modifica apportata dal comma 2 all'articolo 7 della legge n. 131 del 2025 e quanto ai restanti 20 milioni di euro, si provvede, per l'anno 2027, mediante riduzione del fondo per l'incentivo alla formazione, di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Il comma 2-bis istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinato al finanziamento di iniziative in ambito scolastico volte a promuovere la sensibilizzazione degli studenti sui temi dell'educazione digitale e dell'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie digitali. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

L'articolo 2-bis novella l'articolo 1 della legge 23 novembre 2012, n. 222, recante "Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole", introducendo, al comma 1, un periodo aggiuntivo. Nello specifico, la disposizione prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, tutte le scuole, nell'ambito della loro autonomia - oltre alle attività di cui al primo periodo del citato articolo - possano promuovere iniziative, attività, progetti ed eventi finalizzati alla valorizzazione dei principi e valori fondamentali della Costituzione, e a rafforzare la conoscenza del ruolo di garanzia della Costituzione svolto dalla Corte costituzionale.
Per quanto concerne i profili finanziari, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le citate attività rivestono carattere facoltativo e potranno essere realizzate dalle istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, anche con riferimento all'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all'articolo 4 della legge 20 agosto 2019, n. 92. Le medesime attività, pertanto, si configurano quali iniziative di carattere educativo e didattico riconducibili alle ordinarie funzioni istituzionali delle istituzioni scolastiche e del relativo personale, cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 3**, al **comma 1**, prevede l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione e del merito di un programma biennale volto alla predisposizione di soluzioni digitali all'interno del sistema informativo SIDI, al fine di semplificare lo sviluppo di servizi digitali per la gestione delle attività del personale e delle relative procedure amministrative. In particolare, la misura prevede la creazione di una piattaforma unificata per la gestione dei processi di programmazione e valutazione delle istituzioni scolastiche, e della relativa documentazione amministrativa, nonché diretta ad armonizzare gli attuali applicativi software massimizzando l'interoperabilità con le diverse banche dati. A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva di 14 milioni di euro per il biennio 2026-2027, ai quali si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 13 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, che reca le necessarie disponibilità.
Il programma di cui sopra comprende tre macro-interventi realizzativi, per un totale stimato di 14 milioni di euro:

1. Ecosistema digitale per il personale della scuola: Piattaforma unitaria per il personale della scuola (più di 1,5 milioni di utenti) e reingegnerizzazione di procedure chiave, quali la mobilità e le altre istanze di reclutamento. La piattaforma è realizzata in modo incrementale; il primo milione del 2026 avvia la realizzazione della piattaforma.
2. Ampliamento di Unica per le famiglie e gli studenti: Miglioramento di E-Portfolio, ComUnica e Comunicazioni; nuovi servizi per le famiglie, gli studenti e le scuole attraverso l'interoperabilità con i sistemi informativi delle istituzioni scolastiche gestiti da fornitori locali, per la trasmissione telematica di dati e documenti sugli studenti, inclusi i dati sanitari.
3. Nuovo sistema di programmazione e valutazione (PTOF/RAV) per le scuole: Servizio digitale

end-to-end per l'autovalutazione e la programmazione delle scuole, con dismissione dell'attuale modello e migrazione dei dati.

Gli interventi sono realizzati nell'ambito della convenzione pluriennale tra il MIM e SOGEI S.p.A., stipulata sulla base della previsione legislativa che autorizza il Ministero ad avvalersi di SOGEI per il sistema informativo a supporto dell'istruzione scolastica (articolo 39-sexies decreto-legge 77 del 2021, articolo 234).

Nell'ambito dell'Allegato A alla convenzione sono attivati i seguenti servizi: *assessment* e studi propedeutici; *Customer Experience Management* (disegno dei servizi e dei percorsi utente); sviluppo *software* e relative attività di sicurezza infrastrutturale, testing e rilascio in esercizio; supporto normativo (privacy, DPIA, atti normativi); *change management*, formazione e assistenza agli utenti.

I costi che sono illustrati successivamente fanno riferimento a tariffe congruite come segue ed esposte nella tabella 1:

4. prima della stipula il MIM ha richiesto all'AgID il parere tecnico previsto dall'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 82 del 2005; con parere n. 7/2025 l'AgID ha espresso parere favorevole e ha ritenuto congrue le tariffe applicate da SOGEI;

5. la convenzione, sottoscritta il 18 giugno 2025 (CIG B744BBA992), è stata registrata dalla Corte dei conti l'11 luglio 2025, n. 1475, ed è efficace fino al 31 dicembre 2028, quindi per l'intero periodo del programma.

Tabella 1 – Tariffe della convenzione (euro)

Voce	Unità	Tariffa IVA	Tariffa IVA inclusa
Servizio di coordinamento	**giornata**	**800,00**	**976,00**
Servizio specialistico	**giornata**	**502,00**	**612,44**
Servizio operativo	**giornata**	**362,00**	**441,64**

Voce	Unità	Tariffa IVA	Tariffa IVA inclusa
Sviluppo software ad hoc – unità sviluppo	**function point**	**197,00**	**240,34**
Sviluppo software ad hoc – unità non funzionali	**giornata**	**424,22**	**517,55**

La stima degli interventi è stata definita in funzione di tre macro-attività:

1. Progettazione e reingegnerizzazione dei processi: *assessment* e studi propedeutici, disegno di dettaglio dei servizi (*customer journey*, flussi, prototipi), analisi dei processi e dei dati, progettazione e design dei servizi digitali.
2. Sviluppo e sicurezza infrastrutturale: realizzazione delle funzionalità, integrazioni tra banche dati, migrazione dei dati e dismissione dei sistemi sostituiti, testing, rilascio in esercizio e misure di sicurezza. È la fase che concentra lo sforzo realizzativo e che comporta l'integrazione con banche dati ministeriali e con sistemi delle scuole gestiti da fornitori locali, oltre al trattamento di dati personali su larga scala, inclusi i

dati sanitari.

3. *Change management* e impatto sugli utenti: piano di adozione, comunicazione, formazione (*webinar, tutorial,* manuali) e assistenza specialistica, anche in considerazione della varietà degli utenti (dirigenti, docenti, personale ATA, famiglie, studenti, professionisti), la progressività dei rilasci e il coordinamento con altre iniziative.

Rispetto alle tariffe della convenzione e alle tre macro-attività sopra descritte, si riportano di seguito i razionali di stima per tipologia di servizio e relativa tariffa:

6. Progettazione e *change management* (1 e 3) sono svolte con un insieme di giornate del 10% di coordinamento, 60% di servizio specialistico e 30% di servizio operativo. L'Allegato A (par. 2.1) definisce i tre profili: il coordinamento governa programmi e progetti complessi e le relazioni con le strutture, il profilo specialistico esprime competenze di alto livello ed è il riferimento per le attività tecniche, quello operativo agisce con autonomia su una filiera tecnica. Il peso prevalente dei profili specialistici riflette la natura analitica e progettuale delle attività, mentre il coordinamento, limitato al 10%, presidia il raccordo tra le strutture coinvolte.

7. Lo sviluppo (2) è valorizzato per il 70% dell'importo a unità di sviluppo (*function point* IFPUG) e per il 30% a unità non funzionali, che l'Allegato A (par. 4.1) prevede per remunerare i requisiti non funzionali: operazioni sui dati, interfacce utente, ambiente tecnico e architettura (componenti, interfacce di ingresso/uscita). Il servizio di sviluppo comprende inoltre la sicurezza e *privacy by design*, l'analisi di sicurezza del codice con test di intrusione (standard OWASP), i controlli di qualità, usabilità e accessibilità, i test e il rilascio in esercizio.

La tabella 2 illustra i volumi stimati per i tre macro-interventi:

Tabella 2 – Volumi per intervento

Intervento	Progettazione (gg)	Sviluppo (function point)	Sviluppo non funzionale (gg)	Change mana (gg)
Ecosistema personale scolastico	2.900	17.500	3.500	1.400
Unica	1.000	6.200	1.200	500
PTOF/RAV	850	5.000	1.000	420
Totale programma	4.750	28.700	5.700	2.320

La tabella 3 rappresenta la ripartizione dei servizi contrattuali e relative tariffe rispetto alle macro-attività (Progettazione e reingegnerizzazione dei processi, Sviluppo e sicurezza infrastrutturale, Change management e impatto sugli utenti):

Tabella 3 – Servizi per macro-attività e relativi importi

Voce	%	Volume	Tariffa (€)	Importo (€)
Progettazione		4.700		
Coordinamento	10%	470	976,00	458.720
Servizio specialistico	60%	2820	612,44	1.727.081

Servizio operativo	**30%**	**1410**	**441,64**	**622.712**
Totale progettazione				**2.808.513**
Sviluppo e sicurezza infrastrutturale				
Function point	**70%**	**28.650**	**240,34**	**6.885.741**
Unità non funzionali	**30%**	**5.641**	**517,55**	**2.919.500**
Totale sviluppo				**9.805.241**
Change management		**2.320**		
Coordinamento	**10%**	**232**	**976,00**	**226.432**
Servizio specialistico	**60%**	**1392**	**612,44**	**852.516**
Servizio operativo	**30%**	**696**	**441,64**	**307.381**
Totale change manage				**1.386.330**
TOTALE PROGRAMMA (IVA inclusa)				**14.000.084**

La tabella 4 rappresenta i costi per i tre macro-interventi il cui totale va inteso come importo arrotondato a 14.000.000 di euro:

Tabella 4 – Importi per intervento e macro-attività (euro, IVA inclusa)

Intervento	Progettazione	Sviluppo	Change managemen	Totale
Ecosistema personale scolastico	**1.703.035**	**6.005.358**	**836.578**	**8.544.971**
Unica	**597.556**	**2.085.291**	**298.778**	**2.981.625**
PTOF/RAV	**507.923**	**1.714.592**	**250.974**	**2.473.488**
Totale programma	**2.808.513**	**9.805.241**	**1.386.330**	**14.000.084**

Il **comma 2** prevede a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a partire dal secondo anno di scuola secondaria di primo grado, l'introduzione dell'insegnamento facoltativo del Latino per l'educazione linguistica (LEL) nella scuola secondaria di primo grado, per un'ora settimanale aggiuntiva, corrispondente a 33 ore annuali, destinata agli alunni che scelgano di avvalersene. L'attuazione della disposizione è assicurata mediante la rimodulazione dell'organico dell'autonomia, senza incremento della dotazione organica complessiva e attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. L'insegnamento può essere attivato per gruppi di alunni del medesimo anno di corso che abbiano optato per tale insegnamento. La costituzione di gruppi di alunni, anche appartenenti a classi

diverse ma del medesimo anno di corso, si rende necessaria in ragione del carattere facoltativo dell'insegnamento e della conseguente attivazione su richiesta delle famiglie. La previsione, da parte delle istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e degli spazi di flessibilità riconosciuti dalla normativa vigente, di una consistenza numerica minima per ciascun gruppo consente una più efficiente organizzazione delle attività didattiche e un utilizzo razionale delle risorse professionali disponibili. Ai fini dell'attuazione della disposizione, l'insegnamento del Latino per l'educazione linguistica (LEL) potrà essere affidato, nell'ambito delle vigenti classi di concorso e senza necessità di istituire nuove classi di concorso o nuovi posti di insegnamento, ai docenti appartenenti alla classe di concorso A-12 – Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I grado e di II grado, che abbiano sostenuto almeno un esame annuale o due esami semestrali, ovvero conseguito almeno 12 ***crediti formativi universitari*** (CFU) in lingua e/o letteratura latina (SSD ***LATI-01/A, già L-FIL-LET/04***) ,in relazione ai diversi titoli di accesso previsti dal vecchio ordinamento, dalle lauree specialistiche e dalle lauree magistrali. Infatti, il Latino per l'educazione linguistica (LEL), secondo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con decreto ministeriale 9 dicembre 2025, n. 221, si differenzia dall'impostazione filologico-letteraria e traduttiva tipica dei licei e si configura, piuttosto, quale strumento metalinguistico e laboratoriale, volto al potenziamento delle competenze nella lingua italiana e a favorire l'apprendimento delle lingue straniere moderne, anche attraverso metodologie informatiche applicate alla didattica. Pertanto, il superamento di almeno un esame annuale o di due esami semestrali, ovvero il conseguimento di almeno 12 CFU in lingua e/o letteratura latina (SSD ***LATI-01/A, già L-FIL-LET/04***), nell'ambito dei predetti titoli di accesso alla classe di concorso A-12, garantisce un'adeguata preparazione disciplinare, assicurando il necessario rigore metodologico e la coerenza con l'approccio didattico richiesto dall'insegnamento del LEL, rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado. Si consideri, inoltre, che, ai sensi della Tabella A allegata al decreto ministeriale 22 dicembre 2023, n. 255, che ha accorpato alcune classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado, tutte le lauree specialistiche di cui al decreto ministeriale n. 22 del 2005 e tutte le lauree magistrali di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004 costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso A-12 solo se accompagnate dal possesso di almeno 12 CFU nel settore scientifico-disciplinare ***LATI-01/A, già L-FIL-LET/04***. Analogamente, per diversi titoli del vecchio ordinamento di cui al decreto ministeriale n. 39 del 1998, l'accesso è consentito esclusivamente qualora il titolo sia stato conseguito entro l'anno accademico 2000/2001 e il relativo piano di studi abbia previsto un corso annuale di lingua e/o letteratura latina (lauree in Filosofia, Pedagogia, Scienze dell'educazione, Geografia, Lettere, Materie letterarie e Storia). Ne consegue che il requisito di almeno 12 CFU in lingua e/o letteratura latina, ovvero dell'esame annuale o dei due esami semestrali per i titoli del previgente ordinamento, consente di individuare una platea sufficientemente ampia di docenti già abilitati all'insegnamento di italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di primo grado, tale da garantire l'attivazione dei percorsi di LEL nelle istituzioni scolastiche in cui vi sia richiesta da parte delle famiglie.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto consente di valorizzare le professionalità dei docenti già in servizio nella scuola secondaria di primo grado, utilizzando prioritariamente le risorse dell'organico dell'autonomia. Solo qualora ciò non sia possibile, le eventuali ore aggiuntive di insegnamento potranno essere remunerate a valere sul Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), ai sensi dell'articolo 88 del CCNL del comparto Scuola del 29 novembre 2007, richiamato dal vigente CCNL del comparto Istruzione e ricerca. Considerato che l'insegnamento del LEL comporta, per ciascun gruppo di alunni, un impegno pari a una sola ora settimanale, non risulta ordinariamente possibile costituire cattedre complete. Per tale ragione, l'attivazione dell'insegnamento avviene prioritariamente mediante l'utilizzo delle risorse già disponibili a legislazione vigente con riferimento agli spezzoni orari già disponibili nell'ambito dell'organico

dell'autonomia, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015. In via residuale, qualora non sia possibile utilizzare tali disponibilità, le istituzioni scolastiche possono fare ricorso alle disposizioni dell'articolo 88 del CCNL del comparto Scuola del 29 novembre 2007, che consente la remunerazione, a carico del Fondo dell'istituzione scolastica, delle attività aggiuntive di insegnamento svolte oltre l'orario obbligatorio, fino a un massimo di sei ore settimanali, finalizzate all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa. Secondo una stima prudenziale, la retribuzione delle eventuali ore aggiuntive attribuite ai docenti incaricati dell'insegnamento del LEL presenta un'incidenza estremamente contenuta sul Fondo dell'istituzione scolastica (FIS), quale quota del MOF destinata alla remunerazione delle attività aggiuntive del personale docente e ATA.
Il costo annuale lordo Stato dell'insegnamento per ciascun gruppo di alunni, calcolato su un'ora settimanale per 33 settimane, è pari a euro 1.689,93, secondo il seguente calcolo: € 51,21 × 33 = € 1.689,93.
Assumendo quale parametro un istituto comprensivo di medie dimensioni, con circa 1.000 alunni, 179 docenti in organico di diritto e dieci punti di erogazione del servizio, l'incidenza sul Fondo dell'istituzione scolastica risulta inferiore al 2 per cento. Anche nelle istituzioni scolastiche di minori dimensioni tale incidenza rimane contenuta e comunque inferiore al 6 per cento dell'ammontare complessivo del Fondo.

	LD	LS
ATTIVITA' AGGIUNTIVE INSEGNAMENTO	38,50 €	51,21 €
COSTO ANNUALE (1 ORA A SETTIMANA x 33 settimane) ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO	1.270,50 €	1.689,93 €
FIS DI UN ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDIE DIMENSIONI (1000 ALUNNI – 179 posti in OD e 10 punti di erogazione del servizio)	67.190,93 €	89.162,36 €
INCIDENZA SU FIS	1,89%	1,90%

FIS DI UN ISTITUTO COMPRENSIVO DI PICCOLE DIMENSIONI (73 POSTI IN OD e 5 punti erogazione servizio)	39.465,35 €	29.740,28 €
INCIDENZA SU FIS	3,22%	5,68%

L'intervento normativo non determina effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto tutte le misure previste saranno attuate mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** modifica l'articolo 16-*ter*, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Nella versione attualmente vigente dell'articolo 16-*ter*, comma 4, sopra citato, si prevede, per i docenti del sistema scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva, la corresponsione di un elemento retributivo *una tantum,* di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del successivo comma 5 e secondo le modalità ivi previste. Con la norma in esame, si prevede che, nelle more della definizione da parte della contrattazione collettiva, l'elemento retributivo *una tantum* sia previsto nella

misura minima pari al 10 per cento del trattamento stipendiale in godimento. La disposizione si limita, quindi, a stabilizzare il livello minimo dell'elemento retributivo *una tantum*, nella misura del 10 per cento del trattamento stipendiale in godimento, già prevista a legislazione vigente. Tenuto conto di quanto sopra, all'attuazione della disposizione si provvederà nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente. Pertanto, la misura non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 4** prevede misure urgenti in materia di *welfare* studentesco.

Il **comma 1** prevede l'incremento, per il 2026, di complessivi 21 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi volti a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo. Agli oneri derivanti dall'intervento in esame si provvede, quanto a 20 milioni di euro, per l'anno 2026, utilizzando la dotazione finanziaria del fondo, istituito dall'articolo 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, finalizzato al sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado. Per quanto concerne il restante 1 milione di euro, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, che reca le necessarie disponibilità.
La misura, accrescendo le risorse già finanziate per le suddette finalità per l'anno scolastico in corso, mira, altresì, a consentire l'utilizzazione delle risorse – pari a 20 milioni di euro – del fondo di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che non sarebbero altrimenti utilizzabili nell'esercizio finanziario in corso.

Il **comma 2** reca una norma di novella dell'articolo 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
In particolare, si prevede che il suddetto fondo di cui all'articolo 1, comma 518, della legge di bilancio n. 199 del 2025, a decorrere dall'anno 2027, sia istituito, con una dotazione di 20 milioni di euro annui, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, invece che in quello del Ministero dell'interno, ai fini dell'erogazione dei contributi da destinare ai nuclei familiari, senza il previo riparto tra i Comuni.
I beneficiari della misura in oggetto sono le famiglie degli studenti frequentanti le classi prime della scuola secondaria di primo grado e le classi prime e terze della scuola secondaria di secondo grado, con ISEE non superiore a 40.000 euro (in luogo degli attuali 30.000). Pertanto, da un lato, si prevede un innalzamento della soglia ISEE delle famiglie potenziali beneficiarie; dall'altro, si concentra il contributo in favore degli studenti frequentanti le classi nelle quali si registra un maggior costo per l'acquisto dei libri di testo. Tale intervento, riducendo la platea dei soggetti beneficiari della misura – dagli studenti frequentanti 5 classi della scuola secondaria di secondo grado a quelli frequentanti le indicate 3 classi - non produce impatti finanziari.
Infatti, la popolazione scolastica complessiva della scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2025/2026 è pari a 2.597.252 studenti. Dall'analisi combinata di tale dato con le rilevazioni ufficiali dell'INPS e del Ministero del Lavoro riguardanti l'ISEE dei nuclei familiari con figli a carico, è possibile stimare che circa il 76% degli studenti (ossia 1.970.000 studenti ca., per un totale di 1,75 milioni di famiglie ca.) appartiene a nuclei familiari con un ISEE pari o inferiore a 30.000 euro.
La disposizione innalza la suddetta soglia ISEE da 30.000 euro a 40.000 euro, ma, al contempo, circoscrive la platea dei potenziali beneficiari a tre specifiche coorti scolastiche (1ª classe della secondaria di primo

grado, 1ª e 3ª classe della secondaria di secondo grado) che, sulla base del decreto ministeriale n. 51 del 26 marzo 2026, sono quelle nelle quali si registra la maggior spesa per la dotazione libraria necessaria (tra le classi della scuola secondaria di primo e di secondo grado). Replicando l'anzidetta analisi anche alla luce della nuova formulazione proposta, ossia considerando il dato relativo alla popolazione scolastica per l'a.s. 2025/2026 (2.597.252 studenti) in relazione all'innalzato requisito ISEE (pari o inferiore a 40.000 euro), la platea dei potenziali beneficiari della misura ammonta a circa 1.269.000 studenti (a fronte di una popolazione complessiva, per le tre classi esaminate, pari a circa 1.493.000 studenti).
Pertanto, dal confronto tra la formulazione vigente della disposizione e quella di cui alla disposizione in esame, sulla base del descritto calcolo, emerge che, mentre i beneficiari della disposizione attuale sono circa 1.970.000 studenti (ossia il totale degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado con ISEE entro i 30.000 euro), i beneficiari della misura, come riformulata, sono circa 1.269.000 studenti. La norma determina, pertanto, una riduzione della platea dei beneficiari di circa il 35%, pari a quasi 700.000 studenti in meno, e a circa
540.000 nuclei familiari esclusi dal beneficio.

Per quanto attiene al procedimento, l'opzione considerata è quella già prevista dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 140 del 14 luglio 2026, avente ad oggetto i contributi in favore degli studenti frequentanti le scuole paritarie. Pertanto, l'erogazione avviene, nei limiti dello stanziamento suindicato, secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell'ISEE della famiglia richiedente. La procedura di richiesta del contributo è gestita per il tramite della Piattaforma Unica e il pagamento dell'importo spettante è erogato, a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, mediante bonifico sul conto corrente indicato in sede di presentazione della domanda.
In ragione del descritto procedimento, viene espunta la parola "direttamente" in quanto l'erogazione del contributo è a cura dell'USR, previo trasferimento delle risorse allo stesso attraverso provvedimento della Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione e del merito.
Per l'attuazione della disposizione, vista l'istituzione del relativo fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, si demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (e non più del Ministro dell'interno) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la previsione delle modalità attuative.

Si riporta, di seguito, il dato dell'Associazione Italiana Editori, relativo alla spesa media per studente per l'acquisto dei libri di testo nelle tre classi considerate dall'intervento normativo.

Grado	Classe	Adottato*	Sezioni	Studenti	Spesa media per studente
SS1	1	149,76	26.682	502.232	298,19
SS2	1	172,13	26.647	542.676	317,19
SS2	3	160,59	28.317	546.674	293,75

*Milioni di euro

Il **comma 3** prevede l'incremento di 4 milioni di euro annui per gli anni 2026 e 2027 del fondo

permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, di cui all'articolo 1, commi 671 e 672, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
All'attuazione della norma si provvede utilizzando le risorse di cui al fondo di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Le suddette risorse, una volta disponibili in bilancio, son impiegate analogamente alle ulteriori risorse del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, di cui all'articolo 1, commi 671 e 672, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinate ad azioni implementate direttamente dalle istituzioni scolastiche. Ossia, l'utilizzo avviene mediante riparto immediato agli Uffici scolastici regionali, i quali individuano le scuole responsabili per l'attuazione di azioni progettuali specifiche, secondo i medesimi criteri del citato Fondo, e trasferiscono alle scuole individuate le citate risorse entro la chiusura di cassa di fine anno, secondo le ordinarie modalità, garantendo il monitoraggio della spesa e l'eventuale azione di recupero delle possibili economie.

Il comma 3-bis dispone che le risorse del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui al comma 3 sono destinate al finanziamento di progetti educativi integrati che associno alle attività di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo interventi di educazione al rispetto reciproco, alle pari opportunità, alle relazioni e all'affettività, nonché di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne. Per quanto concerne i profili finanziari, la misura non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a precisare la portata applicativa dell'articolo 4 del decreto-legge, nei limiti delle risorse già stanziate dal medesimo articolo.

L'articolo 4-bis detta disposizioni urgenti per incentivare la formazione e la lettura, predisponendo al comma 1, l'incremento di 45 milioni di euro, per l'anno 2026, del Fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, al fine di consentire l'ampliamento e la diversificazione dell'offerta libraria presente nelle biblioteche. La diversificazione dell'offerta libraria presente nelle biblioteche si pone in una relazione di stretta funzionalità nell'incentivare la formazione e la lettura, consentendo una diffusione capillare di prodotti dell'editoria che, diversamente, risulterebbero poco o non accessibili. Si prevede, inoltre, che le predette risorse siano assegnate alle biblioteche anche per l'acquisto di pubblicazioni seriali. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondenti riduzioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

L'articolo 4-ter, comma 1, lettera a), interviene sull'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, introducendo i commi 2-quinquies e 2-sexies. Nello specifico, il comma 2-quinquies è volto a ridurre il costo dei libri di testo scolastici e universitari a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto alla corrispondente versione cartacea e ad ampliare le modalità di accesso ai contenuti didattici, introducendo l'obbligo per gli editori di rendere disponibili una versione in formato elettronico, scaricabile su un massimo di tre dispositivi, munito di misure tecnologiche di protezione ai sensi dell'articolo 102-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, idonee a consentire la riproduzione su supporto cartaceo di un numero di pagine non superiore al 15 per cento dell'opera per uso esclusivamente personale. Inoltre, è previsto il diritto dell'acquirente o dello studente beneficiario di realizzare, a proprie spese, un'unica copia cartacea dell'opera, nel limite del 15 per cento previsto dall'articolo 68, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, destinata esclusivamente all'uso personale, scolastico o di studio e non commerciale.
Resta fermo il divieto di realizzare ulteriori copie, nonché di cedere, diffondere o mettere a disposizione di

terzi il file digitale o la copia cartacea così ottenuta.
Il nuovo comma 2-sexies stabilisce, infine, che i libri di testo non conformi alle disposizioni introdotte non possano essere oggetto di nuova adozione da parte delle istituzioni scolastiche.
Il comma 1, lettera b), invece, modifica il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 112 del 2008, estendendo alle università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) l'obbligo di adottare linee di indirizzo coerenti con i nuovi principi introdotti in materia di versioni digitali stampabili dei testi.
Il comma 2 dispone che le nuove previsioni si applichino ai libri di testo posti in commercio o oggetto di nuova adozione a decorrere dall'anno scolastico o accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

L'**articolo 5** introduce una misura volta a rafforzare l'offerta formativa internazionale della Scuola europea di Brindisi, anche in ragione della presenza nella città della Base delle Nazioni Unite.

In particolare, la norma autorizza la Scuola ad avviare un progetto finalizzato all'attivazione dell'*International Baccalaureate Diploma Programme (DP)* nel biennio finale del percorso di istruzione secondaria superiore. A tal fine, si prevede che la Scuola possa porre in essere gli atti necessari alla candidatura, alla consulenza, all'autorizzazione e all'attuazione del percorso *DP*, sostenendo le relative spese di accreditamento, di formazione del personale, nonché quelle connesse ai servizi di consulenza, all'acquisto dei materiali didattici, alla valutazione, agli esami, al coordinamento didattico e organizzativo e gli ulteriori oneri strettamente connessi alla realizzazione del progetto.
L'intervento comporta nuovi e maggiori oneri di parte corrente riconducibili a un limite massimo di spesa pari a euro 971.664 per l'anno 2027, a euro 831.154 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 e a euro 847.304 annui a decorrere dall'anno 2031. La diversa modulazione temporale dell'onere discende dalla distinzione tra la fase iniziale di candidatura, formazione e autorizzazione, la fase intermedia di preparazione e funzionamento e la fase a regime del percorso. Nell'anno 2027 sono ricompresi, oltre al costo del personale e al contributo annuale di funzionamento, anche i costi *una tantum* di accreditamento iniziale e di formazione del personale. Negli anni 2028, 2029 e 2030 sono considerati il costo del personale e il contributo annuale di funzionamento. A decorrere dall'anno 2031, corrispondente al quinto anno del progetto, sono altresì ricompresi gli oneri di valutazione degli studenti e gli oneri di *assessment*, stimati rispettivamente in euro 9.150 annui ed euro
7.000 annui.
La quantificazione è effettuata assumendo, in via prudenziale, il costo pieno lordo Stato di un contingente dedicato composto da otto docenti disciplinari, un docente incaricato delle funzioni di coordinamento del percorso, un assistente amministrativo e un collaboratore scolastico. Per ciascun docente disciplinare è assunto un costo annuo lordo Stato pari a euro 77.943,03, comprensivo del trattamento economico ordinario, della componente accessoria ordinaria e della componente accessoria specifica connessa all'impiego nelle attività relative al *Diploma Programme*. La predetta componente accessoria specifica media è quantificata in euro 36.000 annui lordo Stato per ciascuna delle otto unità docente, per un importo pari a euro 324.000 annui, cui si aggiunge una quota pari a euro 6.000 annui riferita alle funzioni di coordinamento per un totale di euro 330.000 annui. Per il primo anno, si aggiunge
un onere di euro 15.000 per le indennità di trasferimento dei docenti, che sono acquisite dopo una permanenza di almeno tre anni scolastici nel posto. A partire dal quarto anno, si assume prudenzialmente che possa esserci l'avvicendamento di due docenti all'anno, con un onere per l'indennità di trasferimento pari a euro 30.000 annui.
Per otto docenti disciplinari l'onere annuo è pertanto pari a euro 623.544,24. Per il docente incaricato delle funzioni di coordinamento è assunto un costo annuo lordo Stato pari a euro 83.943,03, comprensivo del

trattamento economico ordinario, della componente accessoria specifica e del compenso connesso alle ulteriori funzioni di coordinamento, raccordo organizzativo, monitoraggio didattico e supporto alla fase di candidatura e autorizzazione. Il docente incaricato delle funzioni di coordinamento è esonerato dall'insegnamento. Si prevede, altresì, che, nella fase antecedente all'autorizzazione all'avvio del *Diploma Programme*, il predetto personale sia impiegato nelle attività formative, preparatorie, curricolari e organizzative necessarie alla candidatura e all'autorizzazione, ivi incluse la predisposizione dei piani di corso, dei materiali didattici, delle attività relative al progetto, nonché delle attività di orientamento e accompagnamento degli studenti.

Per il personale amministrativo e ausiliario è assunto un costo annuo lordo Stato pari a euro 80.469,78, di cui euro 43.085,85 per un assistente amministrativo ed euro 37.383,93 per un collaboratore scolastico. Gli importi prendono a riferimento, in via prudenziale, il trattamento stipendiale di personale con la massima anzianità di servizio.

Il costo annuo complessivo del personale (docente e ATA) è, pertanto, pari a euro 787.957,05.

La quantificazione del costo del personale è effettuata in via prudenziale assumendo un onere equivalente al costo pieno del contingente dedicato. Qualora il personale docente sia individuato tra personale di ruolo già in servizio presso istituzioni scolastiche statali e sia assegnato, comandato, utilizzato o trasferito presso la Scuola europea di Brindisi, il relativo trattamento economico fondamentale risulta già sostenuto a legislazione vigente. Tuttavia, tale assegnazione può determinare la necessità di assicurare la continuità didattica presso le istituzioni scolastiche di provenienza mediante supplenze o altre modalità sostitutive. Pertanto, ai fini della quantificazione, è assunto prudenzialmente un onere equivalente al costo pieno del contingente dedicato, idoneo a ricomprendere sia l'eventuale costo di acquisizione del personale sia l'eventuale costo sostitutivo derivante dalla copertura dei posti resisi disponibili nelle sedi di provenienza.

Voce di personale	Unità	Trattamento economico Ordinario annuo	Componente accessoria specifica IB DP	Maggiorazione coordinamento		Costo unitario lordo Stato	Costo complessivo
Docenti discipli	8	41.943,03	36.000,00	–		77.943,0	623.544,24
Docente incaricat funzioni di coordinamen	1	41.943,03	36.000,00	6.000,00		83.943,0	83.943,03
Assistente amministrati	1	43.085,85	–	–		43.085,8	43.085,85
Collaboratore scol	1	37.383,93	–	–		37.383,9	37.383,93
Totale person	11						787.957,05

A questi oneri, per il solo primo anno (2027), si aggiunge un onere di euro 135.000 per le indennità di trasferimento (15.000 x 9 unità), che sono acquisite dopo una permanenza di almeno tre anni scolastici

nel posto. A partire dal secondo anno (2028), per tenere conto sia di possibili rinunce che del normale avvicendamento del personale dovuto a pensionamenti o ad altre ragioni, si assume prudenzialmente che possa esserci l'avvicendamento di due docenti all'anno, con un onere per l'indennità di trasferimento pari a euro 30.000 annui.

Agli oneri di personale si aggiungono i costi di accreditamento, formazione, funzionamento, valutazione e *assessment* del percorso, nonché gli oneri derivanti dall'attribuzione della carta docente, pari ad euro 3.447 annui. Per l'anno 2027 sono stimati costi di accreditamento iniziale pari a euro 17.310, riferiti agli adempimenti necessari per l'avvio della candidatura e del processo di autorizzazione del percorso, e costi di formazione del personale. Per ciascun anno sono altresì stimati costi di funzionamento del programma pari a euro 9.750. A decorrere dall'anno 2031, corrispondente al quinto anno del progetto, sono stimati costi di valutazione degli studenti pari a euro 9.150 annui, determinati assumendo un costo unitario pari a euro 366 per venticinque studenti, nonché un importo pari a euro 7.000 annui per oneri di *assessment* e adeguamenti strettamente connessi al mantenimento del percorso.

Al riguardo, si precisa che l'importo di euro 17.310 relativo all'accreditamento iniziale è determinato sulla base delle tariffe IBO relative alle fasi di candidatura e autorizzazione del Diploma *Programme* ed è composto da euro 3.030 per l'*application fee*, euro 7.140 per l'*authorization fee* ed euro 7.140 per la *candidacy fee*.

La *fee* annuale di funzionamento del Diploma *Programme*, pari a euro 9.750, è stata anch'essa determinata sulla base del tabellario di riferimento IBO.

Quanto alla voce "*Assessment* e adeguamenti", l'importo di euro 7.000, previsto al termine del quinquennio, è stato stimato considerando la necessità di procedere, alla scadenza del periodo di accreditamento, a una nuova verifica dei requisiti attraverso ulteriori attività di *assessment* e visite ispettive.

Per quanto riguarda la quantificazione dei costi di formazione, il parametro utilizzato è il numero delle discipline e dei relativi percorsi formativi previsti dal programma IBO. La stima è stata pertanto effettuata considerando 18 corsi/percorsi formativi. Il programma del Diploma Programme comprende, infatti, oltre alle componenti disciplinari obbligatorie, anche le relative componenti core, quali *Theory of Knowledge* (TOK), *Extended Essay* (EE) e *Creativity*, *Activity*, *Service* (CAS). La stima tiene inoltre conto delle diverse modalità di erogazione della formazione, in presenza e a distanza, nonché del maggior costo connesso alla formazione del docente con funzioni di coordinamento.

Con riferimento, infine, alla voce "Valutazione studenti", la previsione relativa a 25 studenti è stata formulata in via prudenziale, sulla base delle iscrizioni attualmente presenti presso la Scuola europea di Brindisi e assumendo, a fini estimativi, una consistenza media di circa 12-13 studenti per classe.

Il quadro di quantificazione degli oneri è il seguente:

Voce di onere	2027	2028	2029	2030	2031 e seguenti
Personale	787.957,05	787.957,05	787.957,05	787.957,05	787.957,05
Indennità di trasferimento	135.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Accreditamento iniz	17.310,00	—	—	—	—
Formazione del per DP	18.200,00	—	—	—	—

Fee annuale di funzionamento DP	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
Valutazione student	—	—	—	—	9.150,00
Assessment e adeguamenti	—	—	—	—	7.000,00
Carta docente (x9)	3.447,00	3.447,00	3.447,00	3.447,00	3.447,00
Totale	971.664,05	831.154,05	831.154,05	831.154,05	847.304,05

La commissione di selezione prevista dal comma 1-*quinquies* opera senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto ai relativi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il **comma 3** prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848 (esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite), corrispondente al piano gestionale 3 del capitolo 3393 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che presenta le necessarie disponibilità. Il piano gestionale presenta quindi disponibilità sufficienti. Inoltre, la spesa autorizzata dal presente articolo è da considerare essa stessa attuativa degli obblighi internazionali assunti dall'Italia nei confronti delle Nazioni Unite con la stipula dell'accordo di sede per la Base di Brindisi delle Nazioni Unite.

L'**articolo 6** prevede misure volte al potenziamento del sistema d'istruzione della Regione Friuli-Venezia Giulia.
In dettaglio, il **comma 1**, al fine di fronteggiare la carenza di personale docente e ATA nelle istituzioni scolastiche site nel territorio regionale, dispone che la Regione Friuli-Venezia Giulia possa provvedere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dell'incremento della dotazione di personale scolastico a supporto organizzativo e didattico delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale.
La Regione già provvede al suddetto finanziamento sulla base di appositi Protocolli annuali stipulati con l'Ufficio Scolastico Regionale**.** In particolare, l'articolo 7, commi da 11 a 14, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, autorizza la Regione a sottoscrivere il suddetto Protocollo allo scopo di intervenire sulla possibile temporanea carenza di organico negli istituti scolastici regionali, con oneri a carico della Regione stessa.
La stessa legge regionale ha destinato, a tal fine, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno scolastico 2022/2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2022-2024, di cui 1 milione di euro a carico del bilancio per l'anno 2022 e 2 milioni di euro a carico del bilancio per l'anno 2023.
Per le medesime finalità, con analoghe leggi regionali:

- n. 13 del 2023 sono stati stanziati 3 milioni di euro per l'anno scolastico 2023/2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, di cui 1 milione di euro a carico del bilancio per l'anno 2023 e 2 milioni di euro a carico del bilancio per l'anno 2024;

- n. 7 del 2024 sono stati stanziati 3,5 milioni di euro per l'anno scolastico 2024/2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, di cui 1, 6 milioni di euro a carico del bilancio per l'anno 2024 e 1,9 milioni di euro a carico del bilancio per l'anno 2025;
- n. 12 del 2025 sono stati stanziati 4,5 milioni di euro per l'anno scolastico 2025/2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

La disposizione di cui al comma 1, pertanto, non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto all'attuazione delle misure descritte provvede la Regione a valere sul bilancio Regionale.

Il **comma 2** interviene in relazione all'esigenza della Regione Friuli Venezia Giulia di personale madrelingua nelle istituzioni scolastiche regionali autorizzando la Regione stessa a trasferire all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a proprio carico, e sulla base di un protocollo di intesa da sottoscrivere con l'Ufficio scolastico regionale del Ministero dell'istruzione e del merito, le risorse necessarie alla stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente di madrelingua o esperto in relazione all'insegnamento della lingua tedesca, anche se privo dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi della normativa vigente**.**

Tali risorse sono riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito in quanto necessarie al pagamento dei contratti medesimi.

Si rinvia, per le disposizioni di attuazione, ad un successivo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

La disposizione di cui al comma 2, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio statale in quanto gli oneri derivanti dalla stipulazione dei contratti del personale docente reclutato secondo le modalità descritte sono interamente a carico della Regione.

L'**articolo 7** contiene ulteriori misure urgenti e di proroga di termini legislativi di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il **comma 1** incrementa il Fondo Unico Nazionale della dirigenza scolastica (FUN), per l'anno scolastico 2025/2026, di 14 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato destinato alle retribuzioni di posizione di parte variabile e di risultato. Tale incremento è volto a garantire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica di livello non generale.

Nell'a.s. 2024/2025 si è proseguito, anche se in misura assai più contenuta rispetto all'a.s. 2023/2024, ad un ulteriore incremento (ca 500 euro annui pro-capite, al netto degli oneri a carico dello Stato) della PPV; per l'a.s. 2024/2025 l'incremento è disciplinato con il relativo CCNI (attualmente in via di certificazione presso gli organi competenti).

Inoltre, si rappresenta che le costituzioni delle risorse per il FUN 2023/2024 e per il FUN 2024/2025 hanno goduto, tra l'altro, di risorse *una tantum* che, quindi, mancano nella costituzione del FUN 2025/2026.

Pertanto, circa il 65 per cento dell'incremento di cui alla norma in esame occorre per confermare i livelli retributivi individuati nell'a.s. 2024/2025 e il restante 35 per cento è impiegato per favorire l'armonizzazione della retribuzione dei dirigenti scolastici rispetto a quella della dirigenza di livello non generale del Ministero dell'istruzione e del merito. Secondo le vigenti discipline normative e contrattuali di riferimento, la consistenza del FUN 2025/2026 è stimabile in 273 milioni, al netto degli oneri a carico dello Stato (375,58 milioni al lordo degli oneri a carico dello Stato) mentre la consistenza del FUN 2024/2025 è stata pari a 284,11 milioni (390,73 milioni al lordo degli oneri a carico dello Stato).

L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, che ha previsto un incremento del Fondo per soli 6 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, riuscendo a compensare solo in minima parte il differenziale maturato rispetto alla precedente annualità.

L'esigenza non è unicamente di mantenere intatto il livello originario delle risorse del FUN, ma anche quella di prevederne un incremento, soprattutto alla luce dell'entrata in vigore del nuovo sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 13 del decreto- legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, nonché dell'imminente fase conclusiva del PNRR.

La consistenza del FUN 2025/2026 è stimata in 273 milioni di euro **(**375,58 milioni di euro al lordo degli oneri a carico dello Stato) secondo la normativa vigente e secondo il vigente CCNL 2019-2021.

Per il triennio 2022-2024, si prevede un incremento del 5,78% delle retribuzioni e, quindi, è ipotizzabile la nuova PPF pari a 14.515,11 euro (analoga a quella della dirigenza amministrativa per il medesimo triennio).

Al riguardo si precisa che, l'85 per cento del FUN può essere impiegato per: PPF+PPV+reggenze. Pertanto, considerata la consistenza su menzionata di 273 milioni di euro **(**375,58 milioni di euro al lordo degli oneri a carico dello Stato) si avrà il seguente quadro:

- stima 85 per cento: 232 milioni (319, 2 milioni di euro al lordo degli oneri a carico dello Stato);
- per l'a.s. 2025/2026, le istituzioni scolastiche sede di direzione sono 7476.

Tale numerosità è connessa ai seguenti provvedimenti:

- per 7.401 istituti (quindi dirigenti scolastici), decreto di concerto MIM-MEF 30 giugno 2023, n. 127, circa la dotazione organica dirigenti scolastici;
- per 75 istituti, decreto-legge n. 208 del 2024, convertito con modificazioni della legge n. 20 del 2025, in deroga alla dotazione organica;
- per la copertura PPF+PPV delle 7.476 istituzioni scolastiche occorrono 239 milioni di euro (330,7 milioni di euro al lordo degli oneri a carico dello Stato), superiore al citato 85 per cento;
- la PPF presa in esame è quella prevista dal vigente CCNL 2019-2021.

	lordo dipendente				
FASCIA	PPV	PPV TOT	PPF	PPF TOT	PPV+PPF TOT
A (23%)	22.050,00	41.233.500,00	13.345,00	24.955.150,00	66.188.650,00
B (64%)	18.100,00	85.432.000,00	13.345,00	62.988.400,00	148.420.400,00
C (13%)	14.150,00	12.536.900,00	13.345,00	11.823.670,00	24.360.570,00
Totale		139.202.400,00		99.767.220,00	238.969.620,00

L'eventuale aumento della PPF, derivante dall'ipotesi incrementale del 2022-2024 (euro 14.515,11), determinata da un aumento unitario di 1.170 euro annui (1.619 euro al lordo degli oneri a carico dello Stato)

è ininfluente in quanto, pur incrementando la costituzione del FUN la medesima risorsa verrebbe impiegata in uscita a copertura della PPF.

Pertanto, l'operazione della somma algebrica fornisce risultato zero. Quindi, considerando:

- la quota di risparmi per reggenze ordinarie;
- le quote di aggravio per clausola di salvaguardia preesistente e di nuovo formazione 2025/2026;
- la quota di aggravio per reggenze temporanee;
- la quota di aggravio per incarichi nominali

si può concludere che l'importo occorrente per PPF+ PPV+ reggenze è pari a 238,5 milioni di euro (330,00 milioni di euro al lordo degli oneri a carico dello Stato). Tale importo, pertanto, determina un *deficit* di copertura di 6,5 milioni (232,00 – 238,50).

L'importo di 6,5 milioni genera un importo al lordo degli oneri a carico dello Stato pari a circa 9 milioni i quali rappresentano circa il 65 per cento (come su indicato) dell'incremento previsto dalla norma in oggetto.

Pertanto, l'incremento del FUN 2025/2026, pari a 9 milioni di euro al lordo degli oneri a carico dello Stato, assicura una retribuzione complessiva dei dirigenti scolastici almeno equivalente a quella definita per l'anno scolastico 2024/2025.

Per il solo anno 2026 sono, inoltre, riconosciute ulteriori risorse pari a 5 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, destinate a valorizzare il rilevante impegno e la connessa responsabilità gravante sulla dirigenza scolastica in relazione alle attività, particolarmente complesse, anche connesse all' imminente conclusione del PNRR, incluse le operazioni di rendicontazione dei progetti. Tali risorse aggiuntive tengono altresì conto dell'entrata in vigore del nuovo sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 luglio 2024, n. 106.

Per quanto attiene all'incremento di 5 milioni di euro per valorizzare l'impegno e la responsabilità gravante sulla dirigenza scolastica in relazione alle attività connesse all' imminente conclusione del PNRR, incluse le operazioni di rendicontazione dei progetti, si rappresenta che le istituzioni scolastiche hanno gestito complessivamente oltre 65.000 progetti PNRR contrassegnati da altrettanti CUP regolarmente censiti nella piattaforma del MIM e riversati sulla piattaforma ReGIS. L'importo complessivo dei progetti gestiti dalle scuole è di circa 5,5 miliardi.

Ciascuna istituzione scolastica ha gestito mediamente circa 8,70 progetti per una media di oltre 650 mila euro che, per il bilancio di una istituzione scolastica, è un onere notevole.

Per raggiungere il *target* ogni istituzione scolastica ha dovuto coinvolgere studenti o docenti nella formazione tramite la gestione di procedure selettive interne ed esterne per l'individuazione dei formatori e degli esperti.

Inoltre, per la gestione dei progetti dell'investimento Scuola 4.0 – che ha consentito la trasformazione di oltre 156.000 aule in ambienti di apprendimento innovativi e la realizzazione di oltre 7.700 laboratori – le scuole hanno dovuto porre in essere molteplici gare d'appalto e procedure ad evidenza pubblica nel rispetto del Codice dei contratti pubblici.

Di seguito, la dimostrazione per l'ipotesi dell'importo incrementale di 5 milioni euro sulla base dei seguenti elementi di massima sopra evidenziati:

65.000 progetti PNRR

8,70 stima media progetti/scuola

7.471 circa scuole coinvolte

Pertanto, l'importo medio annuo per ciascuna scuola, e quindi per dirigente scolastico, è stimato in ca. 669 euro (5.000.000: 7471).

Ai maggiori oneri, per l'anno 2026, complessivamente pari a euro 14 milioni, si provvede, quanto a 5,8 milioni di euro ***mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa*** di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e quanto a 7 milioni di euro mediante ***corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa*** di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e quanto a 1,2 milioni ***mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa*** di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Al riguardo, si precisa che lo stanziamento complessivo per l'esercizio finanziario 2026 sul capitolo 4248 – piano gestionale 1 – si riferisce a diverse norme autorizzative ed è pari a euro 14.200.000,00, di cui risultano ad oggi impegnati euro 522.918,61 sull'autorizzazione normativa di cui all'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per le iniziative di elevata utilità sociale ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e del d.P.C.M. 23 dicembre 2015. Pertanto, sul capitolo 4248 – piano gestionale 1 – residuano, ad oggi, risorse pari a euro 13.677.081,39.
Pertanto, per la copertura individuata nelle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015, si precisa che l'importo residuo, pari a euro 6.477.081,39, è sufficiente per le finalità di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge n. 13 del 2023 e dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 127 del 2025 per affitti e noleggi e per arredi nell'ambito degli investimenti PNRR, sulla base delle richieste pervenute a seguito di avvisi pubblici. Invece, con riferimento alla copertura individuata nel fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, si rappresenta che, per l'anno 2026, le relative finalità risultano già perseguite e pertanto, non sono previsti ulteriori impegni di spesa a valere sul medesimo fondo.

Il comma 1-bis determina la consistenza del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito che per l'anno 2024, è pari a 24.220.893 di euro e, per l'anno 2025, è pari a 21.294.343 di euro. La disposizione, inoltre, riporta la quantificazione dell'onere, pari a 7,5 milioni di euro, per l'anno 2027, derivante dalla rideterminazione del predetto fondo per l'anno 2024, alla cui copertura si provvede, quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Il **comma 2** si limita a rifinalizzare risorse già autorizzate a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinandole direttamente alle istituzioni scolastiche, in luogo dell'INDIRE, per la realizzazione delle progettualità previste. Rimangono pertanto invariati gli stanziamenti di bilancio già autorizzati a legislazione vigente.
Le risorse oggetto di riallocazione ai sensi della disposizione in esame non afferiscono a obbligazioni giuridicamente perfezionate. In particolare, le suddette somme risultano completamente libere da vincoli e non sono riferibili, a qualsiasi titolo, a contratti di lavoro flessibile, incarichi di collaborazione, affidamenti o altri impegni di spesa già assunti o in essere.

Il **comma 3** autorizza, per le medesime finalità, un incremento della spesa di cui al comma 3 pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
L'incremento dell'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 è il risultato di una scelta politica di merito, considerato che la misura rappresenta una priorità politica anche ai sensi dell'Atto di indirizzo. Il fabbisogno trova la sua giustificazione nell'interesse delle istituzioni scolastiche in relazione alle progettualità afferenti alle tematiche previste dalla disposizione, considerato che i fondi ordinari destinati a tale ambito di intervento sono già stati completamente assegnati, per mezzo degli Uffici scolastici regionali. Tale importo risulta pertanto commisurato alle specifiche esigenze operative programmate per il biennio 2026-2027 e consente il pieno soddisfacimento delle finalità previste, garantendo il rispetto dei vincoli di spesa prefissati.
Tale Fondo è previsto quale limite di spesa, a fronte della richiesta delle istituzioni scolastiche, per incentivare tali progettualità mediante ulteriori misure, che richiedono necessariamente una fonte di finanziamento.

Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 trovano integrale copertura, rispettivamente, nell'ambito degli stanziamenti già autorizzati a legislazione vigente e mediante corrispondente riduzione delle risorse del predetto Fondo. Pertanto, le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il **comma 4** mira a garantire l'organizzazione e lo svolgimento, in Italia, della sessantesima edizione delle Olimpiadi internazionali di chimica (IChO), che si terranno nel 2028. La norma è necessaria e urgente in quanto le operazioni di candidatura alla partecipazione alle Olimpiadi internazionali di chimica (IChO) si chiudono nel 2026. L'organizzazione delle IChO prevede un coinvolgimento del Paese ospitante nelle attività del Comitato Olimpico per un periodo complessivo di tre anni, dal 2026 al 2028, durante il quale sono previste una serie di attività le cui spese sono di seguito riportate:

Attività	2026	2027	2028	COSTO
Sito internet interattivo e *software* per i t	10.000,00 €	50.000,00 €	0	60.000,00 €
Pubblicità	10.000,00 €	100.000,00 €	140.000,00 €	250.000,00 €
Alloggi per gli studenti			600.000,00 €	600.000,00 €
Sala Riunioni e Traduzioni				
Alloggi per i mentori	291.180,00 €	291.180,00 €	388.240,00 €	970.600,00 €
Alloggi per gli Osservatori				
Trasporti		50.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €
Gite ed escursioni per gli studenti			68.000,00 €	68.000,00 €
Gite ed escursioni per Mentori/Osserva			68.000,00 €	68.000,00 €
Comitato Olimpico	20.000,00 €	100.000,00 €	180.000,00 €	300.000,00 €
Preparazione delle prove di esame teori		50.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €
Materiale e dispositivi di sicurezza per le prove pratiche di esame	50.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €
Medaglie e *gadget*			100.000,00 €	100.000,00 €
Service per il suono e video			80.000,00 €	80.000,00 €
Cerimonia di apertura			100.000,00 €	100.000,00 €
Cerimonia di chiusura			100.000,00 €	100.000,00 €
Totale	**381.180,00 €**	**691.180,00 €**	**2.124.240,00 €**	**3.196.600,00 €**

Di seguito si illustrano le voci di spesa più significative, riportate nella tabella.

Per quanto concerne le voci "Sala riunioni e traduzioni", "Alloggi per mentori" e Alloggi per Osservatori", per lo svolgimento delle IChO 2028 sono attesi 98 Paesi, ciascuno rappresentato da due mentori per *team*, oltre ad eventuali *observer*, *guest*, autori e componenti del Comitato Scientifico e dello *Steering Committee*. Si stima un totale di oltre 1000 ospiti, di cui 400 per il Comitato Olimpico, 4 finalisti per ognuno dei 98 Paesi ad oggi accreditati e i membri del comitato organizzatore e scientifico, ivi compresi gli autori dei compiti.

Le spese alberghiere comprendono anche i pasti giornalieri e 200 Mbps in fibra wi-fi/LAN. In merito alla voce di spesa riferita al "Comitato Olimpico", come sopra specificato, l'organizzazione delle IChO prevede un coinvolgimento del Paese ospitante nelle attività del comitato olimpico per un periodo complessivo di tre anni, dal 2026 al 2028. Il Comitato Olimpico, costituito dal Comitato Direttivo e dai rappresentati di tutte le nazioni coinvolte nelle Olimpiadi, compreso il Paese ospitante, si reca annualmente presso il Paese in cui si terranno le olimpiadi per visionare le strutture e per discutere le domande delle prove teoriche e simulare le prove pratiche. Ne consegue che, a partire dal 2026, i rappresentanti del nostro Paese, che verranno designati come membri del Comitato Olimpico, dovranno partecipare alle suddette visite. A gennaio 2026 si è svolta una prima visita in Tashkent, Uzbekistan, quale paese ospitante delle IChO2026, alla quale è seguita la seconda nel mese di luglio in occasione delle stesse olimpiadi, per la presentazione delle IChO2028 Italia. Nel 2027 sarà prevista una visita a Taipei, Cina e nel 2028 il Comitato Olimpico verrà ospitato in Italia, sede delle IChO2028.

Per quanto sopra esposto l'importo riportato a *budget* per il Comitato Olimpico coprirà le spese relative a viaggio, vitto e alloggio dei rappresentanti italiani del Comitato Olimpico negli anni 2026/2027, mentre coprirà le intere spese di viaggio, vitto e alloggio dei membri del Comitato Direttivo olimpico nel 2028 per la durata di 10 giorni.

Infine, per quanto riguarda la voce di spesa "Materiale e dispositivi di sicurezza per le prove di esame", viene richiesto, già a partire dall'anno 2026, l'approvvigionamento dei materiali di consumo quali i dispositivi di protezione individuale (camici, occhiali di protezione e guanti) ai fini dello svolgimento dei test di simulazione delle prove pratiche, per gli studenti e gli assistenti alle prove stesse.

Tanto premesso, la norma determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, cui si provvede:

- quanto a euro 381.180,00 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- quanto a euro 691.180,00 per l'anno 2027, mediante ***corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa*** di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- quanto a euro 2.124.240,00 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
- «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, che reca le necessarie disponibilità.

Il **comma 5** prevede alcune modifiche al decreto legislativo n. 59 del 2017.

In particolare, la disposizione di cui al **comma 5, lettera a)**, è finalizzata a rendere a regime l'accesso ai percorsi di formazione iniziale, per i docenti precari, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto ministeriale annuale.

Il **comma 5, lettera b)** proroga di un anno la possibilità di accedere al concorso per i posti di insegnanti tecnico-pratici a coloro che sono in possesso del titolo di studio richiesto dall'ordinamento previgente.

Il comma 5-bis estendendo, per l'a. s. 2026/2027, la possibilità – già prevista per l'a.s. 2025/26 dall'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge n. 255 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge

20 agosto 2001, n. 333 - di concludere le operazioni di immissione in ruolo entro il 31 dicembre 2026, consentendo ai vincitori di concorso che nell'a. s. 2026/2027 siano stati assunti con contratto a tempo determinato in quanto privi di abilitazione, di poter essere assunti a tempo indeterminato qualora conseguano la stessa entro il 31 dicembre 2026, con conseguente possibilità di svolgere l'anno di formazione e prova già a decorrere dall'a.s. 2026/2027.
La disposizione opera sulle facoltà assunzionali già autorizzate e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6, lettera a),** intende garantire la prosecuzione delle attività del Gruppo di supporto al PNRR sino a tutta la durata dell'Unità di missione per il PNRR. Infatti, l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, ha esteso l'operatività e la durata delle Unità di missione per il PNRR sino al 31 dicembre 2029, estendendo, quindi, anche tutte le attività di monitoraggio, di controllo e di rendicontazione.
Pertanto, al fine di garantire la piena operatività dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito, è necessario assicurare la prosecuzione delle attività del Gruppo di supporto già previste dall'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, prorogando il termine da ultimo previsto dall'articolo 19, comma 1, lettere a), del citato decreto-legge n. 19 del 2026 fino al 31 agosto 2029. Pertanto, la proroga del Gruppo di supporto rappresenta una misura strettamente conseguenziale all'estensione della durata dell'Unità di missione.
L'estensione del Gruppo di supporto alle istituzioni scolastiche per il PNRR comporta maggiori oneri, alla cui copertura provvede la **lettera d)**, pari a euro 945.070,00 per l'anno 2027, a euro 2.362.674,00 per l'anno 2028 e a euro 1.417.604,00 per l'anno 2029, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2027, 2028 e 2029, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riguardo, si precisa che per l'anno 2027 i maggiori oneri sono costituiti dalla differenza rispetto alle risorse già autorizzate dall'articolo 19, comma 1, del decreto- legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, che ha disposto la prima estensione del Gruppo di supporto.
Il calcolo è stato effettuato tenendo conto dei parametri stipendiali dei docenti.

Retribuzione docenti - CCNL 2025/2027				
Anzianità di servizio (ani	**DOC. INFANZIA E PRIMARIA**	**DOC. DIPLOMAT(**	**DOC. SCUOLA MEDIA**	**DOC. LAUREATO 2° GRADO**
0 - 8				
tabellare 12 mensilità	23.742,40	23.742,40	25.699,16	25.699,16
RPD 12 mensilità	2.524,80	2.524,80	2.524,80	2.524,80
IVC 12mensilità				
tabellare 13 mensilità	25.720,93	25.720,93	27.840,76	27.840,76
lordo Stato (oneri riflessi 38,38%)	39.086,45	39.086,45	42.019,86	42.019,86

lordo Stato (oneri riflessi 44,50%)	40.815,08	40.815,08	43.878,23	43.878,23

Sulla base della tabella sopra riportata con i parametri stipendiali aggiornati al CCNL 2025- 2027 si è proceduto a calcolare gli importi delle supplenze e a quantificare i relativi oneri per un numero complessivo di 70 tra docenti e assistenti amministrativi.

Si è proceduto a una stima assumendo, in via prudenziale, quale parametro di riferimento il trattamento economico del personale docente laureato della scuola secondaria di secondo grado nella fascia iniziale di anzianità, comprensivo degli oneri a carico dello Stato. Il corrispondente costo mensile lordo Stato, pari a euro 3.375,25, è stato determinato sulla base della retribuzione annua comprensiva della tredicesima mensilità, della retribuzione professionale docente (RPD) e dei relativi oneri riflessi e dell'IRAP.

Non si è proceduto ad effettuare ulteriori incrementi degli importi per tenere conto dei possibili effetti economici derivanti dai futuri rinnovi contrattuali riferiti agli anni 2028 e 2029, in quanto la quantificazione è stata già effettuata secondo un criterio alquanto prudenziale assumendo, quale parametro di riferimento, il trattamento economico del personale docente della scuola secondaria di secondo grado, più elevato rispetto a quello spettante agli assistenti amministrativi interessati dalla misura. Tale criterio è ritenuto idoneo ad assorbire gli eventuali effetti derivanti dagli aggiornamenti retributivi successivi. In questo modo, per l'anno 2027, trattandosi di 4 mensilità residue (1° settembre-31 dicembre 2027) a tempo pieno in comando risulta 3.375,25 * 70 * 4 = 945.069,57 (da arrotondare a 945.070,00), quale quota ulteriore rispetto alla copertura della prima estensione di cui al predetto articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.

Per l'anno 2028, trattandosi di 10 mensilità (1° gennaio-30 giugno 2028 e 1° settembre-31 dicembre 2028) a tempo pieno in comando risulta 3.375,25 * 70 * 10 = 2.362.673,92 (da arrotondare a 2.362.674,00).

Per l'anno 2029, trattandosi di 6 mensilità (1° gennaio-30 giugno 2029) a tempo pieno in comando risulta 3.375,25 * 70 * 6 = 1.417.604,35 (da arrotondare a 1.417.604,00).

Per la copertura si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2027, e 2028 e 2029 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nella misura di ulteriori euro 945.070,00 per l'anno 2027, e di euro 2.362.674,00 per l'anno 2028 e di euro 1.417.604,00 per l'anno 2029.

Tali risorse sono iscritte sul capitolo 4007, piano gestionale 1, del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.

Analogamente il **comma 6, lettera b)**, al fine di garantire l'attuazione delle riforme e degli investimenti legati al PNRR, estende fino al 31 dicembre 2027 la norma di cui all'articolo 47, comma 1, terzo periodo, del DL n. 30 aprile 2022, n. 36, con la possibilità per il Ministero dell'istruzione e del merito di avvalersi di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui.

La copertura normativa, nel limite massimo di 420.000 euro, rimane individuata, anche per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come già previsto dal citato articolo 47, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.

Il **comma 6, lettera c)**, consente di poter utilizzare eventuali risorse anche per l'annualità 2028 per garantire la continuità delle misure PNRR, in coerenza con lo stesso PNRR.

Tale norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto consente solo

l'utilizzo delle risorse già disponibili a normativa vigente per finalità coerenti con lo stesso PNRR, anche al fine di consentire eventuali esecuzioni di sentenze ovvero completamento o copertura di maggiori oneri legati a interventi PNRR.

Il **comma 7**, in coerenza con le precedenti misure, consente al Ministero di continuare ad avvalersi anche per gli anni 2027, 2028 e 2029 e, quindi, per tutta la durata dell'Unità di missione per il PNRR fino al 31 dicembre 2029, come previsto dal citato articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19. In particolare, la norma consente la possibilità di continuare a utilizzare esperti di comprovata qualificazione professionale, come già previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, nei limiti di euro 800.000 per ciascun esercizio finanziario.

La copertura finanziaria, pari a un massimo di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, è individuata mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il **comma 8** dispone la proroga delle *équipe* formative in analogia con quanto disposto dal comma 7 per il gruppo di supporto alle istituzioni scolastiche. La copertura dei maggiori oneri avviene mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2027, 2028 e 2029, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

L'estensione delle *équipe* formative territoriali comporta maggiori oneri, alla cui copertura provvede il **comma 9**, pari a euro 1.620.120 per l'anno 2027, a euro 4.050.300 per l'anno 2028 e a euro 2.430.180 per l'anno 2029, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il calcolo è stato, parimenti, effettuato tenendo conto dei parametri stipendiali dei docenti.

Retribuzione docenti - CCNL 2025/2027				
Anzianità di servizio (an	**DOC. INFANZIA E PRIM**	**DOC. DIPLOMATO**	**DOC. SCUOLA M**	**DOC. LAUREATO 2° GRADO**
0 - 8				
tabellare 12 mensil	23.742,40	23.742,40	25.699,16	25.699,16
RPD 12 mensilità	2.524,80	2.524,80	2.524,80	2.524,80
IVC 12 mensilità				
tabellare 13 mensil	25.720,93	25.720,93	27.840,76	27.840,76
lordo Stato (oneri riflessi	39.086,45	39.086,45	42.019,86	42.019,86
lordo Stato (oneri rif 44,50%)	40.815,08	40.815,08	43.878,23	43.878,23

Sulla base della tabella sopra riportata con i parametri stipendiali aggiornati al CCNL 2025- 2027 si è proceduto a calcolare gli importi delle supplenze e a quantificare i relativi oneri per un numero complessivo di 120 tra docenti e assistenti amministrativi.

Si è proceduto a una stima assumendo, in via prudenziale, quale parametro di riferimento il trattamento economico del personale docente laureato della scuola secondaria di secondo grado nella fascia iniziale di anzianità, comprensivo degli oneri a carico dello Stato. Il corrispondente costo mensile lordo Stato, pari

a euro 3.375,25, è stato determinato sulla base della retribuzione annua comprensiva della tredicesima mensilità, della retribuzione professionale docente (RPD) e dei relativi oneri riflessi e dell'IRAP. Non si è proceduto ad effettuare ulteriori incrementi degli importi per tenere conto dei possibili effetti economici derivanti dai futuri rinnovi contrattuali riferiti agli anni 2028 e 2029, in quanto la quantificazione è stata già effettuata secondo un criterio alquanto prudenziale assumendo, quale parametro di riferimento, il trattamento economico del personale docente della scuola secondaria di secondo grado, più elevato rispetto a quello spettante agli assistenti amministrativi interessati dalla misura. Tale criterio è ritenuto idoneo ad assorbire gli eventuali effetti derivanti dagli aggiornamenti retributivi successivi. In questo modo, per l'anno 2027, si tratta di 4 mensilità residue (1° settembre-31 dicembre 2027) a tempo pieno in comando risulta 3.375,25 * 120 * 4 = 1.620.120.

Per l'anno 2028, si tratta di 10 mensilità (1° gennaio-30 giugno 2028 e 1° settembre-31 dicembre 2028) a tempo pieno in comando risulta 3.375,25 * 120 * 10 = 4.050.300.

Per l'anno 2029, si tratta di 6 mensilità (1° gennaio-30 giugno 2029) a tempo pieno in comando risulta 3.375,25 * 120 * 6 = 2.430.180.

Per la copertura si provvede, come evidenziato, mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2027, e 2028 e 2029 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nella misura di ulteriori euro 1.620.120 per l'anno 2027, di euro 4.050.300 per l'anno 2028 e di euro 2.430.180 per l'anno 2029.

Tali risorse sono iscritte sul capitolo 4007, piano gestionale 1, del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.

Le disposizioni di cui ai **commi 10, 11 e 12** consentono, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, qualora residuino facoltà assunzionali all'esito delle operazioni per l'assunzione dei vincitori delle procedure attualmente vigenti per l'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, lo scorrimento delle graduatorie di entrambe le citate procedure anche oltre il numero dei posti originariamente assegnati con il bando di indizione e comunque entro il contingente dei posti autorizzati.

Nello specifico, si prevede lo scorrimento delle graduatorie regionali del concorso ordinario di cui al decreto ***del direttore generale del personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 3122 del 12 dicembre 2024***, e della procedura valutativa di cui al decreto ***del direttore generale del personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 1897 del 17 luglio 2024.*** Tale scorrimento opera in favore dei candidati che hanno superato le prove del concorso ordinario e degli aspiranti inseriti nelle graduatorie della procedura valutativa.

L'intervento si rende necessario al fine di soddisfare le esigenze di organico dei territori, assicurando loro un bacino di aspiranti al quale poter attingere per garantire la copertura dei posti vacanti e disponibili che si verranno a creare nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, anche in considerazione del differimento dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale – attualmente in corso di realizzazione - del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA), di cui dal CCNL 2019-2021, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 (articolo 18, comma 7, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19).

L'urgenza del predetto intervento è legata all'esigenza di salvaguardare le facoltà assunzionali già autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze: al riguardo, posto che per l'a.s. 2026/2027 il dato numerico delle immissioni in ruolo – pari a 326 vincitori (270 da concorso ordinario e 55 da procedura valutativa + 1 *ex* Area C) - risulta inferiore al dato delle cessazioni, pari a 388 pensionamenti, si registra un residuo di 62 posti già autorizzati dal MEF, che saranno pienamente utilizzabili per l'a.s. 2027/2028.

Pertanto, la disposizione mira ad allineare la validità delle graduatorie usufruibili per le assunzioni del personale ATA, con il nuovo orizzonte temporale di decorrenza del nuovo ordinamento professionale,

fissato dall'a.s. 2027/2028, garantendone l'utilizzabilità in linea con la predetta decorrenza.
La norma, inoltre, garantisce la nomina in ruolo nelle Istituzioni scolastiche di Funzionari cui affidare l'incarico di elevata qualificazione, rispondendo così all'esigenza primaria dell'Amministrazione di coprire stabilmente i posti vacanti e limitare il ricorso alle mansioni superiori, in attesa delle procedure valutative di progressione con le quali verranno attribuiti alle Istituzioni scolastiche posti dell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione ma con Funzionari privi di incarico.

Per effetto dell'intervento normativo le assunzioni per l'a.s. 2027/2028 per i posti di funzionari EQF seguiranno quindi il seguente ordine:

a) assunzioni dei vincitori da concorso ordinario DD 3122 del 2024;

b) assunzioni dei vincitori da procedura valutativa DD 1897 del 2024;

c) compensazioni dei posti tra le due procedure qualora una delle due graduatorie risulti esaurita ma permangano ancora candidati vincitori nell'altra graduatoria;

d) all'esito delle richiamate operazioni, in presenza di facoltà assunzionali nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, scorrimento in pari misura (50%) delle graduatorie di cui in premessa, a favore dei candidati che hanno superato le prove del concorso e degli aspiranti presenti nella graduatoria della procedura valutativa, fatto salvo l'esaurimento di una delle due graduatorie. In tale caso viene meno la riserva del 50% e le residue facoltà assunzionali sono utilizzate mediante lo scorrimento della sola graduatoria nella quale risultino ancora presenti candidati utilmente collocati, fino a esaurimento.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le immissioni avverranno, comunque, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate nel rispetto del turnover previsto.
La disposizione di cui al **comma 13**, che prevede la proroga del termine per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla PA dei diplomati ITS *Academy*, non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto opera nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.
Il comma 13-bis proroga fino al 30 giugno 2027 i percorsi di formazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto-legge n. 71 del 2024. A tal fine, resta fermo quanto previsto dal decreto che ha avviato il secondo ciclo di cui al comma 1-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, in quanto compatibile, e il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità è aggiornato all'anno scolastico di riferimento. Inoltre, il medesimo comma 13-bis precisa che, per l'anno accademico 2026/2027, nel caso in cui la quota dell'offerta formativa erogata dalle Università risulti insufficiente a coprire il fabbisogno individuato dal sistema scolastico, tale quota residua può essere assunta dall'INDIRE. La misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la proroga dei percorsi di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 71 del 2024 consente di incrementare il numero di nuovi specializzati in linea con il fabbisogno annuale individuato dal Ministero e considerato che gli oneri relativi alla partecipazione dei percorsi di specializzazione sono posti a carico dei partecipanti.
Il comma 13-ter, stabilisce che a decorrere dall'anno accademico 2027/2028 – quindi a partire dalla fase successiva ai percorsi di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 71 del 2024 – la specializzazione per le attività sul sostegno didattico per i docenti precari che abbiano maturato tre anni di servizio sul posto di sostegno negli ultimi otto (comma 13-quater) si consegue con i percorsi formativi che saranno attivati dalle Università.

I commi 13-quinquies, 13-sexies e 13-septies regolano i contenuti e le modalità della nuova offerta formativa che sarà definita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il

Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN). Il medesimo decreto individuerà le modalità per la determinazione del relativo fabbisogno da parte del Ministero dell'istruzione e del merito.
Con riferimento ai profili finanziari, il comma 13-octies prevede espressamente che dall'attuazione dei commi da 13-ter a 13-septies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università provvederanno all'attivazione e allo svolgimento dei predetti percorsi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. I costi relativi all'attivazione e allo svolgimento dei percorsi saranno integralmente sostenuti mediante i contributi versati dai partecipanti e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 13-novies interviene sulla disciplina dell'accreditamento degli ITS Academy, prevedendo la perduranza del regime di accreditamento transitorio fino all'anno formativo 2027/2028, tenuto conto della mancata adozione, da parte di tutte le regioni, per il corrente anno formativo 2026/2027 del sistema di accreditamento definitivo previsto dall'articolo 7, comma 6 della legge n. 99 del 2022.
L'articolo 16, comma 1, del decreto ministeriale 4 ottobre 2023, n. 191, recante la disciplina delle modalità di accreditamento temporaneo delle Fondazioni ITS Academy, stabilisce, infatti, una durata triennale dell'accreditamento temporaneo, decorrente dalla data della sua entrata in vigore. In considerazione dell'imminente scadenza del termine previsto per il completamento delle procedure di accreditamento, l'intervento normativo è volto a evitare che il mancato perfezionamento delle procedure entro il termine previsto determini la perdita dell'accreditamento temporaneo per le Fondazioni ITS Academy con procedimenti ancora in corso, compromettendo la continuità dei percorsi formativi, la programmazione regionale, il completamento degli interventi finanziati dal PNRR e gli impegni assunti nei confronti degli studenti e delle imprese partner.
La disposizione non modifica i requisiti e gli standard minimi previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy, né incide sulle condizioni richieste per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, limitandosi a differire la decorrenza del regime di accreditamento.
Gli adempimenti connessi alle procedure di accreditamento continueranno a essere svolti dalle Fondazioni ITS Academy e dalle Amministrazioni coinvolte, nell'ambito delle rispettive competenze e avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 13-decies interviene sull'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, relativo al reclutamento del personale dirigenziale tecnico del Ministero dell'istruzione e del merito, prorogando, non oltre il 31 dicembre 2027, la durata dei contratti a tempo determinato, conferiti - ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - ai dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito.
In considerazione dell'imminente scadenza degli incarichi in essere, attualmente prevista al 31 dicembre 2026, la disposizione risponde all'esigenza di assicurare la continuità dell'attività ispettiva del Ministero dell'istruzione e del merito, nelle more del completamento della procedura concorsuale bandita con decreto direttoriale n. 2269 del 9 dicembre 2024. Gli incarichi dei dirigenti tecnici di cui al citato articolo 2, comma 4, avranno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3 del medesimo articolo 2.
Conseguentemente, il comma 13-undecies interviene al fine di allineare i termini previsti dall'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, relativi alla scadenza degli incarichi a tempo determinato oggetto della proroga disposta dal presente comma. La disposizione specifica, altresì, che la proroga può riguardare un contingente massimo di 59 unità (lettera a) e autorizza, per l'anno 2027, la spesa di euro 9.100.100 (lettera b).

Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 13-diecies e 13-undecies si provvede per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui all' articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126. Tali oneri sono calcolati tenendo conto del costo lordo Stato annuo di un dirigente tecnico pari a 154.238,81 euro - come di seguito specificato nel prospetto indicativo dell'importo unitario - moltiplicato per 59 incarichi di livello dirigenziale non generale con funzioni tecnico ispettive per un totale complessivo di 9.100.089,79 euro (arrotondato a 9.100.100,00 euro).

retribuzione	*importo LS*
tabellare	*69.197,98*
posizione fissa	*20.086,01*
media posizione variabile	*27.800,54*
media retribuzione risultato	*37.154,27*
	154.238,81

L'articolo 7-bis introduce un nuovo articolo 399-bis al decreto legislativo n. 297 del 1994 (Testo Unico Istruzione) che prevede, a decorrere dall'a.s. 2027/2028, un meccanismo di assunzione sussidiario, complementare e residuale rispetto alle ordinarie immissioni in ruolo effettuate ai sensi del comma 3-ter dell'articolo 399, del TU Istruzione, destinato ai candidati inseriti in I fascia delle Graduatorie provinciali delle supplenze (GPS).

Tale canale opererà esclusivamente sui posti - comuni e di sostegno - che residuano dalle immissioni effettuate dalle graduatorie concorsuali e, in subordine, dagli elenchi regionali, in caso di loro esaurimento.

La disposizione trasforma in permanente la procedura straordinaria - da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2026 – finora riservata ai candidati inseriti in I fascia GPS su posto di sostegno, estendo la medesima possibilità anche agli aspiranti su posto comune.

Come espressamente previsto dalla norma, la procedura assunzionale opererà nell'ambito del contingente autorizzato e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7-ter istituisce il Consiglio Nazionale degli Studenti (CNS), quale organismo di rappresentanza unitaria degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con l'obiettivo di favorire un raccordo stabile e strutturato tra gli organismi di rappresentanza studentesca e il Ministero dell'istruzione e del merito.

In particolare, il comma 1 attribuisce, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, formale riconoscimento normativo al CNS, corrispondente all'attuale Ufficio di coordinamento nazionale (UCN). La disposizione, pertanto, consolida piano normativo un modello organizzativo già esistente, senza introdurre nuovi organismi e, di conseguenza, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, si precisa che la partecipazione agli stessi non comporta alcuna la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese, rientrando nell'ordinaria gestione dei lavori già affidati a legislazione vigente.

Il comma 2 disciplina la composizione del CNS, prevedendo la partecipazione dei Coordinatori regionali delle Consulte provinciali degli studenti, assistiti, nell'ambito del Consiglio, dai docenti referenti regionali

- già individuati nell'ambito dell'organizzazione delle medesime Consulte - con funzioni a supporto del Consiglio medesimo. I componenti del Consiglio partecipano già, su iniziativa del Ministero dell'istruzione e del merito, ai lavori di Osservatori, Comitati e Tavoli tecnici istituiti presso l'Amministrazione, nell'ambito delle ordinarie attività di rappresentanza studentesca. La disposizione si limita a ricondurre tale attività nell'ambito del nuovo assetto organizzativo del Consiglio Nazionale degli Studenti, senza introdurre ulteriori adempimenti e senza comportare la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Con riferimento al personale docente incaricato quale referente regionale, si rappresenta che trattasi di docenti in posizione di comando presso gli Uffici territoriali del Ministero dell'istruzione del merito, ai quali sono attribuiti compiti istituzionali finalizzati ad assicurare il regolare funzionamento delle Consulte provinciali degli studenti. Ne consegue che non si ravvisano effetti in termini di sostituzione del personale docente presso le istituzioni scolastiche, atteso che il predetto personale presta servizio presso l'Ufficio territoriale nell'ambito dell'ordinaria attività istituzionale e nello svolgimento delle mansioni proprie della posizione di servizio.

Il comma 3 demanda al CNS l'adozione del proprio regolamento interno, volto a disciplinare le modalità organizzative del suo funzionamento, nonché i procedimenti di formazione delle deliberazioni, le quali sono assunte a maggioranza.

Il comma 4 dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le attività di rappresentanza studentesca svolte nell'ambito del Consiglio nazionale dei presidenti delle Consulte provinciali degli studenti e delle Consulte provinciali degli studenti siano riportate nel curriculum dello studente. La disposizione trova attuazione mediante le procedure già previste dalla legislazione vigente per la gestione del curriculum dello studente e non richiede ulteriori attività amministrative né l'impiego di risorse aggiuntive.

Il comma 5 riconosce alle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, nell'ambito dell'autonomia loro attribuita, la facoltà di valorizzare le attività di rappresentanza studentesca ai fini dell'attribuzione del credito scolastico. La disposizione non modifica i criteri generali di determinazione del credito scolastico né incrementa il punteggio massimo attribuibile previsto dalla normativa vigente, limitandosi a prevedere che le attività di rappresentanza studentesca, quali espressione dell'impegno civico e della partecipazione democratica, possano essere valorizzate nell'ambito della fascia di oscillazione del credito già determinata sulla base della media dei voti. L'attività valutativa continua a essere svolta dai consigli di classe nell'esercizio delle funzioni già attribuite dalla legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori adempimenti amministrativi. Pertanto, dall'attuazione delle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, dispone che per il funzionamento, la convocazione e la partecipazione al CNS si provvede, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 8** contiene misure urgenti per la conclusione delle attività del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.

La disposizione di cui al **comma 1** mira a consentire il rafforzamento delle attività di controllo da parte dei revisori dei conti nell'ultimo anno del PNRR e nella fase finale di conseguimento del *target* di livello europeo e di rendicontazione dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sul PNRR.

A tal fine, l'intervento riconosce un incremento *una tantum* dei compensi dei revisori dei conti di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a 2,5 milioni per l'anno 2026 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, cui si provvede:

a) quanto a euro 2 milioni per l'anno 2026 ***mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa*** di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 500.000 euro per il medesimo anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

b) quanto a euro 1,5 milioni per l'anno 2027 ***mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa*** di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Al riguardo, si evidenzia che ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera b), punto 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,

n. 108, i revisori dei conti sono tenuti a validare tutti i progetti delle istituzioni scolastiche presentati e rendicontati nell'ambito del PNRR. In particolare, si evidenzia che alle scuole sono stati autorizzati complessivamente 56.564 progetti, rispetto ai quali i revisori dei conti devono garantire sia i controlli intermedi e sia quelli finali sul saldo. Inoltre, va considerato che a ciascun revisore dei conti sono assegnate in media sei istituzioni scolastiche e che i termini fissati dal PNRR per le attività di controllo dei relativi progetti sono improrogabili. L'importo indicato deriva da una stima di circa 70 euro a progetto/CUP, e costituisce un importo minimo, atteso che su uno stesso progetto vengono effettuate almeno 2 verifiche da parte dei revisori dei conti (rendiconto intermedio e saldo). Si precisa, altresì, che tale incremento, quantificato complessivamente in 4 milioni di euro, si intende riferito tanto ai revisori designati dal Ministero dell'istruzione e del merito quanto a quelli designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 2** dispone, per l'anno 2026, l'incremento, ***per l'anno 2026, del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro*** relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca – ***Triennio*** 2016-2018, ***pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2018, di 17,8 milioni di euro a favore di tutto il personale scolastico delle istituzioni scolastiche nonché di 10*** milioni di euro, al fine di remunerare le ore di lavoro straordinario rese dal personale delle segreterie scolastiche, connesse all'incremento di scadenze e adempimenti, legati, in particolare, alle attività conclusive delle riforme del PNRR, nonché nelle procedure di aggiornamento e di rinnovo delle graduatorie provinciali per le supplenze. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si provvede, per l'anno 2026, ***quanto a 17,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, quanto a 5 milioni di euro*** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, e ***quanto ai restanti 5 milioni di euro, per 2,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e per 2,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.***

Il comma 2-bis dispone un ulteriore incremento di 4 milioni di euro delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, al fine di corrispondere un emolumento accessorio una tantum in favore dei DSGA impegnati nelle attività di cui al comma 2. All'onere previsto, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il **comma 3** incrementa di 1 milione di euro, per l'anno 2026, il fondo di cui all'articolo 86 Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto ***Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007***, sottoscritto in data 29 novembre 2007, ***pubblicato nel supplemento ordinario n. 274 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2007,*** in favore del personale scolastico in comando presso il Ministero dell'istruzione e del merito, compreso il Gruppo specifico di supporto al PNRR (articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79) e le *équipe* formative territoriali (articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), tutti utilizzati esclusivamente a supporto delle attività di attuazione e rendicontazione dei progetti PNRR delle scuole. Si evidenzia che il fondo di cui al citato articolo 86 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007, ha una consistenza di 1.150.000 euro e che il Gruppo di supporto e le *équipe* formative sono formate complessivamente da 225 unità che impattano, quindi, sulla consistenza numerica. In totale, con l'incremento in questione si stima un importo pro capite, per il solo anno 2026, pari a circa 1.250,00 euro lordi. È opportuno specificare che con la risorsa di 1.150.000,00 euro sono retribuiti anche i docenti in stato di esonero e semiesonero dall'insegnamento, destinati anche ai percorsi formativi, presso le università, per l'accesso alle abilitazioni all'insegnamento. Le unità esonerate, per anno scolastico, sono stimabili in circa 530 (circa 100 in esonero e circa 430 in semiesonero). A detti docenti, nel particolare stato giuridico, è attribuito un compenso pro- capite stimato in circa 825 euro (circa 623 euro al netto degli oneri a carico dello Stato).
E pertanto, la quota parte dello stanziamento complessivo (1.150.000,00 euro) risulta pari a circa 437.000,00 euro (circa 330.000,00 euro al netto degli oneri a carico dello Stato).
Conseguentemente, la stima della risorsa destinabile al personale scolastico comandato/utilizzato presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica del MIM è di circa 713.000,00 euro (537.000,00 euro al netto degli oneri a carico dello Stato).
L'impiego dell'importo di 713.000,00 euro produce una media stimata in circa 1.020,00 euro (circa 767,00 euro al netto degli oneri a carico dello Stato) per circa 700 unità.
Pertanto, con la norma in esame, si intende implementare l'esiguità del compenso accessorio previsto dall'articolo 86 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Scuola.
Infatti, con l'incremento di 1 milione di euro (al lordo degli oneri a carico dello Stato) si otterrebbe un importo finale pari a 2.150.000,00 euro (1.620.000,00 euro al netto degli oneri a carico dello Stato).
Confermando la stima del medesimo importo medio per i docenti in esonero e semiesonero (per 530 unità - circa 437.000,00 euro – 330.000,00 euro al netto degli oneri a carico dello Stato), e ipotizzando il numero del personale scolastico destinatario, comandato/utilizzato, in circa 925 unità (700 + 225 *équipe* = 925) si otterrebbe un incremento medio, seppur limitato, della retribuzione accessoria per tale personale:

- unità 925;
- risorsa destinata 1.713.000,00 euro (1.290.000,00 euro al netto degli oneri a carico dello Stato);
- media circa 1.852,00 euro (circa 1.395,00 euro al netto degli oneri a carico dello Stato).

Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro, per l'anno 2026, si provvede mediante **corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa** di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il **comma 4** incrementa lo stanziamento ordinario per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale del comparto funzioni centrali in servizio presso il Ministero

dell'istruzione e del merito. Ai relativi oneri, pari a euro 600.000,00, per il solo anno 2026, si provvede, per euro 200.000 mediante ***corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa*** di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per euro 100.000 mediante ***corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa*** di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, per euro 300.000, mediante ***corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa*** di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

In ordine alla quantificazione degli oneri connessi correlati al suddetto intervento, la norma prevede l'incremento, per l'anno 2026, della dotazione finanziaria ordinariamente assegnata al Ministero dell'istruzione e del merito per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale delle Aree appartenente al comparto funzioni centrali, di euro 600.000,00, al lordo degli oneri a carico dello Stato (corrispondenti a € 452.147,70 lordo dipendente).

L'incremento di cui alla norma in esame si attesta su una misura pari a circa il 77 % (76,85%) delle risorse ordinariamente attribuite.

Inoltre, si precisa che nell'anno 2025 il personale in servizio non dirigenziale era pari a 2.780 unità, ridotto rispetto all'anno 2024 dove si contavano 2.793 unità, a fronte di un organico (operatori, assistenti e funzionari), individuato con il decreto ministeriale 22 luglio 2025, n. 146 (PIAO 2025-2027) pari a 5.402 unità. La carenza organica si attesta intorno al 48%. Tale criticità è ancora più sentita in questa fase di conclusione del PNRR, dove è necessario che tutti gli Uffici, compresi gli Uffici scolastici regionali, svolgano una funzione di controllo sul rispetto dei target PNRR e sul controllo delle spese oggetto di diversi gradi di *audit*.

Pertanto, l'incremento in parola si pone in continuità con le esigenze di reclutamento del personale scolastico previste dall'articolo 14-*bis*, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2024,
n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

Da ultimo si rappresenta che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto disposto dalla legge di bilancio 2026, con la annuale richiesta del fabbisogno occorrente alle amministrazioni, per l'anno 2026 specifica che: «Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 758, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 che, in deroga all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 determina a decorrere dall'anno 2026 in 32.030.899 euro l'ammontare del Fondo per il lavoro straordinario di cui all'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, si pregano le Amministrazioni a contenere le suddette richieste nel limite massimo dell'importo assegnato, per l'anno 2025, con il decreto del Presidente del Consiglio del 26 agosto 2025, aumentato del 12 per cento».

Al riguardo, si riporta di seguito una stima degli effetti derivanti dallo stanziamento ordinario, adeguato con il 12% succitato, e da quello con l'incremento della norma in commento.

Gli importi sono al netto degli oneri a carico dello Stato.

1) Stima effetti stanziamento ordinario Stanziamento consolidato ordinario: € 588.254,00

Stima importo medio orario straordinario diurno non festivo: € 20 Stima monte ore annuo: 30.000
Stima ore annue pro-capite: 43 Stima annua unità destinatarie: 710

2) Stima effetti incremento previsto dalla norma in questione Incremento stanziamento del 77%: € 1.040.401,00

Stima importo medio orario straordinario diurno non festivo: € 20 Stima monte ore annuo: 52.000
Stima ore annue pro-capite: 73 Stima annua unità destinatarie: 710

Tanto premesso, l'incremento di risorse finanziarie consente di aumentare il numero stimato di ore annue pro-capite (da 43 a 73).

L'incremento consente di stabilire un importo complessivo finale pari a 1.380.613,06 euro, al lordo degli

oneri a carico dello Stato.

L'**articolo 9** prevede la revisione del monte ore degli istituti tecnici e la nuova denominazione degli istituti tecnici e professionali.

La previsione di cui al **comma 1**, dedicata alle modifiche dell'allegato 2-*ter,* ***paragrafo 2,*** all'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è finalizzata a rendere il monte ore dei nuovi indirizzi più aderenti alla necessità di preservare l'identità dell'istruzione tecnica, garantendo, ad un tempo, il perseguimento degli obiettivi del processo innovativo di riforma ed assicurando, dall'altro, un curricolo nazionale omogeneo e unitario; ciò potrà consentire, con particolare riferimento al primo biennio, una maggiore permeabilità del sistema tra i vari indirizzi, con la possibilità, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, di un più agevole eventuale riorientamento degli studenti tra un indirizzo e l'altro.

In questa ottica, fatta salva la quota di autonomia a disposizione delle istituzioni scolastiche, che consente comunque di adattare il curricolo nazionale alle esigenze territoriali, non è più prevista nel primo biennio la quota riservata alle scuole (132 ore); tale quota viene poi ridotta nel secondo biennio (da 198 a 132 ore) e nel quinto anno (da 231 a 99 ore).

Tale monte orario è destinato al potenziamento delle discipline di indirizzo, rafforzando il curricolo nazionale. Si sottolinea che la variazione non comporta alcun onere per la finanza pubblica, considerato che il monte ore complessivo del primo biennio, del secondo biennio e del quinto anno rimane inalterato rispetto al quadro normativo preesistente (2122 ore nel primo e nel secondo biennio, 990 ore nel quinto anno). Si osserva, infine, che il rafforzamento del curricolo nazionale agevola la stabilità e la gestione dell'organico, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 18, comma 3 b) del decreto-legge 19 febbraio 2026, n.19, convertito con modificazioni della legge 20 aprile 2026, n.50.

La disposizione di cui al **comma 2** prevede che gli istituti tecnici assumano la denominazione di «licei tecnologici» e che gli istituti professionali assumano la denominazione di «licei professionali». Conseguentemente, le denominazioni degli indirizzi di studio sono adeguate secondo quanto previsto dall'allegato 1 al presente decreto. L'intervento di carattere meramente nominalistico non incide sui profili educativi, culturali e professionali dei percorsi di studio, sugli ordinamenti didattici, sugli assetti organizzativi delle istituzioni scolastiche, né sulle dotazioni organiche del personale docente. In particolare, per l'assetto ordinamentale dei nuovi licei professionali si continua a fare riferimento al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi di istruzione professionale, mentre per i nuovi licei tecnologici resta fermo l'assetto ordinamentale recato dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, relativo alla riforma degli istituti tecnici.

Gli eventuali adempimenti amministrativi connessi all'aggiornamento delle denominazioni degli istituti tecnici e professionali e dei relativi indirizzi di studio sono svolti nell'ambito delle attività ordinarie delle Amministrazioni interessate, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pertanto, dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2-bis novella l'articolo 19, commi 5-quater del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo che, nel rispetto della disciplina vigente in materia di definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, sia salvaguardata nell'ambito dei piani di dimensionamento predisposti dalle regioni la specificità dei licei tecnologici per l'agraria, l'agroalimentare e l'agroindustria, dei licei professionali per l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la gestione delle risorse forestali e montane e dei licei professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, al pari di

quanto già previsto per le istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
Il comma 2-ter, per esigenze di coordinamento temporale e di ordinata programmazione dell'organizzazione scolastica, prevede che le disposizioni di cui al comma 2-bis si applichino a decorrere dall'anno scolastico 2028/2029.
Per quanto concerne i profili finanziari, i commi 2-bis e 2-ter non comportano modifiche ai contingenti organici complessivamente determinati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge n. 98 del 2011 e, pertanto, dalla loro attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** incrementa la dotazione, per l'anno 2027, del "Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale" per la progettazione di fattibilità tecnico-economica e per la realizzazione degli interventi infrastrutturali, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 2024, n. 121. Tale articolo, modificato dall'articolo 1, comma 566, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevede la seguente dotazione del Fondo: 10 milioni di euro per l'anno 2024, di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Come previsto dal citato articolo 4, comma 1 della legge n. 121 del 2024, le risorse economiche del Fondo possono essere impiegate non solo per finanziare la progettazione di fattibilità tecnico-economica necessaria alla realizzazione degli interventi infrastrutturali dei *campus*, ma anche per fornire un contributo statale all'avvio della implementazione dei medesimi interventi. Per garantire la realizzazione di tali interventi è necessario assicurare il finanziamento dell'ammontare di 10 milioni di euro anche per l'anno 2027.
A tal riguardo, il decreto direttoriale del 11 dicembre 2025 ha approvato la graduatoria la dell'avviso pubblico relativo al "Finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico- economica volta alla previsione degli interventi infrastrutturali correlati alla realizzazione dei campus di cui all'articolo 25 bis, comma 3, del decreto legge n. 144 del 2022". Dalle candidature pervenute dalle regioni, nonché dalla citata graduatoria emerge la complessità delle opere da realizzare. L'intervento normativo è finalizzato ad assicurare la piena ed effettiva attuazione delle disposizioni relative alla realizzazione dei *campus*. Il sostegno statale è, pertanto, funzionale ad assicurare una base finanziaria stabile e valorizzando al contempo il ruolo delle Regioni nell'attuazione degli interventi.
Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, che reca le necessarie disponibilità.

L'articolo 10 al **comma 1** prevede che l'assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2023, delle 26 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare in una categoria non superiore al livello iniziale della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare alla Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, venga effettuata in una data non anteriore al 1° luglio 2027 anziché non anteriore al 1° gennaio 2027. Lo slittamento del termine di assunzione delle sopra citate unità di personale di 6 mesi determina un "dimezzamento" dei costi previsti per il 2027 riferiti sia alle spese di personale e relative spese di funzionamento (previste al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2026) sia alle spese per prestazioni di lavoro straordinario e

per l'erogazione di buoni pasto (previste al comma 3 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2026) per un risparmio complessivo di euro 1.293.420 per l'anno 2027. La disposizione lascia invece invariata l'autorizzazione di spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 di cui al predetto articolo 2, del decreto-legge n. 19 del 2026, riferita all'espletamento delle procedure concorsuali che, prudenzialmente, si presume verranno espletate nel corso del 2027. In tal senso il comma 3 ne prevede la copertura in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Il **comma 2** tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, autorizza la citata Struttura di missione a stipulare o prorogare con efficacia dal 1° gennaio 2027 e fino al 30 giugno 2027, nei limiti di un contingente di ventisei unità di personale non dirigenziale, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.122.107 euro per l'anno 2027. La quantificazione degli oneri tiene conto di un costo unitario annuo di 86.315,94 lordo amministrazione, corrispondente a un funzionario di categoria A (CCNL comparto PCM).

Il **comma 3** prevede la copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.622.107 euro per l'anno 2027, di cui euro 500.000 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, correlati all'espletamento nel 2027 delle procedure concorsuali per il personale di cui al comma 1:

a) quanto a euro 1.293.420 mediante utilizzo delle somme rivenienti dal comma 1;

b) quanto a euro 328.687 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'articolo 11 reca disposizioni urgenti di semplificazione in materia di edilizia scolastica, volte a garantire la continuità amministrativa e operativa degli interventi di edilizia scolastica di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, avviati in attuazione del medesimo Piano e non conclusi alla scadenza dei termini fissati dallo stesso.

In particolare, il **comma 1** è volto a garantire, ai predetti interventi, l'applicazione di alcuni strumenti di semplificazione procedurale e di supporto agli enti locali beneficiari. Si fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 7-*ter*, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

La disposizione di cui al comma 1 si limita a estendere l'applicazione delle misure di semplificazione già vigenti, dalle quali non derivano effetti finanziari, ferme restando le modalità di copertura degli eventuali oneri già previste dalla normativa richiamata. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**.**

Il comma 2 prevede che una quota non superiore al 2% delle risorse di bilancio destinate al finanziamento degli interventi di edilizia scolastica, che non abbiano beneficiato di risorse a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91, o per i quali non sia stata già utilizzata la quota di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 7-*ter*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, possa essere impiegata in favore del Ministero dell'istruzione e del merito per attività di assistenza e supporto specialistico. Le predette attività sono connesse alla programmazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi stessi.

Pertanto, tale disposizione non si sovrappone alla misura di semplificazione di cui all'articolo 7-*ter*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 22 del 2020, che prevede la possibilità, per comuni e province, di ottenere direttamente un supporto tecnico dai soggetti ivi indicati.
Il comma, quindi, prevede la possibilità per il Ministero dell'istruzione e del merito di ottenere un supporto specifico, a valere su fondi nazionali, per le attività di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività previste sono finanziate mediante utilizzo di una quota delle risorse già stanziate a legislazione vigente per i medesimi interventi.
Le attività di supporto potranno, inoltre, essere realizzate mediante accordi di cooperazione tra Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché attraverso affidamenti *in house* a società ed enti strumentali delle Amministrazioni centrali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La norma di cui all'**articolo 12** non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tutte le misure e le attività previste si collocano nell'ambito delle ordinarie funzioni dei soggetti coinvolti, senza richiedere risorse umane, finanziarie o strumentali aggiuntive né stanziamenti straordinari.
In particolare, la disposizione di cui al **comma 1** si limita a prevedere che l'istituzione scolastica segnali ai servizi sociali territorialmente competenti le situazioni in cui persistenti barriere linguistiche ostacolino l'integrazione scolastica e incidendo sui bisogni evolutivi del minore possano produrre effetti negativi sul percorso educativo e formativo. Tali adempimenti rientrano nelle ordinarie attività già demandate alle istituzioni scolastiche e sono svolti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Pertanto, dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La disposizione di cui al **comma 2** prevede che i servizi sociali, ***una volta ricevuta la segnalazione da parte delle istituzioni scolastiche ai sensi del comma 1, dispongano lo svolgimento di percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana,*** finalizzati al conseguimento di una certificazione linguistica attestante un livello non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) erogati gratuitamente dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA). ***I servizi sociali, inoltre, nell'ambito delle proprie competenze e tenuto conto della situazione del minore e del nucleo familiare, valutano l'opportunità di definire un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che prevede,*** ove possibile, la frequenza di percorsi formativi di sostegno alla corresponsabilità educativa, realizzati anche in collaborazione con l'istituzione scolastica, nel rispetto dell'autonomia della medesima. I CPIA, responsabili dell'erogazione dei percorsi di alfabetizzazione in parola, costituiscono istituzioni scolastiche autonome, dotate di proprio organico e di specifico assetto didattico e organizzativo, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, istitutivo degli stessi. Gli adempimenti connessi all'attuazione della disposizione rientrano nelle ordinarie attività già demandate ai servizi sociali.
Di seguito si riportano i dati (Tabella 1) presenti nell'Anagrafe Nazionale Studenti contenenti la distribuzione per regione dei CPIA (con esclusione delle regioni autonome della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige), i relativi punti di erogazione che hanno attivato percorsi di alfabetizzazione, nonché il numero complessivo degli studenti frequentanti, distinti per percorso (A1 e A2), con evidenza della componente degli studenti stranieri.

Regione	Cpia	Punti di erogazione	PERCORSO - A1		PERCORSO - A2		Totale Freque	di cui Stra
			Totale Frequen	di cui Stra	Totale Frequen	di cui Stra		
Abruzzo	3	18	1.451	1.432	2.512	2.408	3.963	3.840
Basilicata	2	16	1.287	1.282	767	760	2.054	2.042
Calabria	5	51	1.408	1.396	5.037	5.004	6.445	6.400
Campania	8	79	266	264	8.256	8.208	8.522	8.472
Emilia-Roma	11	47	7.955	7.859	8.047	7.920	16.002	15.779
Friuli - V Giulia	4	22	1.630	1.623	2.160	2.149	3.790	3.772
Lazio	10	52	3.623	3.525	10.805	10.274	14.428	13.799
Liguria	6	25	2.280	2.248	6.123	6.025	8.403	8.273
Lombardia	19	98	17.287	16.530	19.864	19.106	37.151	35.636
Marche	7	26	2.527	2.501	4.779	4.728	7.306	7.229
Molise	2	7	1.059	1.028	514	496	1.573	1.524
Piemonte	12	58	7.593	7.375	15.472	14.883	23.065	22.258
Puglia	7	70	1.397	1.392	6.709	6.581	8.106	7.973
Sardegna	4	29	1.119	1.103	2.610	2.582	3.729	3.685
Sicilia	10	109	309	308	9.687	9.553	9.996	9.861
Toscana	11	56	6.364	6.307	8.100	7.998	14.464	14.305
Umbria	2	12	1.326	1.305	1.175	1.142	2.501	2.447
Veneto	7	52	5.404	5.322	8.076	7.878	13.480	13.200
TOTALE	**130**	**827**	**64.285**	**62.800**	**120.693**	**117.695**	**184.978**	**180.495**

Tabella 1 - Fonte: Anagrafe Nazionale Studenti aggiornata al 18/08/2026

Dai dati disponibili risulta che i 130 CPIA presenti sull'intero territorio nazionale hanno attivato 827 percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana a cui hanno partecipato 180.495 studenti stranieri, pari a circa il 98% degli iscritti. Per la realizzazione dei predetti percorsi, con riferimento all'a.s. 2025/2026, hanno prestato servizio 1.393 docenti di scuola primaria e 3.268 docenti della scuola secondaria di primo grado.

Per quanto concerne la regione autonoma della Valle d'Aosta, è presente un unico CRIA (Centro Regionale di Istruzione degli Adulti), costituito come istituzione scolastica autonoma con sede principale ad Aosta. Il Centro eroga i corsi di lingua italiana per stranieri attraverso le sei sedi territoriali della regione. Sulla base dei dati disponibili da fonti pubbliche, si stima che tali corsi siano frequentati annualmente da circa 600 cittadini stranieri, a fronte di una media annua di circa 850 iscritti complessivi. Con riferimento alla regione autonoma del Trentino-Alto Adige, non si dispone dei relativi dati in quanto le Province Autonome di Trento e di Bolzano gestiscono l'istruzione degli adulti tramite modelli territoriali autonomi e specifici, c.d. EDA (Educazione degli Adulti).

Al riguardo, giova precisare che i CPIA erogano i predetti percorsi in favore degli immigrati**,** richiedenti il permesso di soggiorno, tenuti alla sottoscrizione dell'Accordo di integrazione ai sensi dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 25 luglio 1998, n. 286, e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179. A conclusione del percorso delineato nella richiamata normativa i succitati soggetti immigrati già ottengono una certificazione linguistica attestante il livello di conoscenza della lingua italiana normativamente previsto (A1 o A2).

Pertanto, la norma in esame deve necessariamente intendersi rivolta ad ulteriori categorie di stranieri presenti nel territorio nazionale, quali i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale, che

presentano persistenti barriere linguistiche suscettibili di incidere negativamente sullo sviluppo del minore e sul relativo percorso educativo e formativo.

Tali soggetti, diversamente dagli stranieri assoggettati all'Accordo di integrazione, non sono tenuti in via ordinaria alla frequenza dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.

Si riportano, nella Tabella 2, i dati disponibili sul sito dell'ISTAT (fino all'anno 2024) e sul sito del Ministero dell'interno (fino all'anno 2022) relativi alle domande ivi descritte nonché al numero dei minori accompagnati.

Anno di riferimento	Permessi di sogg rilasciati	Domande di asilo e protezione internaz presentate	Domande di asilo e protezione internaz presentate accolte	Minori accompagnati da soggetti richiedenti asilo protezione internazional
2024	290.119	151.120	28.200	Dato disponibi non
2023	330.730	106.000	20.790	Dato disponibi non
2022	449.118	202.000	25.723	6.958
2021	241.595	51931	21.823	5.677
2020	106.503	42.604	10.307	3.385
Totale	1.418.065	402.535	106.843	16.020

Tabella 2 - Fonti: ISTAT e Ministero dell'interno

Dall'analisi dei dati riportati nella Tabella 2 emerge che, nel periodo considerato, il numero delle domande accolte relative ai richiedenti asilo e protezione internazionale, si attesta mediamente a circa il 27% delle domande presentate (106.843/402.535). Assumendo, in via prudenziale, che tale rapporto rimanga sostanzialmente costante, per l'anno 2025, a fronte di circa 484.000 domande presentate, può stimarsi un numero di domande accolte pari a circa 130.000 unità.

Inoltre, sulla base del rapporto registrato nel periodo 2020-2022 tra il numero delle domande di asilo e di protezione internazionale accolte e il numero dei minori accompagnati (16.020 su 57.853, pari a circa il 28 per cento), può stimarsi che, tra i soggetti le cui domande siano state accolte nel 2025, circa 36.400 unità esercitino la responsabilità genitoriale su minori inseriti nel sistema scolastico nazionale.

Considerando integralmente tale platea aggiuntiva, il numero complessivo dei soggetti potenzialmente coinvolti, per l'a.s 2025/2026, sarebbe stato pari a circa 216.895 studenti stranieri, a fronte dei 180.495 studenti stranieri che hanno già frequentato i percorsi erogati dai CPIA nell'anno scolastico 2025/2026.

Pertanto, i dati riportati nelle Tabelle 1 e 2 consentono di ritenere che il sistema dei CPIA disponga di una capacità organizzativa e didattica idonea ad assorbire il prevedibile incremento dell'utenza derivante dall'attuazione della disposizione in esame. Tale valutazione trova ulteriore riscontro nell'andamento dei permessi di soggiorno rilasciati nel periodo 2020-2024 e dei correlati Accordi di integrazione, che hanno interessato una platea di soggetti superiore a quella stimata ai fini della presente disposizione.

Le medesime considerazioni possono ragionevolmente ritenersi valide anche con riferimento all'a.s. 2026/2027, soprattutto in considerazione dell'ultimo rapporto EUROSTAT, del 14 agosto 2026, che ha evidenziato, nell'area UE, una riduzione delle richieste di protezione internazionale e di asilo pari al 22% rispetto al mese di maggio del 2025 e del 2% rispetto al mese di aprile del medesimo anno.

Inoltre, può ritenersi, sulla base dei suddetti dati, che il numero dei destinatari sia inferiore a quello stimato in quanto, secondo gli ultimi dati ISTAT – pubblicati nel 2024 ma relativi al 2021- hanno rilevato che, dal

2011 al 2021, un aumento delle c.d. "famiglie unipersonali" (dal 38% al 53%) mentre il peso percentuale delle famiglie con quattro o più componenti è sceso in maniera significativa (dal 27,3% al 20,3%).

Pertanto, sulla base degli elementi sopra illustrati, dall'attuazione della norma non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, con specifico riferimento alle risorse finanziarie, si evidenzia che i percorsi di alfabetizzazione, erogati dai CPIA, sono realizzati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Nel dettaglio, si fa riferimento alle risorse che il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base della legislazione vigente, assegna annualmente ai CPIA per lo svolgimento delle relative competenze. Inoltre, per la realizzazione dei corsi di alfabetizzazione, i CPIA possono avvalersi, altresì, delle risorse rese disponibili nell'ambito del Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021 – 2027, di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, finanziato tramite i fondi FESR e FSE+ e rivolto alle scuole dell'infanzia, alle scuole del I e del II ciclo d'istruzione nonché ai CPIA di tutto il territorio nazionale. Tali risorse sono volte, tra l'altro, a consentire la realizzazione della "Priorità 1 – Scuola e Competenze (FSE+)" che punta a migliorare l'inclusività e l'efficacia dei sistemi di istruzione e formazione, promuovere la parità di accesso e l'apprendimento permanente. Alle succitate risorse si affiancano, altresì, quelle derivanti dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027, gestito dal Ministero dell'interno, attraverso le quali i CPIA possono realizzare - e già realizzano - interventi e corsi aggiuntivi di lingua italiana destinati ai cittadini di Paesi terzi.

Analogamente, gli eventuali percorsi di sostegno alla corresponsabilità educativa sono realizzati, ove ricorrano le condizioni, dai servizi sociali, in collaborazione con l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia scolastica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, preme evidenziare che per "*percorsi formativi di sostegno alla corresponsabilità educativa*" si intendono interventi, attivati dai servizi sociali, finalizzati a rafforzare il coinvolgimento dei genitori nel percorso educativo del minore. Tali interventi, possono essere realizzati anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, senza incidere sulla relativa autonomia e senza richiedere il dispiego di risorse aggiuntive da parte delle stesse istituzioni. Pertanto, la disposizione prevede una mera ed eventuale attività di ausilio delle istituzioni scolastiche al progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità predisposto dai servizi sociali senza richiedere lo stanziamento di risorse aggiuntive da parte delle stesse istituzioni.

La disposizione, pertanto, non introduce nuovi adempimenti né aggrava obblighi già esistenti in capo ai soggetti interessati, e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 3** prevede che la mancata frequenza del percorso di cui al comma 2, in assenza delle situazioni riconducibili al secondo periodo del medesimo comma 2 ovvero di comprovati motivi di salute, cause di forza maggiore o altri gravi impedimenti, comporti, da parte dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), l'emissione di una diffida ad adempiere, con assegnazione di un termine di trenta giorni. In caso di ulteriore inosservanza, il prefetto, sulla base dell'accertamento compiuto dai CPIA, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni sono svolte nell'ambito delle competenze istituzionali già attribuite ai CPIA e alle prefetture, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 4** estende all'interno delle istituzioni scolastiche il divieto non derogabile di utilizzare caschi protettivi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, salvo che ricorrano specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza o altre ragioni inerenti alle attività didattiche o formative. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** introduce la sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di violazione del suddetto comma 4.

Si precisa, inoltre, che, salvo che il fatto costituisca reato, se la violazione è commessa da un minore, detta sanzione si applichi all'esercente la responsabilità genitoriale. Le istituzioni scolastiche adegueranno, conseguentemente, il Regolamento di istituto.
Il **comma 6** individua nel prefetto l'autorità competente all'irrogazione della suddetta sanzione, dietro accertamento della violazione da parte del dirigente scolastico. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il **comma 7** dispone, infine, che dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le disposizioni di cui all'**articolo 13** si collocano nel solco degli orientamenti contenuti negli atti di indirizzo adottati nel tempo dall'Amministrazione in materia di formazione delle classi e di distribuzione degli alunni e degli studenti con cittadinanza non italiana e sono volte a recepirne, in parte, i contenuti in una fonte di rango primario, conferendo carattere cogente a criteri organizzativi già applicati dalle istituzioni scolastiche e dagli Uffici scolastici di ambito territoriale nell'esercizio delle rispettive competenze. Le disposizioni di cui ai **commi 1, 2 e 3** non comportano l'attribuzione di nuove funzioni, l'istituzione di nuove strutture organizzative né l'introduzione di adempimenti suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto riconducibili alle ordinarie attività istituzionali già svolte dalle istituzioni scolastiche e dagli Uffici scolastici di ambito territoriale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In particolare, il **comma 1** è finalizzato ad assicurare, nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, un'equilibrata composizione delle classi, funzionale alla qualità dell'azione educativa e didattica e alla piena fruizione del diritto allo studio. A tal fine, le istituzioni scolastiche provvedono, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, alla formazione delle classi ***prime*** secondo criteri di equa distribuzione degli alunni e degli studenti che presentano le condizioni specificamente individuate dalla disposizione, nell'ambito delle ordinarie operazioni di formazione delle classi. La disposizione individua requisiti differenziati in relazione al grado di istruzione, tenendo conto dell'età degli alunni e degli studenti e del percorso educativo e scolastico precedentemente svolto. Per la scuola primaria, il limite del 30 per cento per ciascuna classe prima riguarda gli alunni con cittadinanza non italiana e che non siano nati in Italia o che non abbiano frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia. Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, il medesimo limite riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana che non abbiano frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione. L'applicazione dei predetti criteri avviene nell'ambito delle ordinarie attività connesse alla gestione delle iscrizioni e alla formazione delle classi e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il **comma 2** prevede che, qualora il numero delle domande di iscrizione non consenta il rispetto dei limiti stabiliti dal comma 1, gli Uffici scolastici di ambito territoriale, sentiti i dirigenti scolastici interessati, adottino le misure organizzative necessarie a garantire un'equilibrata distribuzione degli alunni e degli studenti interessati tra le istituzioni scolastiche viciniori, nel rispetto del principio di prossimità al domicilio dell'alunno o dello studente e tenendo conto della dislocazione sul territorio dei plessi scolastici, nonché di particolari esigenze familiari connesse alla necessità di assistenza a persone con disabilità grave e di altre eccezionali e documentate esigenze dell'alunno, valutate dagli uffici scolastici di ambito territoriale, che rendono impossibili soluzioni alternative in relazione al domicilio dell'alunno medesimo. Le funzioni di raccordo, coordinamento e supporto alle istituzioni scolastiche previste dalla disposizione sono riconducibili alle competenze istituzionali già attribuite agli Uffici scolastici di ambito

territoriale e non comportano l'istituzione di nuovi uffici o strutture né l'incremento delle dotazioni organiche. Le relative attività sono pertanto svolte mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** disciplina le iscrizioni effettuate in corso d'anno alla classe prima ovvero a inizio o in corso d'anno alle classi successive, prevedendo che, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le istituzioni scolastiche provvedano all'inserimento degli alunni e degli studenti in classi nelle quali la presenza dei soggetti rientranti nei criteri di cui al comma 1 non superi i limiti ivi previsti. Anche tale attività rientra nelle ordinarie competenze delle istituzioni scolastiche in materia di iscrizione, assegnazione degli alunni alle classi e gestione della popolazione scolastica ed è pertanto svolta mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 4** prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, di un fondo con una dotazione pari a euro 3.400.000 per l'anno 2027 e a euro 14.139.760 ***annui*** a decorrere dall'anno 2028, destinato alle istituzioni scolastiche nelle quali, anche a seguito dell'adozione delle misure organizzative previste dal presente articolo, non sia possibile assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 1. L'intervento è finalizzato a sostenere le istituzioni scolastiche che, per le caratteristiche della popolazione scolastica di riferimento e per la consistenza delle iscrizioni, presentino una concentrazione di alunni e studenti rientranti nelle condizioni individuate dalla disposizione tale da non consentire, nonostante l'attivazione delle misure di riequilibrio previste, il rispetto del limite stabilito. In tali situazioni, il fondo assicura specifiche risorse destinate esclusivamente al finanziamento di attività extracurricolari finalizzate al potenziamento delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana, al fine di rafforzare gli strumenti di accompagnamento educativo e didattico e di favorire il pieno esercizio del diritto allo studio e il successo formativo degli alunni e degli studenti interessati. Le risorse sono pertanto destinate a una platea circoscritta di istituzioni scolastiche, individuata sulla base della concreta impossibilità di assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla disposizione anche successivamente all'adozione delle misure organizzative di riequilibrio. La ripartizione del fondo tra le istituzioni scolastiche interessate è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, nell'ambito delle risorse annualmente disponibili. Il decreto consente, pertanto, di modulare l'assegnazione delle risorse in relazione alle effettive esigenze delle istituzioni scolastiche interessate e alla consistenza della relativa popolazione scolastica, assicurando in ogni caso il rispetto del limite delle risorse autorizzate. La dotazione del fondo costituisce, conseguentemente, limite massimo di spesa per le finalità previste dalla disposizione. Le attività extracurricolari finanziabili sono realizzate nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna istituzione scolastica interessata e non determinano, quindi, oneri ulteriori rispetto alla dotazione del fondo medesimo. L'onere derivante dalla disposizione è pertanto quantificato in euro 3.400.000 per l'anno 2027 e in euro 14.139.760 ***annui*** a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, che reca le necessarie disponibilità.

Il **comma 5** attribuisce agli Uffici scolastici di ambito territoriale competenti funzioni di vigilanza e coordinamento volte ad assicurare l'effettiva fruizione del diritto allo studio e prevede, presso ciascun Ufficio, l'individuazione di un referente per le iscrizioni, con funzioni di raccordo e coordinamento con le istituzioni scolastiche. L'individuazione del referente costituisce una modalità di organizzazione interna degli Uffici scolastici di ambito territoriale e non determina l'istituzione di nuove posizioni dirigenziali o non dirigenziali, né comporta l'attribuzione di compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Le relative funzioni sono svolte da personale già in servizio nell'ambito delle ordinarie

attività istituzionali e mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La disposizione di cui al **comma 6** prevede che l'individuazione della classe di iscrizione dei minori stranieri soggetti all'obbligo di istruzione avvenga, da parte del collegio dei docenti, sulla base delle competenze, delle abilità e dei livelli di preparazione già posseduti dallo studente. La disposizione non comporta nuovi adempimenti perle istituzioni scolastiche, in quanto l'individuazione della classe di iscrizione dei minori stranieri rientra nelle competenze già attribuite al collegio dei docenti.
Il comma 7 prevede che alle attività previste dai commi 1, 2, 3, 5 e 6 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo alla disposizione di cui **all'articolo 14,** al **comma 1,** si fa presente che, sulla base dell'andamento annuo degli ingressi di ricercatori tramite MSCA *Doctoral Networks*, si può stimare che la popolazione interessata in Italia sia di circa 90 persone all'anno. In ogni caso, si precisa che i contratti MSC *Doctoral Networks* sono totalmente sostenuti, dal punto di vista finanziario, dalla Commissione, con nessun aggravio in capo ai bilanci degli Atenei. Il **comma 2** incrementa di 9,5 milioni di euro per l'anno 2026 le risorse destinate al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale. In particolare, le risorse sono destinate a contributi agli investimenti per il cofinanziamento delle iniziative PRIMA e SBEP, dei partenariati europei in generale e dei progetti coerenti con il Piano Mattei, comprese le spese per il potenziamento di capacità, infrastrutture, attrezzature e dotazioni scientifiche e tecnologiche, nonché dei relativi costi di assistenza tecnica, gestione e monitoraggio delle iniziative.
La misura è attuata mediante il rafforzamento delle risorse destinate ai progetti di cooperazione internazionale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca sul capitolo 7345, utilizzando quale copertura l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca del fondo speciale di conto capitale, che reca le necessarie disponibilità.
Il capitolo 7345 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, denominato «Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica – finanziamento progetti di cooperazione internazionale», è un capitolo di spesa di conto capitale, classificato nel bilancio dello Stato con codice economico 23.1.1 nell'ambito dei contributi agli investimenti.
Ai fini della verifica della congruità dello stanziamento, il fabbisogno complessivo per l'anno 2026, pari a euro 9.500.000, è determinato sulla base delle esigenze finanziarie aggiuntive connesse al finanziamento delle iniziative europee e bilaterali già programmate nonché dei relativi costi di gestione, attuazione, assistenza tecnica e monitoraggio, ed è articolato in euro 6.000.000 per i partenariati europei di ricerca e innovazione ed euro
3.500.000 per le iniziative di ricerca e innovazione con i Paesi *partner* del Piano Mattei per l'Africa.
La quota di euro 6.000.000 è commisurata ad integrare le risorse destinate al fabbisogno di cofinanziamento nazionale necessario a sostenere i progetti di ricerca e innovazione connessi alle call dei partenariati europei nell'ambito di *Horizon Europe* 2021-2027, inclusi PRIMA e SBEP, assicurando la disponibilità della quota nazionale richiesta per il finanziamento dei soggetti italiani selezionati e, ove previsto dallo specifico partenariato, per l'attivazione del relativo cofinanziamento europeo.
La quota di euro 3.500.000 è commisurata al fabbisogno stimato per il finanziamento delle iniziative congiunte già strutturate con Tunisia, Algeria, Kenya e delle ulteriori iniziative attuative di *Memorandum of Understanding* già sottoscritti con Paesi partner del Piano Mattei. Nell'ambito dei predetti importi sono altresì ricomprese, ove funzionali alle iniziative finanziate, le spese per il rafforzamento della dimensione internazionale delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche. L'importo complessivo di euro 9.500.000 risulta pertanto direttamente correlato al fabbisogno delle iniziative finanziabili.

La disposizione di cui al **comma 3** non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto modifica unicamente la destinazione di risorse già strutturalmente stanziate a legislazione vigente nell'ambito del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), senza incidere sull'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati ai sensi della lettera b) dell'articolo 1, comma 297, della legge n. 234 del 2021.

Quanto agli aspetti contrattuali derivanti dalla suddetta disposizione, si sottolinea che, trattandosi di novella, la disciplina recata è destinata a trovare applicazione con il CCNL 2025-2027, che è ancora in corso di contrattazione. L'articolo 2 del citato Contratto («*Struttura, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto*») recita, infatti, che: «*1. Ferma restando l'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro, il presente contratto regola alcuni aspetti del trattamento economico relativi al CCNL triennio 2025-2027, di cui fa parte integrante. Il negoziato, pertanto, proseguirà con riguardo agli ulteriori aspetti del trattamento economico e a tutte le materie oggetto della trattativa*.».

Le predette risorse saranno impiegate nel corso dell'anno 2026 in accordo con le misure e le singole progettualità da implementare una volta acquisita la disponibilità delle predette risorse finanziarie.

Il comma 3-bis allinea, in specifici casi, la procedura per le chiamate dirette negli enti pubblici di ricerca a quella già prevista per le Università.

Per le università tale eccezione è disciplinata espressamente dalla legge 4 novembre 2005, n. 230, che, all'articolo 1, comma 9, secondo capoverso, consente alle stesse, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, di ricoprire posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

Per gli enti pubblici di ricerca, l'eccezione è, invece, prevista dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

Con il presente comma, analogamente a quanto avviene per la chiamata diretta presso le Università, si presume che il merito sia già stato dimostrato dalla aggiudicazione di premi e finanziamenti di indiscussa rilevanza scientifica. La disposizione, che mira esclusivamente a semplificare la procedura della chiamata diretta, da parte degli enti pubblici di ricerca, di soggetti che abbiano vinto programmi ERC o progetti FIS, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che la chiamata avverrà comunque nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3-ter prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, le risorse per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 1, comma 310, lett. c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e di cui all'articolo 1, comma 309, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, siano destinate, nella misura del 50% all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.

Resta ferma la possibilità per gli enti di utilizzare il restante 50% delle previste risorse con finalità di premialità e di progressione di carriera (articolo 1, comma 20, lettere c) e d), della legge 150 del 2009) secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, ai sensi del quale tali risorse possono essere utilizzate, nel limite del 50% di quelle assegnate a ciascun ente, anche per progressioni economiche e di carriera. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto modifica unicamente la destinazione di risorse già strutturalmente stanziate a legislazione vigente nel caso degli enti vigilati dal MUR nell'ambito dell'assegnazione ordinaria del riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero (FOE), ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Nel caso degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR, le risorse del fondo di cui al citato articolo 1,

comma 308, della legge n. 213 del 2023 sono state ripartite fra gli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 giugno 2024, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2024.

L'**articolo 15** reca l'entrata in vigore del provvedimento.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

23/11/2026

Daria Perrotta

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170
"Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonchè in materia di formazione superiore e ricerca"
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
2	1		Incremento del Fondo finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, di cui all'art. 1, c. 561, della L. 197/2022	S	C	60,0	40,0			60,0	40,0			60,0	40,0		
2	1		Incremento del Fondo finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, di cui all'art. 1, c. 561, della L. 197/2022 - effetti riflessi	E	TC					29,1	19,4			29,1	19,4		
2	1		Riduzione Tabella A - ISTRUZIONE	S	C	-10,0				-10,0				-10,0			
2	1		Riduzione del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, di cui all'art. 1, c. 565, della L. 207/2024	S	C	-30,0				-30,0				-30,0			
2	1		Riduzione del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, di cui all'art. 1, c. 565, della L. 207/2024 - effetti riflessi	E	TC					-14,6				-14,6			
2	1		Riduzione del Fondo per l'incentivo alla formazione, di cui all'art. 16-ter, c. 5, del D.Lgs. 59/2017	S	C		-20,0				-20,0				-20,0		
2	1		Riduzione del Fondo per l'incentivo alla formazione, di cui all'art. 16-ter, c. 5, del D.Lgs. 59/2017 - effetti riflessi	E	TC						-9,7				-9,7		
2	2		Risorse rivenienti dal posticipo al 2028 della decorrenza del contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore del personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio, di cui all'art. 7, della L. 131/2025	S	C	-20,0	-20,0			-20,0	-20,0			-20,0	-20,0		
2	2-bis		Istituzione del fondo finalizzato al finanziamento di attività di sensibilizzazione degli studenti all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie digitali	S	C	1,0	1,0			1,0	1,0			1,0	1,0		
2	2-bis		Riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'art. 34-ter, c. 5, della legge n. 196/2009, alimentato mediante reiscrizione delle somme eliminate in sede di riaccertamento dei residui passivi perenti, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito	S	C	-1,0	-1,0			-1,0	-1,0			-1,0	-1,0		

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170
"Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonchè in materia di formazione superiore e ricerca"
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
3	1		Risorse da destinare all'adozione di soluzioni digitali all'interno del sistema informativo SIDI, nell'ambito delle istituzioni scolastiche	S	C	1,0	13,0			1,0	13,0			1,0	13,0		
3	1		Riduzione Tabella A - ISTRUZIONE	S	C	-1,0	-13,0			-1,0	-13,0			-1,0	-13,0		
4	1		Incremento delle risorse finalizzato alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, di cui all'art. 23, c. 5, del D.L. 95/2012	S	C	21,0				21,0				21,0			
4	1		Riduzione Tabella A - ISTRUZIONE	S	C	-1,0				-1,0				-1,0			
4	1		Riduzione del Fondo per l'erogazione di contributi da destinare ai nuclei familiari per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, destinati alla scuola secondaria, di cui all'art. 1, c. 518, della L. 199/2025	S	C	-20,0				-20,0				-20,0			
4	3		Incremento del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, di cui all'art. 1, cc. 671 e 672, della L. 234/2021	S	C	4,0	4,0			4,0	4,0			4,0	4,0		
4	3		Riduzione del Fondo per l'erogazione di contributi in favore delle scuole secondarie, finalizzati al sostegno delle attività educative volte al contrasto della violenza contro le donne, di cui all'art. 1, c. 233, della L. 199/2025	S	C	-4,0	-4,0			-4,0	-4,0			-4,0	-4,0		
4-bis	1		Incremento del fondo finalizzato a sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonché le librerie caratterizzate da lunga tradizione o interesse storico-artistico, di cui all'art. 3, c. 2, del D.L. 201/2024	S	C	45,0				45,0				45,0			
4-bis	4		Riduzione delle risorse destinate alla "Carta della cultura Giovani" e alla "Carta del merito", di cui all'art. 1, c. 357-bis, della L. 234/2021	S	C	-45,0				-45,0				-45,0			
5	1	a)	Incremento delle risorse in favore della Scuola europea di Brindisi, finalizzato alla stipulazione di contratti a tempo determinato, tramite procedure comparative, per il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto, di cui all'art. 6, c. 1-ter, del D.L. 243/2016	S	C		1,0				1,0				1,0		

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170
"Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonchè in materia di formazione superiore e ricerca"
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
5	2		Incremento delle risorse in favore della Scuola europea di Brindisi, nell'ambito del progetto finalizzato all'attivazione dell'International Baccalaureate Diploma Programme (DP) - personale docente e amministrativo	S	C		0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8
5	2		Incremento delle risorse in favore della Scuola europea di Brindisi, nell'ambito del progetto finalizzato all'attivazione dell'International Baccalaureate Diploma Programme (DP) - personale docente e amministrativo - effetti riflessi	E	TC						0,4	0,4	0,4		0,4	0,4	0,4
5	2		Incremento delle risorse in favore della Scuola europea di Brindisi, nell'ambito del progetto finalizzato all'attivazione dell'International Baccalaureate Diploma Programme (DP) - indennità di trasferimento	S	C		0,1	0,0	0,0		0,1	0,0	0,0		0,1	0,0	0,0
5	2		Incremento delle risorse in favore della Scuola europea di Brindisi, nell'ambito del progetto finalizzato all'attivazione dell'International Baccalaureate Diploma Programme (DP) - accreditamento iniziale	S	C		0,0				0,0				0,0		
5	2		Incremento delle risorse in favore della Scuola europea di Brindisi, nell'ambito del progetto finalizzato all'attivazione dell'International Baccalaureate Diploma Programme (DP) - formazione del personale DP	S	C		0,0				0,0				0,0		
5	2		Incremento delle risorse in favore della Scuola europea di Brindisi, nell'ambito del progetto finalizzato all'attivazione dell'International Baccalaureate Diploma Programme (DP) - funzionamento DP	S	C		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
5	2		Incremento delle risorse in favore della Scuola europea di Brindisi, nell'ambito del progetto finalizzato all'attivazione dell'International Baccalaureate Diploma Programme (DP) - valutazione studenti	S	C												
5	2		Incremento delle risorse in favore della Scuola europea di Brindisi, nell'ambito del progetto finalizzato all'attivazione dell'International Baccalaureate Diploma Programme (DP) - assessment e adeguamenti	S	C												
5	2		Incremento delle risorse in favore della Scuola europea di Brindisi, nell'ambito del progetto finalizzato all'attivazione dell'International Baccalaureate Diploma Programme (DP) - carta docente	S	C		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
5	3		Riduzione delle risorse destinate all'esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, di cui alla L. 848/1957	S	C		-2,0	-0,8	-0,8		-2,0	-0,8	-0,8		-2,0	-0,8	-0,8

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170
"Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonchè in materia di formazione superiore e ricerca"
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
7	1		Incremento del Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'art. 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009	S	C	14,0				14,0				14,0			
7	1		Incremento del Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'art. 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009 - effetti riflessi	E	TC					6,8				6,8			
7	1		Riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'art. 1, c. 202, della L. 107/2015	S	C	-5,8				-5,8				-5,8			
7	1		Riduzione delle risorse destinate ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, nell'ambito scolastico, di cui all'art. 1, c. 158, della L. 107/2015	S	C	-7,0				-7,0				-7,0			
7	1		Riduzione delle risorse destinate ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, nell'ambito scolastico, di cui all'art. 1, c. 717, della L. 208/2015	S	C	-1,2				-1,2				-1,2			
7	1-bis		Rideterminazione del Fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito	S	C						7,5				7,5		
7	1-bis		Rideterminazione del Fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito - effetti riflessi	E	TC						3,6				3,6		
7	1-bis		Utilizzo delle disponibilità del Fondo di parte corrente costituito ai sensi dell'art. 49, c. 2, del D.L. 66/2014, alimentato dalle somme derivanti dal riaccertamento dei residui passivi perenti	S	C		-5,5				-5,5				-5,5		
7	1-bis		Riduzione delle risorse destinate ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per le scuole innovative, di cui all'art. 1, c. 158, della L. 107/2015	S	C		-2,0				-2,0				-2,0		
7	3		Incremento delle risorse destinate ai percorsi formativi e didattici in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere, di cui all'art. 1, c. 883, della L. 199/2025	S	C	3,0	3,0			3,0	3,0			3,0	3,0		

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170
"Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonchè in materia di formazione superiore e ricerca"
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
7	3		Riduzione del Fondo per l'erogazione di contributi in favore delle scuole secondarie, finalizzati al sostegno delle attività educative volte al contrasto della violenza contro le donne, di cui all'art. 1, c. 233, della L. 199/2025	S	C	-3,0	-3,0			-3,0	-3,0			-3,0	-3,0		
7	4		Risorse da destinare all'organizzazione e allo svolgimento, in Italia e nel 2028, della sessantesima edizione delle Olimpiadi internazionali di chimica (IChO)	S	C	0,4	0,7	2,1		0,4	0,7	2,1		0,4	0,7	2,1	
7	4		Riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'art. 1, c. 202, della L. 107/2015	S	C	-0,4				-0,4				-0,4			
7	4		Riduzione delle risorse destinate ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, nell'ambito scolastico, di cui all'art. 1, c. 158, della L. 107/2015	S	C		-0,7				-0,7				-0,7		
7	4		Riduzione Tabella A - ISTRUZIONE	S	C			-2,1	-2,1			-2,1	-2,1			-2,1	-2,1
7	6	a)	Prosecuzione delle attività presso l'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito, finalizzate a garantire il supporto necessario alle istituzioni scolastiche per l'attuazione delle misure del PNRR relative alla digitalizzazione, di cui all'art. 47, c. 1, del D.L. 36/2022	S	C		0,9	2,4	1,4		0,9	2,4	1,4		0,9	2,4	1,4
7	6	a)	Prosecuzione delle attività presso l'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito, finalizzate a garantire il supporto necessario alle istituzioni scolastiche per l'attuazione delle misure del PNRR relative alla digitalizzazione, di cui all'art. 47, c. 1, del D.L. 36/2022 - effetti riflessi	E	TC						0,5	1,1	0,7		0,5	1,1	0,7
7	6	b)	Proroga fino al 2027 del contingente di esperti a supporto dell'Ufficio di gabinetto del Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'art. 47, c. 1, del D.L. 36/2022	S	C		0,4				0,4				0,4		
7	6	b)	Riduzione delle risorse destinate al Piano nazionale per la scuola digitale, di cui all'art. 1, c. 62, s. p., della L. 107/2015	S	C		-0,4				-0,4				-0,4		
7	6	d)	Riduzione delle risorse destinate al Piano nazionale per la scuola digitale, di cui all'art. 1, c. 62, s. p., della L. 107/2015	S	C		-0,9	-2,4	-1,4		-0,9	-2,4	-1,4		-0,9	-2,4	-1,4

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170
"Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonchè in materia di formazione superiore e ricerca"
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
7	7		Incremento delle risorse in favore degli esperti dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito	S	C		0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8
7	7		Riduzione delle risorse destinate ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, nell'ambito scolastico, di cui all'art. 1, c. 158, della L. 107/2015	S	C		-0,8	-0,8	-0,8		-0,8	-0,8	-0,8		-0,8	-0,8	-0,8
7	9		Proroga delle equipe formative territoriali destinate alle azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale, nell'ambito dei progetti PNRR, di cui all'art. 1, c. 725, s. p., della L. 145/2018	S	C		1,6	4,1	2,4		1,6	4,1	2,4		1,6	4,1	2,4
7	9		Proroga delle equipe formative territoriali destinate alle azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale, nell'ambito dei progetti PNRR, di cui all'art. 1, c. 725, s. p., della L. 145/2018 - effetti riflessi	E	TC						0,8	2,0	1,2		0,8	2,0	1,2
7	9		Riduzione delle risorse destinate al Piano nazionale per la scuola digitale, di cui all'art. 1, c. 62, s. p., della L. 107/2015	S	C		-1,6	-4,1	-2,4		-1,6	-4,1	-2,4		-1,6	-4,1	-2,4
8	1		Incremento una tantum dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 1, c. 616, della L. 296/2006	S	C	2,5	1,5			2,5	1,5			2,5	1,5		
8	1		Incremento una tantum dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 1, c. 616, della L. 296/2006 - effetti riflessi	E	TC					1,2	0,7			1,2	0,7		
8	1		Riduzione delle risorse destinate ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, nell'ambito scolastico, di cui all'art. 1, c. 158, della L. 107/2015	S	C	-2,0	-1,5			-2,0	-1,5			-2,0	-1,5		
8	1		Riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'art. 1, c. 202, della L. 107/2015	S	C	-0,5				-0,5				-0,5			
8	2		Incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'art. 40 del C.C.N.L. Istruzione e Ricerca 2016-2018	S	C	17,8				17,8				17,8			

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170
"Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonchè in materia di formazione superiore e ricerca"
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
8	2		Incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'art. 40 del C.C.N.L. Istruzione e Ricerca 2016-2018 - effetti riflessi	E	TC					8,6				8,6			
8	2		Incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'art. 40 del C.C.N.L. Istruzione e Ricerca 2016-2018, destinato alla remunerazione del lavoro straordinario reso dal personale delle istituzioni scolastiche	S	C	10,0				10,0				10,0			
8	2		Incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'art. 40 del C.C.N.L. Istruzione e Ricerca 2016-2018, destinato alla remunerazione del lavoro straordinario reso dal personale delle istituzioni scolastiche - effetti riflessi	E	TC					4,9				4,9			
8	2		Riduzione Tabella A - ISTRUZIONE	S	C	-5,0				-5,0				-5,0			
8	2		Riduzione del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, di cui all'art. 1, c. 565, della L. 207/2024	S	C	-17,8				-17,8				-17,8			
8	2		Riduzione del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, di cui all'art. 1, c. 565, della L. 207/2024 - effetti riflessi	E	TC					-8,6				-8,6			
8	2		Riduzione delle risorse destinate alle procedure di reclutamento del personale docente, di cui all'art. 1, c. 792, della L. 145/2018	S	C	-2,6				-2,6				-2,6			
8	2		Riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'art. 34-ter, c. 5, della L. 196/2009, alimentato mediante reiscrizione delle somme eliminate in sede di riaccertamento dei residui passivi perenti, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito	S	C	-2,4				-2,4				-2,4			
8	2-bis		Incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'art. 40 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, finalizzato al riconoscimento di un emolumento accessorio una tantum in favore dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA)	S	C	4,0				4,0				4,0			
8	2-bis		Incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'art. 40 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, finalizzato al riconoscimento di un emolumento accessorio una tantum in favore dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) - effetti riflessi	E	TC					1,9				1,9			

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170
"Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonchè in materia di formazione superiore e ricerca"
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
8	2-bis		Riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'art. 34-ter, c. 5, della L. 196/2009, alimentato mediante reiscrizione delle somme eliminate in sede di riaccertamento dei residui passivi perenti, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito	S	C	-4,0				-4,0				-4,0			
8	3		Incremento del fondo in favore del personale scolastico in comando presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'art. 86 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto scuola	S	C	1,0				1,0				1,0			
8	3		Incremento del fondo in favore del personale scolastico in comando presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'art. 86 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto scuola - effetti riflessi	E	TC					0,5				0,5			
8	3		Riduzione delle risorse destinate ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, nell'ambito scolastico, di cui all'art. 1, c. 205, della L. 178/2020	S	C	-1,0				-1,0				-1,0			
8	4		Incremento delle risorse finalizzato alla remunerazione del lavoro straordinario reso dal personale del comparto funzioni centrali in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, in vista dell'anno scolastico 2026/2027	S	C	0,6				0,6				0,6			
8	4		Incremento delle risorse finalizzato alla remunerazione del lavoro straordinario reso dal personale del comparto funzioni centrali in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, in vista dell'anno scolastico 2026/2027 - effetti riflessi	E	TC					0,3				0,3			
8	4		Riduzione delle risorse destinate ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, nell'ambito scolastico, di cui all'art. 1, c. 205, della L. 178/2020	S	C	-0,2				-0,2				-0,2			
8	4		Riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'art. 1, c. 202, della L. 107/2015	S	C	-0,1				-0,1				-0,1			
8	4		Riduzione delle risorse destinate ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, nell'ambito scolastico, di cui all'art. 1, c. 717, della L. 208/2015	S	C	-0,3				-0,3				-0,3			
9	3		Incremento del Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale, per la progettazione di fattibilità tecnico-economica e per la realizzazione degli interventi infrastrutturali, di cui all'art. 4, c. 1, della L. 121/2024	S	K		10,0				10,0				10,0		

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170
"Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonchè in materia di formazione superiore e ricerca"
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
9	3		Riduzione Tabella B - ISTRUZIONE	S	K		-10,0				-10,0				-10,0		
10	1	a)	Rinvio delle assunzioni a tempo indeterminato da parte della Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, previste dall'art. 2, c. 2, del D.L. 19/2026 - procedure di concorso	S	C						0,5				0,5		
10	1	a)	Rinvio delle assunzioni a tempo indeterminato da parte della Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, previste dall'art. 2, c. 2, del D.L. 19/2026 - personale	S	C		-1,1				-1,1				-1,1		
10	1	a)	Rinvio delle assunzioni a tempo indeterminato da parte della Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, previste dall'art. 2, c. 2, del D.L. 19/2026 - effetti riflessi	E	TC						-0,5				-0,5		
10	1	b)	Rinvio delle assunzioni a tempo indeterminato da parte della Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, previste dall'art. 2, c. 2, del D.L. 19/2026 - funzionamento	S	C		-0,1				-0,1				-0,1		
10	1	c)	Rinvio delle assunzioni a tempo indeterminato da parte della Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, previste dall'art. 2, c. 3, del D.L. 19/2026 - straordinario e buoni pasto	S	C		-0,1				-0,1				-0,1		
10	2		Proroga al 30 giugno 2027 dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale non dirigenziale della Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 2, del D.L. 13/2023	S	C		1,1				1,1				1,1		
10	2		Proroga al 30 giugno 2027 dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale non dirigenziale della Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 2, del D.L. 13/2023 - effetti riflessi	E	TC						0,5				0,5		
10	3	b)	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C		-0,3				-0,3				-0,3		
13	4		Istituzione del Fondo per il finanziamento di attività extracurricolari finalizzate al potenziamento delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana, nell'ambito delle istituzioni scolastiche	S	C		3,4	14,1	14,1		3,4	14,1	14,1		3,4	14,1	14,1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170

"Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonchè in materia di formazione superiore e ricerca"

(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
13	4		Riduzione Tabella A - ISTRUZIONE	S	C		-3,4	-14,1	-14,1		-3,4	-14,1	-14,1		-3,4	-14,1	-14,1
14	2		Incremento delle risorse da destinare ai progetti di cooperazione internazionale, con riferimento a PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area), a SBEP (Sustainable Blue Economy Partnership) e ai progetti coerenti con gli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa, nell'ambito del programma Horizon Europe 2021-2027	S	K	9,5				9,5				9,5			
14	2		Riduzione Tabella B - MUR	S	K	-9,5				-9,5				-9,5			
			Entrate	E		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,1**	**15,7**	**3,5**	**2,2**	**30,1**	**15,7**	**3,5**	**2,2**
			Spese	S		**0,0**	**-8,0**	**0,0**	**-2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,1**
			SALDO			**0,0**	**8,0**	**0,0**	**2,1**	**30,1**	**15,7**	**3,5**	**4,4**	**30,1**	**15,7**	**3,5**	**4,4**